l'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale Sicurezza sul lavoro
Vicini alla pensione
Part time agevolato

Bandi e finanziamenti
Regione Lombardia
Linea "Intraprendo"

Ambiente Politiche energetiche
Micro e pmi in regola: iniziative Conai

Commercio estero
Riduzioni ed esenzioni dazi prodotti tecnologici

Tributario
Beni ai soci: assegnazione e cessione

Formazione e studi
Piccole e medie imprese oltre la crisi

Legale
Commercio aree pubbliche
Lombardia: novità attuative

Unione Confcommercio
Imprese per l'Italia
Milano · Lodi · Monza e Brianza

Organo di Informazione e Documentazione
di Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza Brianza
N° 277 - Settembre 2016 - Anno LVIII Una copia € **0,568**

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

- Pensionamento e part-time agevolato . . . . . Pag. 1
- Proroga Cigs . . . . . Pag. 4
- Cigs. Mancata rotazione e contribuzione addizionale . . . . . Pag. 6
- Garanzia giovani. Assunzione tirocinanti . . . . . Pag. 7
- Jobs Act. Decreto correttivo. . . . . Pag. 8

Imposte sui redditi di lavoro dipendente

- Detassazione 2016. Chiarimenti . . . . . Pag. 11

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- Contratto a termine. Trasformazione. . . . . Pag. 26

Estinzione del rapporto di lavoro

- Assenza per malattia. Licenziamento . . . . . Pag. 26

In primo piano

RAPPORTI DI LAVORO

Pubblicato il decreto per il “part-time agevolato” dei lavoratori prossimi al pensionamento

Pubblicato, nella Gazzetta ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016, il decreto interministeriale del 7 aprile 2016 (Lavoronews n. 38/2016), che disciplina la possibilità, da parte del lavoratore e d'intesa con il datore di lavoro, di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time in prossimità dell’età pensionabile, così come previsto dal comma 284, dell’articolo 1, della legge n. 208/2015 (cosiddetta Legge di stabilità 2016).

I lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, in possesso del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018, possono, sulla base di un accordo individuale con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro in part-time con un orario ridotto dal 40% al 60%.

Il datore di lavoro, che accetta la trasformazione a part time, corrisponderà al lavoratore l'ammontare equivalente ai contributi a proprio carico riferito alle ore di lavoro non prestate.

Tale importo non concorre alla formazione del reddito e non è imponibile ai fini contributivi. La contribuzione figurativa sarà posta a carico dello Stato.

DECRETO del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 aprile 2016. I**ncentivi al passaggio al lavoro part-time in prossimità del pensionamento di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).**

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

Visto l'art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che detta una disciplina intesa ad agevolare il passaggio al lavoro a tempo parziale del personale dipendente del settore privato in prossimità del pensionamento di vecchiaia, come modificato dall'art. 2 -quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Visto l'art. 24, comma 6, del decreto–legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, che ridefinisce i requisiti anagrafi ci per l'accesso alla pensione di vecchiaia;

Visto l'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, individua la base di calcolo per la determinazione delle quote retributive pensionistiche per i lavoratori a tempo parziale che abbiano i requisiti di cui al comma 5 del medesimo art. 41;

Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è necessario provvedere a stabilire le modalità di attuazione di quanto ivi disposto

decreta

Articolo 1
Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità di riconoscimento di quanto previsto dall'art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 2 -quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Articolo 2
Soggetti destinatari e beneficio

1 I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafi co per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e che hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia possono, d'accordo con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento ed il 60 per cento con corresponsione mensile, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.

2. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, il lavoratore e il datore stipulano un contratto di riduzione dell'orario di lavoro, di seguito denominato "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato", di durata pari al periodo intercorrente tra

la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafi co per il diritto alla pensione di vecchiaia, nel quale è indicata la misura della riduzione. Il beneficio di cui al comma 1 cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell'accordo.

3. La contribuzione figurativa di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018.

4. La somma di cui al comma 1, erogata dal datore di lavoro, è omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Articolo 3

Procedura di ammissione al beneficio

1. Il lavoratore e il datore di lavoro, previa certificazione Inps del possesso da parte del lavoratore dei requisiti minimi di contribuzione per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e della maturazione entro il 31 dicembre 2018 del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, stipulano un contratto di lavoro a tempo parziale con l'indicazione della misura della riduzione dell'orario di lavoro compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, avvalendosi del relativo beneficio fino alla data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

2. Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento, da parte dell'Inps, dell'istanza di cui al comma 4.

3. Il datore di lavoro trasmette alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato affinché la medesima, previo esame delle previsioni contrattuali, rilasci entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione del contratto, il provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio. Decorso inutilmente il suddetto termine il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato.

4. Il datore di lavoro, acquisito il provvedimento di autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o trascorsi inutilmente i cinque giorni lavorativi di cui al comma 3, trasmette istanza telematica all'Inps, contenente il dato identificativo della certificazione al diritto di cui al comma 1 nonché le informazioni relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad operare la stima dell'onere del beneficio di cui all'art. 2, comma 3.

5. Entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'istanza telematica di cui al comma 4 l'Inps ne comunica l'accoglimento o il rigetto. L'accoglimento dell'istanza presuppone la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilità, per ciascuna delle annualità in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto. Qualora dal monitoraggio delle domande di accesso comunicate dalle imprese e dai relativi oneri corrispondenti al riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all'art. 2, comma 3, valutati anche in via prospettica, risulti superato, anche per una sola annualità, il limite delle risorse, l'Inps respinge le domande di accesso al beneficio per esaurimento delle risorse finanziarie riferite a quello specifico anno.

6. L'accoglimento delle singole istanze determina che l'importo stimato della contribuzione figurativa di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto, va a ridurre l'ammontare delle risorse disponibili. La contribuzione figurativa è accreditata dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del procedimento di cui al presente articolo.

7. Il datore di lavoro comunica all'Inps e alla Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

8. L'Inps provvede alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Criteri per la proroga del trattamento di Cigs a seguito di cessazione di attività

Pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, il decreto 25 marzo 2016 (Lavoronews n. 46/2016), con il quale il ministero del Lavoro individua i criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.

DECRETO del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 marzo 2016. **Definizione dei criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale (decreto n. 95075).**

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Visto, in particolare, l'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale dispone che «In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, può essere autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, anche in presenza del ministero dello Sviluppo economico, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria qualora all'esito del programma di crisi aziendale di cui al comma 3, l'impresa cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato dell'importo di cui al primo periodo per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa gli accordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi al ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione del presente comma»;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che l'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 è finalizzato ad agevolare la gestione delle crisi e dei processi di riorganizzazione aziendale attraverso la conservazione del patrimonio delle competenze professionali acquisite dai lavoratori, così da evitare rilevanti ricadute occupazionali e favorire lo sviluppo economico territoriale;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 qualora all'esito di un programma di crisi aziendale l'impresa cessi l'attività e si ravvisino prospettive di cessione dell'impresa sia opportuno favorire la salvaguardia dei livelli occupazionali dell'impresa medesima;

Ritenuta la necessità di individuare i criteri per autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale per un limite massimo di dodici mesi nell'anno 2016, nove mesi nell'anno 2017 e sei mesi nell'anno 2018, in deroga ai termini di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015;

decreta

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere prorogato, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e in deroga all'art. 4, comma 1, e all'art. 22, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sino ad un limite massimo complessivo di dodici mesi per le cessazioni di attività intervenute nell'anno 2016, di nove mesi per le cessazioni di attività intervenute nell'anno 2017 e di sei mesi per quelle intervenute nell'anno 2018, secondo i criteri definiti dal presente decreto.

Articolo 2
Criteri di autorizzazione

1. La proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 1 può essere autorizzata quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il trattamento di integrazione salariale straordinario sia stato autorizzato su presentazione di un programma di crisi aziendale di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, al cui esito, per l'aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l'impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l'impresa si determini a cessare l'attività produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell'azienda;
b) sia stipulato specifico accordo presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la presenza del ministero dello Sviluppo economico;
c) sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell'entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
d) sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l'espletamento tra le parti della procedura di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Articolo 3
Procedimento e domanda

1. L'impresa che intende cessare l'attività ed ottenere la proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, deve stipulare, prima del termine del programma di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), lo specifico accordo governativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), dando conto nello stesso delle concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda con finalità di continuazione dell'attività ovvero di ripresa della stessa ed esibendo, al fine, idonea documentazione comprovante l'esistenza di prospettive di una rapida cessione.

2. In sede di accordo il ministero dello Sviluppo economico può confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione indicando ovvero dichiarando di possedere le proposte da parte di terzi volte a rilevare l'azienda cedente, anche con accordo di riservatezza, specificando le azioni da intraprendere ivi comprese azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e il riassorbimento del personale sospeso.

3. Al fine di cui al comma 2, prima della stipula dell'accordo governativo di cui art. 2, comma 1, lettera b), deve essere verificata la sostenibilità finanziaria dell'intervento di integrazione salariale straordinaria.

4. In sede di accordo deve essere indicato l'onere finanziario necessario a coprire l'intervento di integrazione salariale straordinario, preventivamente verificato.

5. Il ministero dello Sviluppo economico assicura un costante monitoraggio sul buon esito della cessione aziendale.

6. A seguito della stipula dell'accordo governativo, l'impresa presenta istanza di integrazione salariale al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, corredata del programma di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d).

7. Al fine di garantire, sia la stabilità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nell'operazione di cessione di cui al comma 2, sia la continuità aziendale, alle domande per l'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria non si applica il procedimento di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Articolo 4
Limite di spesa

1. Il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere autorizzato entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

2. Per le finalità di cui al presente decreto il relativo onere finanziario grava sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Articolo 5
Monitoraggio delle risorse finanziarie

1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale monitora mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente decreto e invia relazioni mensili al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Qualora in sede di accordo, il monitoraggio delle risorse di cui all'art. 4, effettuato anche in via prospettica e non soltanto sulla base delle relazioni mensili di cui al comma 1, in relazione agli utilizzi che deriverebbero dagli accordi già stipulati, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4, indichi che è stato raggiunto o che sarà raggiunto prima del termine dell'anno di riferimento il limite dei 50 milioni di euro annui assegnati, non possono più essere stipulati accordi di cui all'art. 2.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Emanato il decreto ministeriale sulla contribuzione addizionale per la mancata rotazione in Cigs

L'articolo 24, comma 6, del Dlgs n. 148/2015 ha stabilito che le aziende che non rispettano le modalità di rotazione dei lavoratori indicate nel verbale di esame congiunto stipulato per la richiesta di Cigs, devono versare una contribuzione addizionale maggiorata a titolo di sanzione.

Al riguardo, il ministero del Lavoro ha pubblicato, sul proprio sito, il decreto ministeriale n. 94956 del 10 marzo 2016 con il quale ha definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione, nella misura dell'1%, da sommare al contributo addizionale fissato dall'art. 5 del sopra menzionato decreto legislativo, pari al 9%, 12% o 15% sulla retribuzione globale non percepita dai lavoratori, limitatamente ai lavoratori per i quali non è stata effettuata la rotazione.

Il provvedimento sarà operativo dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

DECRETO del ministero del Lavoro n. 94956 del 10 marzo 2016. **Incremento della contribuzione addizionale.**

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Visto l'articolo 24, comma 6 del citato decreto legislativo il quale dispone "che con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3";

Visto l'articolo 116, comma 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato, che le modalità di sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro applicate in costanza di un programma aziendale che preveda il ricorso all'integrazione salariale straordinaria sono oggetto di esame congiunto delle parti sociali;

Considerato, altresì, che le modalità della rotazione dei lavoratori da sospendere ovvero le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione devono essere coerenti con le ragioni per le quali si è stato richiesto l'intervento del trattamento di integrazione salariale straordinaria;

decreta

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 24, comma 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora in sede di verifica ispettiva anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto ovvero indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è incrementato nella misura del 1 per cento.

2. L'incremento di cui al comma 1 è applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.

Articolo 2

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la direzione territoriale del lavoro competente trasmette gli esiti dell'accertamento all'Inps - sede territoriale competente - che provvede ad applicare la sanzione comminata in sede di verifica ispettiva.

Il presente decreto è trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Incentivo per l'assunzione di tirocinanti in Garanzia Giovani

Il decreto del ministero del Lavoro n. 16/2016, modificato dal successivo decreto n. 79/2016, ha istituito l'incentivo "Super bonus occupazione – trasformazione tirocini" nell'ambito del programma "Garanzia giovani", rivolto ai datori di lavoro che assumono giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare nell'ambito del programma Garanzia giovani (Lavoronews n. 16/2016).

Ora l'Inps, con circolare n. 89 del 24 maggio 2016, fornisce indicazioni relativamente all'incentivo per l'assunzione di tali giovani. L'incentivo spetta ai datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, anche part time con orario di lavoro pari o superiore al 60% dell'orario normale, o apprendistato professionalizzante, un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare, avviato entro il 31 gennaio 2016, nell'ambito del programma Garanzia giovani.

L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, nei limiti dello stanziamento previsto, pari ad euro 50.000.000.

L'importo dell'incentivo (da € 3.000 a € 12.000), fruibile in 12 quote mensili, è determinato in base alla classe di profilazione assegnata al giovane dai Centri per l'impiego o dagli altri servizi competenti al momento della presa in carico. Nell'ipotesi di conclusione anticipata, entro i 12 mesi, del rapporto di lavoro, l'incentivo è proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

L'incentivo è autorizzato dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

L'importo dell'incentivo spetta esclusivamente, come previsto dal decreto di modifica, ai tirocini extracurriculari e non più anche ai tirocini curriculari, come inizialmente previsto.

Schema di decreto correttivo del Jobs Act

Il Consiglio dei ministri, riunito in data 10 giugno 2016, ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al Jobs Act.

In particolare, si segnala l'intervento da tempo preannunciato, sul lavoro accessorio (cosiddetti "voucher").

La modifica più rilevante è volta a garantire la piena tracciabilità dei voucher, prevedendo, per i committenti, l'obbligo di comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica e almeno 60 minuti prima della prestazione di lavoro accessorio, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.

Le altre modifiche riguardano:

- la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà "difensivi" in contratti di solidarietà "espansivi", in modo da favorire l'inserimento di nuovi lavoratori;
- la modifica di parte delle funzioni attribuite all'ANPAL, chiarendo quali sono i servizi per il lavoro rientranti nelle proprie competenze;
- la compatibilità dello stato di disoccupazione con lo svolgimento di rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricava redditi non superiori al c.d. reddito non imponibile;
- alcune modifiche alla disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Il provvedimento diventerà operativo solo al termine del percorso che prevede il parere delle competenti commissioni di Camera e Senato, della successiva approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

► SCHEMA di decreto legislativo. **Disposizioni integrative e correttive al Jobs Act.**

Modifiche alla disciplina dei "voucher lavoro", solidarietà espansiva e trasformazione dell'Isfol

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti ha approvato in via preliminare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2016, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Nello specifico, di seguito si dà conto delle modifiche apportate ai cinque decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 183 del 2014, cosiddetto Jobs Act.

Decreto legislativo n. 81 del 2015

Le modifiche apportate riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) e sono essenzialmente due.

- La prima modifica è volta a garantire la piena tracciabilità dei voucher. Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Si specifica, inoltre, che, trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
- La seconda esclude il settore agricolo dall'applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente. L'esclusione è motivata dal fatto che l'utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile nell'ambito delle attività

agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università e per le attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli (che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro).

Decreto legislativo n. 148 del 2015

Le modifiche apportate riguardano:

- L'espressa previsione della possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi», così da favorire l'incremento degli organici e l'inserimento di nuove competenze.

  La trasformazione può riguardare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi nonché quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da dodici mesi o meno, e dovrà avvenire nelle forme previste per la stipula dei contratti di solidarietà espansivi.

  La trasformazione non può prevedere una riduzione d'orario superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione salariale originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali e i lavoratori beneficiano dell'accredito contributivo figurativo.

  Inoltre, si stabilisce che le quote di trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa maturate durante il periodo di solidarietà restino a carico della gestione previdenziale di afferenza e che la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro sia ridotta del 50%.
- La possibilità che, per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti imprese di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, possa essere concessa a domanda e con decreto interministeriale, la reiterazione della riduzione contributiva di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 510 del 1996 per la durata stabilita dalla commissione istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri dal comma 4 dello stesso articolo 42 e comunque entro il limite di 24 mesi. All'onere derivante dalla concessione della riduzione contributiva in esame si provvede entro il limite di spesa previsto dal comma 5 e i decreti di concessione sono soggetti a monitoraggio finalizzato al rispetto del limite di spesa.
- La possibilità anche per l'Isfol (che assume la denominazione di Inapp) di accedere ai dati elementari detenuti dall'Istat, dall'Inps, dall'Inail e dall'Agenzia delle entrate e da altri enti e amministrazioni.

Decreti legislativi n. 149 e 150 del 2015

La modifica al decreto legislativo n. 149 del 2015 consente, almeno nella fase di avvio, l'allocazione della sede dell'ispettorato presso un immobile in uso al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali seppure non di proprietà dello stesso. La modifica consente, inoltre, in prospettiva, all'Ispettorato di avere maggiori poteri decisionali in ordine alla allocazione della propria sede centrale.
Si prevede poi che l'Isfol, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, cambi denominazione e assuma quella di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (Inapp), maggiormente corrispondente ai compiti di monitoraggio e valutazione svolti dall'Istituto.

Sempre con riferimento all'Isfol si sopprime il «ruolo ad esaurimento» previsto per i dipendenti Isfol che transitano nei ruoli Anpal, al fine di evitare che i lavoratori possano vedere pregiudicate le loro prospettive di carriera, in particolare la partecipazione alle procedure per ottenere un superiore inquadramento.

Con riferimento al decreto legislativo n. 150 del 2015 si prevede che l'Anpal effettui la verifica dei residui passivi a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi ad impegni assunti in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto correttivo. Con decreto interministeriale (Mlps/Mef), in seguito alle verifiche effettuate dall'Anpal, verranno individuale le risorse da disimpegnare che nella misura del 50 per cento confluiscono in una gestione a stralcio per essere utilizzate dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Si modificano in parte le funzioni attribuite all'Anpal. Da un lato, si chiarisce quali sono i servizi per il lavoro che rientrano nelle competenze dell'Anpal tramite il rinvio ai servizi e alle misure di politica attiva elencate nell'articolo 18 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, dall'altro, si aggiunge la competenza relativa al coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e province autonome.

Si precisa che lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricava redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito cosiddetto non imponibile (corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Infine, si modifica l'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 al fine di prevede espressamente la possibilità per il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di revocare l'autorizzazione all'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua e di disporne il commissariamento qualora vengono meno i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.4

Decreto legislativo n. 151 del 2015

Vengono disposte le seguenti modifiche alla disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità:

a) si precisa che la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento.
b) si lega l'importo delle sanzioni di cui all'articolo 15 della legge n. 68 del 1999 (relative alla violazione dell'obbligo di invio del prospetto informativo e alla mancata copertura della quota d'obbligo) alla misura del contributo esonerativo previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, della medesima legge;
c) si chiarisce che per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d'obbligo è applicabile la procedura della diffida, che in tal caso dispone, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici competenti;
d) si prevede che gli importi delle sanzioni amministrative di cui articolo 15, comma 1, (violazione dell'obbligo di invio del prospetto informativo) sono adeguati ogni cinque anni con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

La modifica all'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di controlli a distanza è conseguente all'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le cui sedi territoriali subentrano nelle funzioni già esercitate dalle Direzioni territoriali del lavoro. In particolare, si chiarisce che, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali dell'Ispettorato, qualora non si raggiunga l'accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell'Ispettorato.
In ogni caso, si chiarisce che i provvedimenti autorizzatori adottati dall'Ispettorato sono definitivi per cui non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico. Ciò deriva dal fatto che i provvedimenti autorizzatori sono adottati tanto dalle sedi territoriali, quanto, a scelta delle imprese che hanno unità produttive dislocate in più ambiti territoriali, dalla sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Pertanto, mentre per i provvedimenti delle sedi territoriali, si potrebbe ipotizzare un ricorso alla sede centrale, nei confronti dei provvedimenti di quest'ultima non è possibile individuare un superiore gerarchico. Infatti, il rapporto che lega l'Ispettorato al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali si qualifica come rapporto di vigilanza e non gerarchico.

La modifica alla disciplina delle dimissioni ha lo scopo di chiarire che la procedura in materia di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, così come la precedente procedura disciplinata dalla legge n. 92 del 2012, non trova applicazione nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. E ciò in considerazione del fatto che la ratio dell'intervento normativo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 è principalmente quella di contrastare la pratica delle cosiddette dimissioni in bianco, pratica che non risulta presente nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

La circolare dell'Agenzia delle Entrate sulla detassazione dei premi di risultato

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, illustra il regime di tassazione agevolata del 10% applicabile a premi di risultato previsti da contratti collettivi aziendali o territoriali legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (Lavoronews nn. 31 e 46/2016).

Tale agevolazione si applica, nel limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che "coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro"), in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50mila euro ed i contratti collettivi di lavoro devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo medesimo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

L'incremento del limite a 2.500 euro lordi dei premi di risultato con tassazione agevolata viene riconosciuto qualora i contratti collettivi prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso la previsione di uno specifico piano. Al riguardo i lavoratori devono essere effettivamente coinvolti, al pari dei responsabili aziendali, nell'organizzazione del lavoro.

L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione (voucher) nominativi, non monetizzabili o cedibili a terzi.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva al 10% è subordinata al deposito del contratto aziendale o territoriale, da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto.

CIRCOLARE n. 28/E dell'agenzia delle Entrate del 15 giugno 2016. **Premi di risultato e welfare aziendale – Articolo 1 commi 182-190 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).**

Premessa

L'articolo 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha previsto misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali, anche in collegamento con la partecipazione dei dipendenti all'organizzazione del lavoro, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale, che si sostanzia nell'attribuzione di opere, servizi nonché in alcuni casi somme sostitutive (di seguito anche benefit), connotati da particolari rilevanza sociale.

Si tratta di disposizioni che interessano diverse componenti del reddito di lavoro dipendente collegate tra di loro in un disegno unitario, finalizzato a ridurre l'onere fiscale gravante sul lavoro subordinato, sia a favore dei dipendenti - assoggettati ad una minor tassazione per alcune voci retributive - sia a favore dei datori di lavoro, per il risparmio degli oneri contributivi dovuto all'ampliamento delle componenti escluse dal reddito di lavoro dipendente ed alla possibilità di dedurre – nella determinazione di tale reddito - spese sostenute per il welfare aziendale in precedenza soggette invece a una limitata deducibilità..

Le nuove misure attribuiscono, inoltre, rilevanza alla contrattazione aziendale o territoriale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le cui previsioni assumono un ruolo centrale nella applicazione dei benefici.

In particolare i commi da 182 a 189 della Legge di stabilità hanno reintrodotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali del 10 per cento per i premi di produttività del settore privato, delineata sulla falsariga delle misure temporanee previste in anni precedenti ma con importanti elementi di novità, tra cui l'estensione del beneficio alla partecipazione agli utili dell'impresa da parte dei lavoratori e la possibilità, a richiesta dei lavoratori, di ricevere i premi sotto forma di benefit detassati.

Il comma 190, a complemento di tali previsioni, interviene in materia di benefit che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed, in particolare, amplia le ipotesi che possono essere previste in sede di contrattazione anziché decise unilateralmente dal datore di lavoro, favorendo la loro erogazione in sostituzione delle retribuzioni premiali, ed inoltre, consentendo di corrispondere i benefit mediante titoli di legittimazione, ne rende più agevole la fruizione.

Le modalità applicative delle disposizioni sono disciplinate dal decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato il 25 marzo 2016 e pubblicato sul sito istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (www.lavoro.gov.it) in data 16 maggio 2016 (di seguito decreto), di cui è stato dato avviso nella Gazzetta ufficiale n. 112 del 14 maggio 2016.

La presente circolare redatta, d'intesa con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, illustra l'agevolazione introdotta per i premi di produttività, facendo riferimento anche ai precedenti di prassi che risultino ancora attuali, date le analogie tra la agevolazione in commento e quelle preesistenti, prorogate fino al 2014.

Sono inoltre esaminate le nuove disposizioni in materia di benefit, anche al fine di delineare il quadro delle erogazioni detassate che possono essere corrisposte in sostituzione delle retribuzioni premiali ed è chiarito l'ambito entro il quale è consentita la sostituzione tra le due componenti.

In seguito, per Tuir si intende il Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I documenti di prassi richiamati sono pubblicati nella banca dati documentazione tributaria, sul sito www.agenziaentrate.it.

1. Tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme derivanti dalla partecipazione agli utili

Il comma 182 dell'articolo 1 della Legge di stabilità prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10 per cento, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite di importo di 2.000 euro lordi, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

1.1. Ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione

1.1.1. Il settore privato

L'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione risulta definito dalle specifiche caratteristiche che devono connotare il datore di lavoro e i dipendenti, sostanzialmente analoghe a quelle previste nel quadro delle precedenti edizioni dell'agevolazione.

Per quanto riguarda il datore di lavoro, ai sensi del comma 186 della Legge di stabilità 2016, l'agevolazione risulta riservata, come per il passato, al settore privato.

Si richiama in proposito, pertanto, la circolare n. 59 del 2008 (par. 15) con la quale è stato chiarito che sono escluse dalla applicazione della norma agevolativa le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165 del 2001, ossia "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le province, i comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

Atteso il tenore letterale della norma, sono per contro assoggettabili ad imposta sostitutiva i premi e gli utili erogati ai dipendenti di enti pubblici economici, in quanto tali enti non rientrando tra le amministrazioni pubbliche di cui al richiamato articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165 del 2001, possono essere compresi nel settore privato.

Nell'ambito del settore privato, individuato, per esclusione, nei datori di lavoro che non rientrano tra le amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, il beneficio può essere attribuito anche in relazione ai premi erogati ai propri dipendenti da enti del settore privato che non svolgono attività commerciale. Al riguardo, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (con nota del 13 marzo 2015), fornendo un parere alla scrivente ha chiarito che, secondo quanto precisato dalla circolare n. 59 del 2008, l'espressione somme erogate a livello aziendale va inteso in senso atecnico, con la conse-

guenza che il beneficio può essere attribuito anche ai datori di lavoro non imprenditori e che il riferimento al settore privato sembrerebbe finalizzato solo ad escludere le pubbliche amministrazioni.

Tale orientamento interpretativo può ritenersi, in linea di principio, aderente anche al contenuto del comma 186 dell'articolo 1 della legge di Stabilità, naturalmente nella misura in cui risultino comunque rispettati gli altri presupposti richiesti dalla normativa agevolativa con riferimento, in particolare, alla correlazione tra i premi e i requisiti di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione come definiti dalla contrattazione collettiva secondo le indicazioni del decreto.

Non osterebbe a tale interpretazione la previsione del comma 182 della Legge di stabilità, che estende l'applicazione del regime agevolato alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, in quanto il riferimento agli utili non appare finalizzato a circoscrivere l'applicazione del beneficio fiscale, bensì ad individuare una ulteriore modalità di erogazione delle retribuzioni premiali agevolabili.

Come chiarito con la predetta circolare n. 59/E del 2008, par. 1, nonché con la circolare n. 3/E del 2011, par. 3.11, rientrano, infine, nell'ambito del settore privato le agenzie di somministrazione, anche nel caso in cui i propri dipendenti prestino attività nelle pubbliche amministrazioni, nonché gli esercenti arti e professioni sempreché le retribuzioni che erogano ai propri dipendenti rispondano alle caratteristiche previste dalla norma agevolativa.

1.1.2. I dipendenti interessati

Ai sensi del comma 186 dell'articolo 1 della Legge di stabilità, l'agevolazione trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a euro 50.000. La misura indicata richiede quindi, analogamente alle precedenti agevolazioni due requisiti: uno di natura qualitativa, costituito dalla natura del reddito prodotto, l'altro di natura quantitativa, individuato nel limite reddituale.

Per il primo aspetto, il tenore letterale della norma esclude che l'agevolazione sia applicabile ad altre categorie di soggetti, quali, ad esempio, i soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *c-bis*, del Tuir.

Per quanto concerne il limite reddituale, si evidenzia che le nuove norme, avendo stabilito un tetto più elevato rispetto a quello previsto dalle precedenti edizioni, fissato in euro 40.000, ampliano la platea dei lavoratori che possono accedere al beneficio.

Il limite reddituale di euro 50.000 deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell'anno precedente a quello di applicazione dell'agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all'articolo 49, comma 2, del Tuir, equiparate ai redditi di lavoro dipendente dal medesimo articolo 49 del Tuir (cfr. circolare n. 49/E del 2008, par. 1.1; circolare n. 11/E del 2013, par. 1).

Analogamente a quanto chiarito in relazione alle previgenti agevolazioni, ai fini della verifica del limite, occorre considerare il reddito soggetto a tassazione ordinaria. Dalla determinazione del limite devono, pertanto, essere esclusi eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata (cfr. circolare n. 49 del 2008 par. 1.1; circolare n. 11/E del 2013, par. 1).

In base a quanto espressamente previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto, e come previsto per il passato, tuttavia, il reddito è determinato "al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva di cui al (…) comma 182". Si evidenzia in proposito che gli emolumenti premiali non entreranno invece nel computo della soglia reddituale di euro 50.000, cui è subordinato l'accesso al regime agevolato, nel caso in cui siano stati sostituiti – su scelta rimessa al dipendente in base a quanto previsto dalla Legge di stabilità - con le prestazioni di welfare aziendale escluse, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, del Tuir, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Devono inoltre essere considerate nel computo del limite le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impegnati all'estero, anche se non assoggettate a tassazione in Italia (cfr. circolare n. 59/E del 2008 par. 8). Ad esempio un soggetto che nel 2016 assume la residenza in Italia e riceve retribuzioni premiali, se nel 2015, anno in cui era residente all'estero, ha lì svolto attività di lavoro dipendente, deve verificare se il reddito di lavoro dipendente tassato all'estero sia stato di ammontare superiore a 50.000 euro.

I redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero da soggetti residenti, assoggettati a tassazione in Italia ai sensi dell'articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, devono essere computati nel limite reddituale di euro 50.000 sulla base dell'ammontare convenzionale ivi previsto. Resta fermo, naturalmente che l'applicazione dell'imposta sostitutiva riguarda solo i casi in cui la retribuzione premiale non è assorbita dalla determinazione forfetaria della base imponibile convenzionalmente determinata.

Rientra nel computo della soglia reddituale di 50.000 euro anche la quota maturanda di Tfr richiesta dal lavoratore e liquidata in busta paga, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 190 del 2014 (cosiddetto Quir, quota integrativa della retribuzione, secondo la definizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera i) del Dpcm 20.02.2015 n. 29). Tale parte integrativa della retribuzione difatti, per espressa previsione di legge, è assoggettata a tassazione ordinaria e concorre, pertanto, alla formazione del reddito complessivo da assoggettare ad imposizione (comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, introdotto dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 190 del 2014).

Il regime agevolato è applicabile anche se nell'anno precedente non sia stato conseguito alcun reddito di lavoro dipendente (cfr. circolare 59/E del 2008, par. 8; circolare 11/ E del 2013, par. 1) ed anche se il limite di 50.000 euro sia stato superato per effetto del conseguimento di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi ad essi assimilati.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, risulta parimenti irrilevante il superamento della soglia di reddito di lavoro dipendente di euro 50.000 nell'anno in cui sono erogati i premi agevolati o gli utili, fermo restando che determinerà l'esclusione del beneficio per i premi eventualmente erogati nell'anno successivo.

1.2. Ambito oggettivo: le retribuzioni agevolabili

L'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale del 10 per cento si applica, in base a quanto previsto dal comma 182 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, ai "premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188", nonché alle "somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa".

L'articolo 2 del decreto definisce al comma 1 i premi di risultato e, successivamente, al comma 2, individua – con una elencazione esemplificativa – alcuni dei criteri di misurazione degli indici incrementali che possono essere previsti dalla contrattazione aziendale o territoriale ai quali i predetti premi devono essere commisurati.

In particolare, il decreto prevede che per premi di risultato si intendono "le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione" (articolo 2, comma 1 del decreto).

Riguardo ai criteri incrementali ai quali devono essere ancorati i premi di risultato, il comma 2 ne rinvia la definizione alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale, la quale deve "prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati".

L'attuale normativa non riserva più il beneficio fiscale alla cosiddetta "retribuzione di produttività", come definita nel Dpcm del 22 gennaio 2013, ma ne limita gli effetti ai soli premi di risultato, escludendo dal regime agevolativo voci retributive quali, a titolo esemplificativo, le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari, corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro. In tale ottica deve essere considerato anche il riferimento alla variabilità delle somme – caratteristica tipica dei premi di risultato – che non deve essere intesa necessariamente come gradualità dell'erogazione in base al raggiungimento dell'obiettivo definito nell'accordo aziendale o territoriale.

A tal riguardo è necessario tenere ben presente la distinzione tra strutturazione dei premi e condizione di incrementalità degli obiettivi che dà diritto al beneficio fiscale.

La strutturazione dei premi è, infatti, l'insieme delle condizioni previste negli accordi al verificarsi delle quali matura il diritto alla corresponsione di una data somma. La combinazione delle varie condizioni può avvenire in vari modi ed è regolata esclusivamente dalla contrattazione collettiva.

Ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale all'ammontare complessivo del premio di risultato erogato, tuttavia, è necessario che, nell'arco di un periodo congruo definito nell'accordo, sia stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati dalla norma e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva, che dovranno essere riportati nella sezione 6 del modello allegato al decreto, al momento della presentazione della dichiarazione di conformità.

In tale contesto il comma 183 della Legge di stabilità prevede espressamente che ai fini della determinazione dei premi di risultato sia "computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità", escludendo quindi che eventuali indicatori stabiliti dalla contrattazione di secondo livello, riferiti ai giorni di presenza, possano penalizzare le assenze di maternità.

Si ritiene che, come per il passato (cfr. circolare 3/E del 2011, paragrafo 3.1.), possono essere ammessi al beneficio di cui all'articolo 1, comma 182 della legge n.208 del 2015 anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142 nella misura in cui siano conformi alle previsioni introdotte dalla Legge di stabilità per il 2016 e dal decreto. La peculiarità dell'istituto del ristorno comporta che la cooperativa sia tenuta a depositare, in luogo del contratto, il verbale con il quale l'assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni, secondo le modalità di cui all'articolo 5 del decreto. Anche la distribuzione dei ristorni deve risultare dal modello di dichiarazione allegato al decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa che, in questo caso, potrà essere utilizzata anche per i ristorni ai soci lavoratori di cooperative.

Una novità introdotta dalla legge in esame è data dalla possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva anche le "somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa" (articolo 1, comma 182). Sotto questo profilo, l'articolo 3 del decreto specifica che "per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 del codice civile". Non si tratta quindi dell'attribuzione di quote di partecipazione al capitale sociale bensì della modalità di erogazione della retribuzione, prevista dal libro V del codice civile nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro nell'impresa, secondo la quale il prestatore di lavoro può essere retribuito in tutto o in parte anche con partecipazione agli utili. Ai sensi dell'articolo 2102 del codice civile, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro (articolo 2554 c.c.) è determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio (artt. 2423, 2435, 2464, 2491, 2516 del c.c.), in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato (articolo 2433 e seguenti c.c.).

Si evidenzia che in base alla formulazione della norma e dello stesso decreto, la partecipazione agli utili dell'impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all'agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Tali elementi devono, invece, ricorrere in caso di corresponsione dei premi di risultato, agevolabili anche per le imprese in perdita.

Anche l'erogazione di somme sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa deve risultare dalla compilazione dell'apposita Sezione contenuta nel modello di dichiarazione allegato al decreto.

1.3 Il presupposto della contrattazione collettiva

Il comma 187 della legge di Stabilità prevede che, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di lavoro dipendente, introdotte dalla stessa Legge di stabilità (commi da 182 a 191), le somme e i valori per i quali può applicarsi l'imposta sostitutiva, e quindi sia i premi di risultato rispondenti ai criteri definiti dal decreto che gli utili da distribuire, devono essere "erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" (comma 187).

In base al richiamato articolo 51 del Dlgs n. 81 del 2015, concernente la "disciplina organica dei contratti di lavoro" gli agenti negoziali legittimati alla sottoscrizione degli accordi sono individuati "Salvo diversa previsione (…) nelle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e nelle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero nella rappresentanza sindacale unitaria".

L'espressa menzione dei contratti aziendali o territoriali esclude dall'agevolazione gli elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, come chiarito già in passato con circolare n. 3/E del 2011 (par. 1)

Ai sensi del comma 187 e degli artt. 2 e 4 del decreto, risulta demandata al contratto la previsione dei criteri di misurazione degli indici incrementali nonché degli strumenti e delle modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro ai fini dell'incremento da 2.000 a 2.500 euro dell'importo massimo agevolabile.

È inoltre necessario che siano gli accordi contrattuali a riconoscere la possibilità, prevista dal comma 184, di erogare i benefit di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del Tuir in sostituzione del premio agevolato, su richiesta del dipendente, sottraendo in tal modo alla contrattazione individuale una scelta che per il dipendente determinerebbe ripercussioni anche sul piano previdenziale.

Un'ulteriore condizione che occorre evidenziare riguarda l'articolo 5 del decreto 25 marzo 2016, laddove si stabilisce che per poter beneficiare dell'imposta sostitutiva introdotta dall'articolo 1, commi 182 e 189, della legge n. 208 del 2015 è

necessario che i contratti collettivi aziendali o territoriali, che prevedono la erogazione di premi di risultato e di somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa siano depositati (in attesa dell'effettivo avvio dell'Ispettorato nazionale del lavoro) presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel decreto. Il deposito del contratto e la relativa dichiarazione andranno effettuati utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione "Servizi" del sito internet istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

In caso di contratti territoriali o aziendali che al 16 maggio, data di pubblicazione del decreto sul sito istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, risultino già depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 151 del 2015 (ad esempio un contratto territoriale già depositato a cura di una delle parti sociali firmatarie), il datore di lavoro non sarà tenuto a depositare nuovamente il contratto applicato, ma dovrà indicare nel modulo della procedura telematica unicamente i riferimenti dell'avvenuto deposito (data e Dtl in cui sia avvenuto il deposito). In caso di contratti collettivi territoriali il datore di lavoro, all'atto della compilazione del modulo, dovrà evidenziare nella Sezione 2 la tipologia di contratto "Territoriale".

In via generale, con particolar riferimento ai contratti collettivi territoriali, il termine di 30 giorni previsto dal decreto è da riferirsi al deposito dei soli contratti, mentre la dichiarazione di conformità potrà essere compilata e trasmessa dal datore del lavoro anche successivamente a tale termine, purché tale adempimento avvenga anteriormente al momento della attribuzione dei premi di risultato ovvero della erogazione delle somme a titolo di partecipazione agli utili di impresa.

1.4. Ammontare dei premi agevolabili

L'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale, pari al 10 per cento dei premi e somme erogati dal sostituto d'imposta, opera entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro annui lordi, sia per i premi di risultato che per gli utili distribuiti dalle aziende ai dipendenti. Nella ipotesi di erogazione sia di premi che di utili il limite va applicato alla somma delle due componenti e non è superabile neanche in presenza di più rapporti di lavoro (cfr. circolare 49/E del 2008, par. 1.4).

In entrambi i casi, come già precisato, il limite di 2.000 euro è elevabile, in base a quanto previsto dal comma 189 dell'articolo 1 della Legge di stabilità, a 2.500 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, secondo le modalità specificate dal decreto. A questo proposito, è opportuno chiarire come le disposizioni recentemente introdotte siano finalizzate ad incentivare quegli schemi organizzativi della produzione e del lavoro orientati ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, realizzando in tal modo incrementi di efficienza, produttività e di miglioramento della qualità della vita e del lavoro. Per tale motivo, come specificato nel decreto, non costituiscono strumenti e modalità utili ai fini del coinvolgimento paritetico dei lavoratori i gruppi di lavoro e i comitati di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Al fine di beneficiare dell'incremento dell'importo su cui applicare l'imposta sostitutiva, è quindi necessario che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno "dal basso" che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro. In presenza di tali forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori l'agevolazione può essere riconosciuta nel maggior limite di premio o di utile di 2.500 euro a tutti i lavoratori dell'azienda.

In base al comma 191 dell'articolo 1 della Legge di stabilità, le erogazioni premiali non usufruiscono, invece, dello sgravio contributivo introdotto dall'articolo 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi vengono difatti destinate alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.

L'assoggettamento a contribuzione previdenziale dei premi di produttività non altera il limite di importo entro cui questi sono fiscalmente agevolabili, pari, come detto, a 2.000 o a 2.500 euro. Ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva, tale limite deve essere assunto al netto dei contributi previdenziali, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per la quota a carico del lavoratore, in quanto gli oneri contributivi sono esclusi dalla concorrenza al reddito di lavoro dipendente, considerata l'armonizzazione tra base retributiva imponibile ai fini fiscali e contributivi (articolo 6 del Dlgs 2 settembre 1997, n. 314; cfr. circolare Inps n. 263 del 24 dicembre 1997).

Il limite di 2.000/2.500 euro deve intendersi, pertanto, al lordo della ritenuta fiscale del 10 per cento e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie (cfr. circolare 59/E del 2008, par. 14); eventuali importi eccedenti sono assoggettati alla tassazione ordinaria.

1. 5. Applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento

Il comma 182 dell'articolo 1 della Legge di stabilità prevede, quale misura di favore per le retribuzioni premiali, l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali nella misura del 10 per cento, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano all'imposta sostitutiva, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. La agevolazione, sia per la natura sostitutiva dell'imposta da applicare sia per il livello della aliquota, risulta analoga a quella prevista dalle precedenti disposizioni di favore in materia. Se ne differenzia, tuttavia, in quanto nonostante non sia stata inserita nel Tuir, è divenuta oggi una misura strutturale del sistema, avendo perso il carattere di provvisorietà che l'aveva in passato connotata. Le somme tassate con l'imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni ad esso commisurate quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia o le detrazioni per reddito di lavoro dipendente; queste ultime, essendo previste in misura decrescente rispetto al reddito complessivo, spetteranno per un maggiore ammontare.

L'esclusione dal reddito complessivo di tali somme incide favorevolmente anche sulla spettanza del bonus Irpef previsto dall'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, posto che le somme assoggettate ad imposta sostitutiva non devono essere computate nel reddito complessivo al fine di calcolare l'importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del Tuir.

Le medesime somme rilevano invece a favore del contribuente nei casi in cui il diritto a percepire il bonus venisse meno non per assenza del requisito reddituale, ma per assenza di imposta da versare (cfr. circolare 9/E del 14 maggio 2014, par. 3.1).

La tassazione dei premi mediante imposta sostitutiva può risultare in alcuni casi sfavorevole al dipendente in quanto esclude la possibilità di far valere oneri deducibili o detraibili - che consentono di ridurre, rispettivamente, la base imponibile da assoggettare all'Irpef o l'ammontare dell'Irpef dovuta - i quali, in assenza di una diversa specifica previsione, possono essere computati solo in sede di tassazione ordinaria del reddito complessivo. Da qui la possibilità riconosciuta al dipendente di optare per la tassazione ordinaria se ritenuta più favorevole (cfr. circolare n. 49/E del 2008, par. 1.5; circolare n. 11/E del 2013, par. 4).

I redditi assoggettati ad imposta sostitutiva rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (Isee) in quanto non è presente nella legge di Stabilità la previsione, contenuta nel disegno di legge "recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge di stabilità 2016)" che ne escludeva espressamente la rilevanza a tale fine. Restano applicabili pertanto le regole generali in base alle quali il reddito rilevante ai fini Isee è ottenuto sommando anche i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva (Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159, Regolamento concernente le revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)). I predetti redditi si computano inoltre ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

2. Beni e servizi (benefit) non soggetti a tassazione

La Legge di stabilità è intervenuta anche nel ridefinire le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto "welfare aziendale". Si tratta di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente.

In particolare, il comma 190 dell'articolo 1 della Legge di stabilità ha apportato modifiche alla disciplina del reddito di lavoro dipendente, rilevanti anche per i piani di welfare aziendale o di flexible benefit, ovvero i piani che mettono a disposizione del dipendente un paniere di "utilità" tra i quali questi può scegliere quelle più rispondenti alle proprie esigenze. La disposizione ha ampliato le ipotesi di somme e valori che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, attraverso un intervento sistematico nell'articolo 51 del Tuir. In particolare, ha modificato le lettere f) ed f-bis) del comma 2, ha introdotto la lettera f-ter) nel medesimo comma nonché il comma 3-bis, in base al quale i benefit indicati nei commi 2 e 3 possono essere erogati mediante l'attribuzione di titoli di legittimazione.

Le citate lettere f) ed f-bis), che individuano le erogazioni connotate dalle particolari finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono state oggetto nel tempo di ripetuti interventi normativi che ne hanno in vario modo definito le modalità di erogazione, al fine di distinguere quelle che potevano essere corrisposte anche in somme di denaro, rispetto alle altre attribuibili solo in prestazioni, opere o servizi, nonché quelle che non potevano essere oggetto di contrattazione ma dovevano essere erogate in via volontaria dal datore di lavoro.

Tali aspetti sono stati ora nuovamente ridefiniti dalle modifiche in esame che, tuttavia, hanno mantenuto inalterata la caratteristica essenziale, che connota le citate lettere f), f-bis) nonché la nuova lettera f-ter) dell'articolo 51 del Tuir, in base alla quale la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è subordinata alla condizione che i benefit siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti. La precedente prassi ha chiarito che nel concetto di generalità o categorie di dipendenti è ricompresa la messa a disposizione dei benefit, nei confronti di un gruppo omogeneo di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscano.

Di conseguenza, le medesime erogazioni messe a disposizione solo di taluni lavoratori concorrono anche in base alle nuove previsioni normative alla formazione del reddito di lavoro dipendente (cfr. circolare 326 del 1997, par. 2.2.6).

2.1 Opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto - articolo 51, co. 2, lettera f)

In base alla nuova formulazione della lettera f) dell'articolo 51 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente "l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;".

La modifica innova rispetto alla precedente formulazione in quanto esclude dal reddito di lavoro dipendente le opere e i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100, anche nelle ipotesi in cui siano riconosciuti sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali e non solo quando siano volontariamente erogati dal datore di lavoro, uniformandone per tale aspetto la disciplina a quella prevista dalle successive lettere f-bis) ed f-ter).

La erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 95 del Tuir, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del medesimo testo unico. Tale limite di deducibilità continua ad operare, invece, in relazione alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro.

Resta invariato l'ambito oggettivo di applicazione della norma che comprende opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, utilizzabili dal dipendente o dai familiari indicati nell'articolo 12 del Tuir, che, come affermato dalla precedente prassi (cfr. circolare 326 del 1997; circolare 238 del 2000), possono anche essere non fiscalmente a carico del lavoratore. Rientra ad esempio nel perimetro applicativo della norma, l'offerta di corsi di lingua, di informatica, di musica, teatro, danza.

Le opere ed i servizi contemplati dalla norma possono essere messi a disposizione direttamente dal datore o, come chiarito con risoluzione 34/E del 2004 per il servizio di checkup medico, da parte di strutture esterne all'azienda ma a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l'azienda e il terzo erogatore del servizio.

Analogamente a quanto previsto dalla precedente formulazione, la disposizione si differenzia dalle successive lettere f-bis) ed f-ter) in quanto non comprende le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborsi di spese, anche se documentate, da impiegare per opere e servizi aventi le citate finalità.

2.2 Somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e per borse di studio - articolo 51, co. 2, lettera f-bis)

La lettera f-bis), nella nuova formulazione, dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente "le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;".

Le modifiche apportate sono principalmente volte ad ampliare e meglio definire i servizi di educazione ed istruzione fruibili dai familiari del dipendente, anche fiscalmente non a carico, limitati nella precedente formulazione alle "(...) somme, (…) servizi, (…) prestazioni per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche (…) nonché (...) borse di studio".

Il nuovo testo, in particolare, consente di comprendere tra i servizi di istruzione ed educazione, oltre agli asili nido già previsti in precedenza, le scuole materne, precedentemente escluse in quanto non contemplate; inoltre, sostituisce la locuzione "colonie climatiche", ormai desueta, con "centri estivi e invernali" e "ludoteche".

La menzione delle borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti, presente anche nella precedente disposizio-

ne, completa la gamma dei benefit con finalità didattiche e di istruzione, per la cui definizione possono tornare utili i chiarimenti forniti con la circolare n. 238 del 2000, con la quale è stato precisato che rientrano nella lettera f-bis) le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari di cui all'articolo 12. In tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico.

Data l'ampia formulazione della lettera f-bis), sono riconducibili alla norma il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d'istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l'offerta –anche sotto forma di rimborso spese - di servizi di baby-sitting.

Per quanto concerne le modalità di erogazioni delle prestazioni, l'attuale formulazione della lettera f-bis) conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

2.3 Somme e prestazioni per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti - articolo 51, co. 2, lettera f-ter)

Il comma 190 dell'articolo 1 della Legge di stabilità ha introdotto la lettera. f-ter) al comma 2 dell'articolo 51 del Tuir. In ragione di tale disposizione, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12;".

La norma, nell'intento di conciliare le esigenze della vita familiare del dipendente con quelle lavorative, consente di detassare le prestazioni di assistenza per i familiari anziani o non autosufficienti erogate anche sotto forma di somme a titolo di rimborso spese.

Malgrado la dizione della norma non faccia riferimento ai servizi, tale omissione non appare significativa posto che questi possono comunque rientrare nella previsione della lettera f). Con circolare n. 2/E del 2005 è stato precisato che i soggetti non autosufficienti sono coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni esemplificativamente richiamate e deve risultare da certificazione medica. L'esenzione dal reddito pertanto non compete per la fruizione dei servizi di assistenza a beneficio di soggetti come i bambini, salvo i casi in cui la non autosufficienza si ricolleghi all'esistenza di patologie.

Per quanto concerne la individuazione dei familiari anziani, in assenza di richiami normativi si può ritenere, in via generale, di fare riferimento ai soggetti che abbiano compiuto i 75 anni, limite di età considerato ai fini del riconoscimento di una maggiori detrazione d'imposta dall'articolo 13, comma 4, del Tuir.

2.4 Corresponsione di benefit mediante titoli di legittimazione

L'articolo 1, comma 190, lettera b), ha inserito, dopo il comma 3 dell'articolo 51 del Tuir, il comma 3-bis secondo cui "ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale".

Il comma 3-bis, nel disciplinare in via generale tale modalità di erogazione dei benefit, sancisce che i titoli che li rappresentano, anche se connotati da un valore nominale, non configurano denaro. Sono superate, pertanto, le incertezze interpretative sulla natura del titolo emerse in passato, risolte dalla prassi amministrativa attraverso un esame caso per caso.

La specifica disciplina delle caratteristiche e delle modalità di fruizione dei titoli in esame è dettata dall'articolo 6 del decreto il quale li definisce "voucher" e stabilisce, al comma 1, che "(…) Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare". Sono previste poi dai successivi commi 2 e 3 alcune deroghe alle regole generali.

Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto connota il documento di legittimazione come un titolo rappresentativo di una specifica utilità; la previsione secondo cui il documento deve dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per

l'intero valore nominale prefigura una esatta corrispondenza tra il valore indicato nel documento di legittimazione ed il valore della prestazione offerta che, ai sensi della prima parte del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir, deve essere determinato in base al valore normale, come definito dall'articolo 9 del Tuir. Si ricorda che con risoluzione n. 26/E del 2010 è stato chiarito che il valore normale può essere costituito anche dal prezzo scontato, praticato dal fornitore sulla base di apposite convenzioni stipulate dal datore.

Pertanto, i voucher di cui al citato comma 1:

1) non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e quindi non sono integrabili;
2) non possono rappresentare più prestazioni opere o servizi di cui all'articolo 51, comma 2, del Tuir.

I "voucher" hanno lo scopo di identificare il soggetto che ha diritto alla prestazione sottostante e richiedono pertanto la previa intestazione del titolo all'effettivo fruitore della prestazione, opera o servizio anche nei casi di utilizzo da parte dei familiari del dipendente.

L'oggetto della prestazione alla quale il titolo può dare diritto, secondo quanto previsto dallo stesso comma 190, deve consistere in un bene o un servizio e, pertanto, il voucher non può essere rappresentativo di somme di denaro.

L'uso del voucher agevola l'utilizzo di strutture di soggetti terzi per erogare ai dipendenti le prestazioni e i servizi rappresentati, alle quali, come già detto, il datore di lavoro può fare ricorso a condizione che il dipendente non intervenga nel rapporto economico con la struttura che eroga la prestazione, potendo altrimenti configurarsi un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro ove non previsto. Anche nel caso dei voucher il dipendente assume la veste di mero destinatario della prestazione, estraneo al contratto in virtù del quale acquista il relativo diritto.

La prestazione rappresentata dal voucher, fruibile presso una delle strutture convenzionate, deve essere individuata nel suo oggetto e nel suo valore nominale e può consistere anche in somministrazioni continuative o ripetute nel tempo, indicate nel loro valore complessivo, quali, ad esempio, abbonamenti annuali a teatri, alla palestra, cicli di terapie mediche, pacchetto di lezioni di nuoto.

Non rilevano ai fini in esame, eventuali corrispettivi pagati dal dipendente alla struttura che eroga il benefit, a seguito di un rapporto contrattuale stipulato autonomamente dal dipendente. Ad esempio se la prestazione ricreativa erogata dal datore di lavoro mediante voucher consiste in dieci ingressi in palestra, il pagamento dell'undicesimo ingresso contrattato direttamente dal dipendente non costituisce integrazione del voucher.

2.5. Le deroghe dell'articolo 6 del decreto

2.5.1: I voucher emessi per più beni, prestazioni o servizi

In deroga al principio in base al quale i voucher "devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale" (articolo 6, comma 1, del decreto), il comma 2 dell'articolo 6 del decreto, prevede che "i beni e servizi di cui all'articolo 51, comma 3, ultimo periodo del Tuir possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro".

La deroga alle regole generali contenute nel comma 1 costituisce una eccezione al "divieto di cumulo", potendo un unico voucher rappresentare più beni e servizi, di importo complessivo non superiore a 258, 23 euro.

La pluralità di beni e servizi erogabili attraverso l'utilizzo di un unico voucher si riflette sulle modalità di individuazione dei beni e servizi rappresentati dal titolo di legittimazione.

Mentre il voucher monouso deve dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio, predeterminato ab origine e definito nel valore, il voucher cumulativo può rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio – ad esempio - ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel "carrello della spesa", per un valore non eccedente 258,23 euro. Depone in tal senso la ratio della norma, che ha riguardo al valore complessivo dei beni e servizi di cui all'articolo 51, comma 3, del Tuir, che non deve eccedere 258,23 euro.

È sufficiente, pertanto, che il valore dei beni e servizi erogati non ecceda il limite di 258,23 euro; diversamente l'intero importo concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 51 del Tuir statuisce l'esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superio-

re, nel periodo d'imposta, a euro 258,23. Con circolare n. 59/E del 2008 sono state ricondotte nell'ambito di applicazione di tale ultima norma le erogazioni in natura sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi (ad es. buoni carburante) di importo non superiore al citato limite. La determinazione del valore da attribuire ai beni e servizi offerti ai fini della verifica della soglia di esenzione avviene ai sensi dell'articolo 9 del Tuir.

La soglia di esenzione di euro 258,23, riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle esclusioni specificatamente previste. La soglia, inoltre, deve essere verificata, anche per i voucher, con riferimento all'insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo di imposta. Qualora il valore dei fringe benefit, complessivamente erogati nel periodo d'imposta – sia sotto forma di voucher che nelle modalità ordinarie – superi il citato limite di 258,23 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

2.5.2 Buoni pasto

Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto fa salva la disciplina relativa ai servizi sostitutivi di mensa prevedendo che "l'affidamento e la gestione dei servizi sostitutivi di mensa continuano ad essere disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".

L'espressa salvaguardia delle disposizioni di cui al Dpr n. 207 del 2010 sottrae i buoni pasto alla disciplina di cui all'articolo 6 del decreto in considerazione delle loro specificità e funzione, che li differenziano dai voucher.

I voucher di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto costituiscono, pertanto, uno strumento distinto dalle prestazioni sostitutive del servizio di mensa (cosiddetti buoni pasto o ticket) di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del Tuir, le quali non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente "(…) fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica (…)".

Il mantenimento delle disposizioni disciplinanti le caratteristiche e la regolamentazione dell'utilizzo dei buoni pasto consente di recuperare gli orientamenti interpretativi formatisi in relazione al trattamento fiscale dei suddetti strumenti, tra cui la risoluzione n. 26 del 2010, con la quale è stato precisato che "L'importo del loro valore nominale che eccede il limite di 5,29 euro non può essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione prevista dal comma 3 dell'articolo 51 (…)".

La funzione dei buoni pasto resta quella di permettere all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del documento (articolo 285, comma 4, lettera a), del Dpr n. 207 del 2010). L'importo dei buoni pasto che eccede il citato limite di 5,29 euro, o 7 euro per i ticket elettronici, concorre pertanto alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Riguardo alle caratteristiche del cosiddetto "buono pasto", anche nel contesto delle norme disciplinanti la conversione dei premi di risultato il buono pasto potrà continuare ad essere utilizzato "durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto (…)" (articolo 285, comma 4, lettera c), del Dpr n. 207 del 2010). Dai richiami operati si possono trarre le conclusioni che seguono.

Il buono pasto, al pari del voucher, non è "cedibile, commercializzabile, cumulabile o convertibile in denaro" ed è "utilizzabile esclusivamente per l'intero valore facciale" (lettera d) ed e) del Dpr n. 207 del 2010); per i buoni pasto, a differenza di quanto previsto per i voucher dall'articolo 6, comma 1, del decreto, non è preclusa la possibilità di integrazione monetaria da parte del dipendente.

L'emissione del buono pasto, a differenza di quella del voucher, è riservata esclusivamente dalle società aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 285 del Dpr n. 207 del 2010.

Infine, laddove la sostituzione con voucher riguardi i beni e servizi di cui al comma 2 dell'articolo 51 del Tuir, l'erogazione – al pari del buono pasto - dovrà essere rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi, secondo le precisazioni fornite nei paragrafi precedenti (cfr. circolare n. 326/E del 1997; circolare n. 188/E del 1998).

3 Beni e servizi (benefit) erogati in sostituzione di premi

3.1 Ambito applicativo

L'articolo 1, comma 184, della Legge di stabilità dispone che "le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182".

La disposizione attribuisce al dipendente un'ulteriore facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato, in quanto accanto alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, gli riconosce anche la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura, prevedendo che, in ogni caso, i benefit di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo. 51 del Tuir non scontino alcuna tassazione, nei limiti previsti dai citati commi.

Ai sensi del successivo comma 187, la fungibilità tra la componente monetaria e i beni e servizi deve essere contemplata dai contratti aziendali o territoriali; l'applicazione del regime di favore in esame, pertanto, è sottratto alla libera disposizione delle parti essendo subordinato alla condizione che sia la contrattazione collettiva di secondo livello ad accordare al dipendente la facoltà di scegliere se ricevere i premi in denaro o in beni e servizi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del Tuir.

In considerazione della circostanza che né la legge né il decreto dettano ulteriori regole, si deve ritenere che l'eventuale disciplina di dettaglio, riguardante ad esempio le modalità di esercizio di tale scelta o la possibilità di revoca, resta demandata alla autonomia delle parti o al contratto stesso.

L'ambito di applicazione del comma 184, a prescindere dagli aspetti civilistici relativi alla sostituibilità tra remunerazioni monetarie e remunerazioni in natura, sotto il profilo fiscale, deve essere valutato in base a criteri sistematici che pongono la disposizione in connessione con gli altri commi della stessa Legge di stabilità, concernenti il reddito di lavoro dipendente, e con i principi generali dettati dall'articolo 51 del Tuir.

In particolare, si evidenzia che il dato testuale del comma 184, nel confermare la detassazione dei benefit, fa riferimento all'ipotesi in cui i beni e i servizi indicati nell'articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, del Tuir siano fruiti "(…) in sostituzione (…) delle somme di cui al comma 182" ovvero dei premi di risultato e degli utili, altrimenti soggetti all'imposta sostitutiva.

La portata del comma 184, limitata ai soli premi di risultato e agli utili assoggettabili ad imposta sostitutiva richiamati al comma 182, risulta, inoltre, confermata dal fatto che non sono presenti né nella relazione tecnica alla Legge di stabilità né nel decreto elementi che possano far emergere una diversa volontà del legislatore.

Pertanto, la disposizione secondo cui i beni e servizi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo restano detassati anche se fruiti in sostituzione di somme resta limitata all'ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- le somme costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato (articolo 1, comma 182, della Legge di stabilità per il 2016);
- la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del Tuir.

Il benefit erogato in sostituzione del premio di risultato, nei termini consentiti dal comma 184, dovrà essere valorizzato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir e potrà consistere anche in una somma di denaro, ove ciò sia previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 51 del Tuir (per esempio, rimborso spese scolastiche), o essere erogato mediante voucher. La parte di premio non sostituita dal benefit sarà assoggettata all'imposta sostitutiva o alla tassazione ordinaria, a scelta del prestatore di lavoro.

Il comma 184 disciplina le fattispecie in cui sia contemplata la possibilità di conversione di premi o utili, aventi i requisiti sopra descritti, in benefit di cui ai commi 2 e 3, ultimo periodo, dell'articolo 51 del Tuir.

La norma non trova applicazione di conseguenza nei seguenti casi:

1. Conversione tra remunerazione monetaria e benefit prevista al di fuori delle condizioni stabilite per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 182 della Legge di stabilità. Ad esempio nel caso in cui i beni e servizi siano erogati a dipendenti con un reddito superiore, nell'anno precedente a quello di erogazione, ad euro 50.000 in sostituzione dei premi di risultato o utili, o siano erogati a dipendenti con reddito inferiore, nell'anno precedente quello di erogazione, ad euro 50.000 in sostituzione di premi non correlati ad incrementi di produttività, qualità ed efficienza. In tali casi i beni e servizi concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 1, del Tuir.
2. I benefit sono erogati senza possibilità di conversione monetaria. L'obbligazione del datore di lavoro ha, quindi, ad oggetto, sin dal suo nascere, la erogazione di beni e servizi e può essere adempiuta solo con tale modalità. In tal caso, i

beni e servizi attribuiti ai lavoratori, anche a titolo premiale, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente se rientrano nelle fattispecie esentative dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del Tuir. Ciò sempreché l'erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione.

Invero, si ritiene che le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016, sotto il profilo fiscale, non siano volte ad alterare le regole di tassazione dei redditi di lavoro dipendente e il connesso principio di capacità contributiva che comunque attrae nella base imponibile anche le retribuzioni erogate in natura.

3.2 Benefit di cui all'articolo 51, comma 2, del Tuir

L'irrilevanza reddituale dei benefit fruiti in sostituzione di premi o di utili erogati ai dipendenti, in base a quanto già precisato, soggiace ai seguenti limiti:

- l'ammontare massimo delle somme assoggettabili ad imposta sostitutiva;
- gli importi stabiliti per dette utilità dai commi 2 e dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir.

Le remunerazioni premiali agevolate possono essere sostituite da uno o più beni e servizi indicati nei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del Tuir, tenuto conto delle modifiche normative allo stesso articolo 51, già esaminate.

Ad esempio, il lavoratore può chiedere al proprio datore di lavoro di versare il premio di risultato o gli utili assoggettabili ad imposta sostitutiva, ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale ai sensi della lettera a) dell'articolo 51 del Tuir, eventualmente in aggiunta ai contributi già versati dal datore di lavoro o dallo stesso dipendente.

In ragione del comma 182 in esame, tale versamento aggiuntivo potrà avvenire in esenzione di imposta entro un importo massimo lordo di euro 2.000, ovvero di euro 2.500. Conseguentemente, la parte di premio destinata alla medesima finalità eccedente tali importi concorrerà alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. L'esenzione dei contributi opererà, inoltre, nel limite complessivo di euro 3.615,20 previsto dalla richiamata lettera a). Ad esempio, se ai sensi della lettera a) sono versati alla cassa avente esclusivamente fine assistenziale contributi per euro 3.000, il premio agevolato può essere convertito in contributi esenti per un ammontare non eccedente euro 615,20.

Il lavoratore può sostituire il premio di risultato, nel limite di 2.000/2.5000 euro, con prestazioni sostitutive del servizio di mensa, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir. In tali ipotesi, la conversione dei premi di risultato in buoni pasto - con quota esente giornaliera fino ad euro 5,29 se in formato cartaceo, ovvero fino ad euro 7 se in formato elettronico – deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste al riguardo dal Dpr 5 ottobre 2010, n. 207, unitamente ai chiarimenti illustrati dalla scrivente con precedenti documenti di prassi (tra l'altro, circolare 326 del 1997 e ris. n. 63 del 2005). Analogamente, in caso di sostituzione del premio con l'indennità sostitutiva di mensa, devono essere rispettati le condizioni e i limiti previsti dalla citata lettera c) dell'articolo 51 (cfr., anche, circolare 326 del 1997 e risoluzione n. 41 del 2000).

In relazione ai servizi di trasporto collettivo di cui alla lettera d), l'esenzione da imposta può riguardare gli abbonamenti annuali ai mezzi di trasporto pubblico, per la tratta abitazione/luogo di lavoro e viceversa, a condizione che risultino rispettate le indicazioni fornite dall'amministrazione finanziaria con i documenti di prassi e, in particolare, con la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997. I servizi di trasporto non contemplati dalla lettera d), richiesti in sostituzione del premio agevolato, possono essere detassati ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51, nel limite di euro 258, 23.

La sostituzione, in esenzione di imposta, del premio di risultato agevolabile con azioni, può avvenire ai sensi della lettera g), entro il limite di valore non eccedente complessivamente nel periodo d'imposta, euro 2.065,83. Pertanto, nell'ipotesi in cui, ricorrendo il presupposto previsto dal comma 189 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, il premio di risultato, anche sotto forma di partecipazione agli utili, sia di importo non superiore ad euro 2.500, la sua conversione in azioni, al fine della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, non potrà eccedere euro 2.065,83. In caso di superamento di tale ultimo limite, la restante parte di premio agevolabile di euro 434,17 può essere assoggettata a imposta sostitutiva del 10 per cento, solo se erogata in denaro mentre se convertita in azioni deve essere assoggettata ad imposta progressiva, data l'applicabilità dell'imposta sostitutiva ai soli premi in denaro.

Per quanto concerne la lettera h) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir, si ricorda che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, "(…) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste (...)".

Come più volte chiarito, con tale disposizione il legislatore mira ad evitare che il lavoratore debba presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine di fruire di oneri deducibili di cui il datore di lavoro è a conoscenza, avendo effettuato trattenute per gli stessi.

In ragione di ciò il lavoratore può chiedere al datore di lavoro che il proprio premio di risultato sia utilizzato per il sostenimento degli oneri previsti dall'articolo 10, comma 1, del Tuir, alle condizioni e nei limiti ivi indicati.

Ad esempio il lavoratore può chiedere al datore di lavoro di versare il premio di risultato al fondo di previdenza complementare di cui alla lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del Tuir, cui risulta iscritto il dipendente, oppure al coniuge separato, a titolo di assegno alimentare.

In tali ipotesi, le medesime somme se fossero corrisposte al lavoratore e da questo versate al fondo di previdenza o al coniuge costituirebbero oneri deducibili ai sensi dell'articolo 10, lettera e-bis) o lettera d), e come tali non concorrerebbero alla formazione del suo reddito imponibile. Conseguentemente tale ipotesi è soggetta ai limiti di esenzione previsto per l'onere ma non anche al limite di esenzione previsto per la sostituibilità dei premi di risultato.

Ad esempio in caso di premio di risultato di euro 4.000, convertito in contributi alla previdenza complementare, euro 2000 sono detassati ai sensi del comma 184, ed euro 2000 sono dedotti dal reddito complessivo ai sensi della lettera e-bis) dell'articolo 10 del Tuir, o non concorrono al reddito ai sensi della lettera h) dell'articolo 51 del Tuir.

Infine, stante la formulazione del citato comma 184, il dipendente può chiedere di sostituire il premio di risultato con "(…) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 (euro 258,23, ndr) (…)". Per l'individuazione delle condizioni di applicazione della disposizione e del valore dei predetti beni ceduti e dei servizi prestati si rinvia ai chiarimenti forniti nei precedenti paragrafi.

4. Modalità di applicazione dell'agevolazione

4.1 Adempimenti del sostituto d'imposta e del dipendente

L'applicazione del regime agevolato da parte del sostituto d'imposta costituisce la regola, "salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro" (articolo 1, comma 183).

Tale applicazione presuppone la previa verifica da parte del datore di lavoro del rispetto del limite di 50.000 euro di reddito del lavoratore alle sue dipendenze che, ai sensi del comma 186, deve essere riferito al precedente periodo d'imposta e includere anche le erogazioni premiali assoggettate ad imposta sostitutiva.

Il sostituto d'imposta, se ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, applica direttamente l'imposta sostitutiva mentre, se non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, applica l'imposta sostitutiva a condizione che il beneficiario attesti "(…) per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno" (articolo, 1 comma 186), come indicato dalle istruzioni di prassi fornite, in passato, per tale ipotesi (cfr. circolare 11/E del 2013).

Il datore di lavoro se accerta ex post che la retribuzione rientra nei presupposti richiesti per l'agevolazione può applicare l'imposta sostitutiva e recuperare le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio.

Il datore di lavoro, nella determinazione del premio deve computare, per espressa previsione di legge e come già precisato (v. *supra* par. 1.2) "(…) il periodo obbligatorio di congedo di maternità".

Il sostituto deve indicare separatamente nella certificazione unica la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l'importo di quest'ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente.

Per quanto concerne il lavoratore, come chiarito con circolare n. 11 del 2013, questi è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell'ipotesi in cui nell'anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente di importo superiore a euro 50.000 o se nell'anno di corresponsione degli emolumenti abbia percepito somme già assoggettate ad imposta sostitutiva ai fini della verifica del limite dei premi agevolabili.

Il dipendente, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro la eventuale rinuncia al regime agevolato. Da tale rinuncia consegue che l'intero ammontare delle somme in questione, erogate nel periodo d'imposta, concorre alla formazione del reddito complessivo. In assenza della rinuncia scritta del prestatore di lavoro, il sostituto d'imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, procede ad applicare l'imposta sostitutiva. Tuttavia, se il sostituto d'imposta rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia da parte del lavoratore, può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente (cfr. circolare n. 11/E del 2013).

Il lavoratore, in sede di dichiarazione dei redditi, deve far concorrere al reddito complessivo i redditi che, nonostante l'assenza dei presupposti richiesti, siano stati assoggettati ad imposta sostitutiva. Il dipendente può utilizzare, inoltre, la dichiarazione dei redditi per applicare il regime che risulti per lui più favorevole. In particolare può assoggettare a tassazione ordinaria le somme in questione se il datore di lavoro vi abbia applicato l'imposta sostitutiva o, viceversa, applicare l'imposta sostitutiva se, pur sussistendone le condizioni, il datore di lavoro non vi abbia provveduto (in tal senso cfr. circolari n. 49 del 2008, par. 1.5 e n. 11 del 2013, par. 4).

Come già detto, le modalità di esercizio della facoltà di convertire i premi monetari in benefit, riconosciuta al dipendente dalla contrattazione di secondo livello, è rimessa alla autonomia negoziale.

5. Efficacia temporale delle nuove disposizioni

L'articolo 7, comma 1, del decreto attuativo stabilisce l'applicazione delle nuove disposizioni "alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi".

Il successivo comma 2 detta una disciplina transitoria, in base alla quale "nell'eventualità in cui tali erogazioni si riferiscano a premi di risultato e partecipazione agli utili relativi al 2015, l'applicazione del regime di favore è comunque subordinata al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dal decreto".

Tenuto conto della finalità della disciplina, tesa ad incrementare la produttività delle aziende, nonché dell'entrata in vigore della norma primaria al 1° gennaio 2016, l'applicazione del regime sostitutivo ai premi erogati nelle more della emanazione del decreto può essere riconosciuta laddove via sia una sostanziale corrispondenza delle previsioni contenute nel contratto aziendale o territoriale ai criteri di misurazione statuiti dal decreto stesso. In tale evenienza, l'azienda, sussistendo le condizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, potrà procedere in sede di conguaglio alla rideterminazione dell'imposta. Al fine di consentire l'applicazione del regime di favore a tali erogazioni, è però necessario che, qualora si faccia riferimento a contratti non ancora depositati, gli stessi siano depositati con la modalità di cui all'articolo 5 del decreto. In caso, invece, di contratti già depositati prima dell'adozione del decreto, il datore di lavoro non sarà tenuto a depositare nuovamente il contratto applicato, ma dovrà indicare nel modulo della procedura telematica i riferimenti dell'avvenuto deposito (data e Dtl in cui sia avvenuto il deposito).

Gli accordi già in essere alla data di pubblicazione del decreto potranno essere integrati per renderli pienamente conformi alle disposizioni della legge n. 208 del 2015 e del decreto, con effetti a partire dall'anno 2016. In questi casi, l'accordo integrativo dovrà essere depositato entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità cui all'articolo 5 del decreto.

È possibile, peraltro, che contratti già sottoscritti ed in corso di efficacia non prevedano né la distribuzione di utili al dipendente né gli attribuiscano un potere di scelta in ordine alla possibilità di sostituire il premio con benefit. Ove detti contratti collettivi aziendali o territoriali vengano successivamente integrati con tali previsioni, possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva gli utili erogati successivamente all'avvenuta integrazione e possono essere esentati da imposizione – entro i limiti ed alle condizioni in precedenza rappresentate - i benefit erogati in data successiva alla predetta integrazione.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Contratto a termine - Trasformazione

- CASSAZIONE sez. lav. 12 gennaio 2015, n. 262 (da Dir.&Prat. Lav. n. 1/16, pag. 62). **In caso di trasformazione in unico rapporto a tempo indeterminato di più contratti a termine per effetto dell'illegittima apposizione del termine, l'indennità risarcitoria, dovuta ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 183, ristora il pregiudizio subito dal lavoratore, comprendendo tutti i danni causati dalla perdita del lavoro per l'illegittima apposizione del termine con riferimento agli intervalli non lavorati fra l'uno e l'altro rapporto a termine; al contrario, i periodi lavorati, una volta inseriti nell'unico rapporto a tempo indeterminato, fanno parte dell'anzianità lavorativa e vanno considerati ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.**

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Assenza per malattia - Licenziamento

- CASSAZIONE sez. lav. 13 gennaio 2015, n. 344 (da Dir.&Prat. Lav. n. 1/16, pag. 63). **Costituisce giustificato motivo soggettivo di licenziamento il comportamento del lavoratore che, pur non essendo regolarmente in servizio a causa di malattia, risulti assente dal proprio domicilio durante le fasce orarie di controllo e consenta al coniuge di fare un uso abnorme dell'auto aziendale per lunghe percorrenze.**

l'Informatore
Commercio Turismo Servizi Professioni
n. 277 - settembre 2016
anno LVIII
Organo d'informazione e documentazione di Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza
DIRETTORE RESPONSABILE
Marco Barbieri

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 47/49
20121 Milano

PROPRIETA'
Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza

EDITRICE
Promo.Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 47/49
20121 Milano

PER LA PUBBLICITA'
marketing@unione.milano.it
Tel. 02 7750 372

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano
n. 4255 del 26-2-1957

Una copia euro 0,568

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

	Paga base (1/6/2016)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
Livello	Euro	Euro	Euro
Quadro	1827,19+260,76*	540,37	25,46
I	1645,94	537,52	24,84
II	1423,72	532,54	22,83
III	1216,89	527,90	21,95
IV	1052,46	524,22	20,66
V	950,86	521,94	20,30
VI	853,68	519,76	19,73
VII	730,86+5,16	517,51	19,47

** Dal 1° gennaio 2013 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. L'importo passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro.*

APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo Euro
Bergamo	10,33
Brescia	8,78
Como	7,75
Cremona	2,07
Lecco	7,75
Lodi	11,36
Mantova	2,07
Milano	11,36
Pavia	2,07
Sondrio	2,07
Varese	7,75

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/6/2016)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	993,48	530,04	15,49
II	832,49	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.542,04	542,70	5,18	2.089,92
Q.B	1.392,49	537,59	5,18	1.935,26
I	1.261,54	536,71	4,18	1.802,43
II	1.112,00	531,59	7,43	1.651,52
III	1.021,85	528,26	3,36	1.553,47
IV	937,75	524,94	3,72	1.466,41
V	849,38	522,37	3,63 *	1.375,38
VI S	798,37	520,64	5,97	1.324,98
VI	779,81	520,51	5,97	1.306,29
VII	700,05	518,45	6,87	1.225,37

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.536,36	542,19	5,18	2.083,73
Q.B	1.387,33	537,12	5,18	1.929,63
I	1.256,38	536,24	4,18	1.796,80
II	1.107,61	531,20	7,43	1.646,24
III	1.017,98	527,91	3,36	1.549,25
IV	934,39	524,64	3,72	1.462,75
V	846,28	522,09	3,63 *	1.372,00
VI S	795,53	520,38	5,97	1.321,88
VI	776,97	520,25	5,97	1.303,19
VII	697,47	518,22	6,87	1.222,56

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescriventista, magazziniere comune, centralinista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.
N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%
(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%
(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

Dipendenti da strutture alberghiere - Federalberghi - Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/4/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.210,16	75,00	2.285,16
B	2.046,20	70,00	2.116,20
1	1.906,44		1.906,44
2	1.742,47		1.742,47
3	1.643,37		1.643,37
4	1.550,69		1.550,69
5	1.454,28		1.454,28
6 s	1.398,37		1.398,37
6	1.378,55		1.378,55
7	1.291,81		1.291,81

Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) - Federalberghi e da campeggi (numero di presenze - licenza non superiore a 1200) - Faita - Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/4/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.196,97	75,00	2.271,97
B	2.034,21	70,00	2.104,21
1	1.894,45		1.894,45
2	1.732,29		1.732,29
3	1.634,37		1.634,37
4	1.542,89		1.542,89
5	1.447,07		1.447,07
6 s	1.391,76		1.391,76
6	1.371,95		1.371,95
7	1.285,81		1.285,81

Dipendenti da impianti e attività sportive profit e no profit - Lavoratori qualificati

Livello	Retribuzione nazionale conglobata (22/12/2015)	Elemento distinto della retribuzione	Maggiorazione retribuzione lavoratori assunti ante 23/12/2015	Scatti di anzianità (1/7/1992)
	Euro	Euro	Euro	Euro
Quadro	1.716,37 + 60 (*)	4	70,6	28,92
I	1.635,12	4	65,9	27,89
II	1.488,04	3,5	57,3	26,34
III	1.341,30	3,5	48,8	24,79
IV	1.229,82	3,5	42,3	23,24
V	1.158,94	3	38,2	22,72
VI	1.093,06	3	34,4	21,69
VII	1,007,51	3	29,4	20,66

(*) Indennità di funzione

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.449.43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.333,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.7.2004	185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.230,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2005	103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.023,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2008	155,00
Totale	3.755,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Totale	3.600,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012

Minimo contrattuale dall'1.4.2012	3.735
Totale	3.735,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013

Minimo contrattuale dall'1.7.2013	3.890
Totale	3.890,00

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013[1]

Tabella 2: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF ridotta [5] (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti[2]	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 [3]	0,18 [3]	0,18 [3]	0,18 [3]
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 [3]	0 [3]	0 [3]	0 [3]
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 [3]	0 [3]	0 [3]	0 [3]
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		**17,45**	**36,12**	**36,12**	**33,68**	**33,68**
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni [4]		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		**5,84**	**9,19**	**9,19**	**9,19**	**9,19**
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013[1]

Tabella 1: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF intera (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

Agenzie di viaggio e turismo fino a 50 dipendenti (CSC 7.04.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti[2]	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 [3]	0,68 [3]	0,68 [3]	0,68 [3]
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		**17,45**	**38,17**	**38,17**	**35,73**	**35,73**
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni [4]		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		**5,84**	**9,19**	**9,19**	**9,19**	**9,19**
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013[1]

Tabella 3: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera (CSC 7.01.XX e 7.02.XX) Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti (CSC 7.04.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti[2]	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
ASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	**1,31**	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	**0,30**	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 [3]	0,68 [3]	0,68 [3]	0,68 [3]
CIG straordinaria		**0,90** [6]	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		**18,35**	**39,37**	**39,37**	**36,93**	**36,03**
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni [4]		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		**6,44**	**9,49**	**9,49**	**9,49**	**9,19**
Contributo **ASCOM**		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo **COVELCO**		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013[1]

Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta [5] (CSC 7.01.XX e 7.02.XX)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti[2]	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
ASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	**1,31**	0,18 [3]	0,18 [3]	0,18 [3]	0,18 [3]
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	**0,30**	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0[3]	0[3]	0[3]	0[3]
CIG straordinaria		**0,90** [6]	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0[3]	0[3]	0[3]	0[3]
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		**18,35**	**37,32**	**37,32**	**34,88**	**33,98**
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni [4]		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		**0,30**	0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		**6,44**	**9,49**	**9,49**	**9,49**	**9,19**
Contributo **ASCOM**		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo **COVELCO**		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013[1]

Tabella 5: Pubblici esercizi – CUAF intera (CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti[2]	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 [3]	0,68 [3]	0,68 [3]	0,68 [3]
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		**17,45**	**38,94**	**38,94**	**35,73**	**35,73**
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni [4]		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		**5,84**	**9,19**	**9,19**	**9,19**	**9,19**
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013[1]

Tabella 6: Pubblici esercizi – CUAF ridotta [5] (CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti[2]	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 [3]	0,18 [3]	0,18 [3]	0,18 [3]
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 [3]	0[3]	0 [3]	0[3]
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 [3]	0 [3]	0 [3]	0 [3]
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		**17,45**	**36,89**	**36,89**	**33,68**	**33,68**
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni [4]		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		**5,84**	**9,19**	**9,19**	**9,19**	**9,19**
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013 (note)

1) **Per i lavoratori non a tempo indeterminato**, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti dal 1.1.2013, **è dovuto un contributo addizionale ASPI pari all'1,4%** (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contribto addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, senza limiti di scadenza temporale.

2) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, l'aliquota a loro carico è ridotta di
   - 8,5 punti nel primo anno
   - 7 punti nel secondo anno.

   Per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1.1.2012 - 31.12.2016 lo sgravio è totale nei primi tre anni (è dovuto unicamente il contributo dell'1.61% per finanziare l'ASPI).

3) A decorrere dal 1.2.2001 l'esonero dall'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro è pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo CUAF inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). L'esonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti percentuali.

   A decorrere dal 1.1.2006 l'esonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989 è aumentata nella misura di un punto percentuale. (Art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005).

   CUAF intera 2,48 – 1,80 = 0,68

CUAF ridotta	0,43 – 0,43 = 0
MATERNITA'	0,24 – 0,24 = 0
DISOCCUPAZIONE	1,31 – 1,13 = 0,18
	1,80

4) A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per l'anno 2016 è pari a euro 46.123,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (Art. 3-ter della legge n. 438/1992).

5) Hanno diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.) a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974).

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali Inail - Anno 2015 [1,2]

	Tempo pieno		Tempo parziale	
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile		€ 7,15 orario	
	Fino al 30 giugno 2015	Dal 1° luglio 2015	Fino al 30 giugno 2015	Dal 1° luglio 2015
Dirigente (retribuzione convenzionale)	€ 100,06 giornaliera € 2.501,53 mensile	€ 100,26 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 12,51	€ 12,53

Minimali Inps - Anno 2016 [2]

	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile	€ 7,15 orario
Dirigenti	€ 131,89 giornaliero € 3.429,14 mensile	€ 19,74 orario

[1] Circolare Inail n. 72 del 3 settembre 2015

[2] Circolare Inps n. 11 del 27 gennaio 2016

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità

Retribuzione di riferimento (1/1/2016)	Limite massimo	Riduzione contributiva
Fino a € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive	€ 971,71 mensili	5,84%
Oltre € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1.167,91 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.965,60 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,80%	1%	14,45%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 7.965,60 t. 1.991,42 m. 663,80	592,25 148,06 49,35	8.557,85 2.139,46 713,15
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,84%	1%	14,49%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 7.989,36 t. 1.997,34 m. 665,78	592,20 148,05 49,35	8.581,56 2.145,39 715,13
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,87%	1%	14,52%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 8.007,12 t. 2.001,78 m. 667,26	592,25 148,06 49,35	8.599,37 2.149,84 716,61
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,91%	1%	14,56%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 8.030,85 t. 2.007,71 m. 669,23	592,25 148,06 49,35	8.623,09 2.155,77 718,59
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,95%	1%	14,60%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 8.054,53 t. 2.013,63 m. 671,21	592,25 148,06 49,35	8.646,78 2.161,69 720,56
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,80%	1%	6,70%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 3.375,79 t. 843,94 m. 281,31	592,25 148,06 49,35	3.968,04 992,01 330,67
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,84%	1%	6,74%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 3.399,48 t. 849,87 m. 283,29	592,20 148,05 49,35	3.991,68 997,92 332,64
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,87%	1%	6,77%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 3.417,24 t. 854,31 m. 284,77	592,25 148,06 49,35	4.009,49 1.002,37 334,12
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,91%	1%	6,81%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 3.440,94 t. 860,23 m. 286,74	592,25 148,06 49,35	4.033,19 1.008,29 336,09
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,95%	1%	6,85%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 3.464,63 t. 866,16 m. 288,72	592,25 148,06 49,35	4.056,88 1.014,22 338,07
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,41%	1,87%	9,78%	45.940,00 annui	1.1.2011	a. 3.633,84 t. 908,46 m. 302,82	859,08 214,77 71,59	4.492,92 1.123,23 374,41
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,46%	1,87%	9,83%	45.940,00 annui	1.1.2014	a. 3.656,82 t. 914,20 m. 304,73	859,08 214,77 71,59	4.515,90 1.128,97 376,32
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,98
ASS. ANTONIO PASTORE	-	-	-	-	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	–	–	–	–	1.7.1992	a. 129,12 t. 32,28 m. 10,76	129,12 32,28 10,76	258,24 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
	1.6.2011	350	56	406
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399 000000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di e 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 03202000004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini

Tipologia lavoratori	Quota di iscrizione (una tantum)	Contributo mensile	
		Datore di lavoro	Lavoratore [1]
A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
Apprendisti full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----
Apprendisti part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----

[1] Dal 1° gennaio 2014

* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:

- ❑ Bonifico bancario (Banca popolare di Milano);
- ❑ F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).

Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo [1]			
	Quota Tfr	Lavoratore [2]	Datore di lavoro [3]	Decorrenza e periodicità
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale [4]
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% [5]	0,55%	1,55%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.
(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.
(4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it
(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da giugno 2016	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da giugno 2016
Quadri	3,55	**Apprendisti 2a metà**	
1	3,27	2	2,61
2	2,94	3	2,37
3	2,61	4	2,21
4	2,37	5	2,06
5	2,21	6	2,06
6	2,06		
7	1,88	**Operatori di vendita**	
		1a categoria	2,28
Apprendisti 1a metà		2a categoria	2,04
2	2,37		
3	2,21		
4	2,06		
5	1,88		
6	1,88		

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		
A	dal 1°/1/1959	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
	al 31/12/1968	da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
	al 31/12/1976	da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
	al 31/12/1980	da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
	al 31/12/1988	da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E		sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
	dal 1°/1/1989	da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F		sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
	dal 1°/1/2002	da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente) dei contributi
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	e 21.691,00	e 247,90	e 12.395,00	e 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	e 24.548,00	e 248,00	e 14.027,00	e 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	e 24.548,00	e 700,00	e 14.027,00	e 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	e 25.481,00	e 727,00	e 14.561,00	e 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	e 26.603,00	e 759,00	e 15.202,00	e 381,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2010	e 27.667,00	e 789,00	e 15.810,00	e 396,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2012	30.000,00	800,00	20.000,00	400,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2013	32.500,00	824,00	22.000,00	412,00	6,875%+6,875%
Dal 1°/1/2014	35.000,00	834,00	23.000,00	417,00	7,10%+7,10%
Dal 1°/1/2015	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,325%+7,325%
Dal 1°/1/2016	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,55%+7,55%

** Da aggiornare annualmente in base all'indice Istat*

Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali

Provvigioni annue	Aliquota contributiva dal 1.1.2016
Fino a euro 13.000.000,00	4%
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00	2%
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00	1%
Oltre euro 26.000.000,00	0,5%

I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	–
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	–
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	–
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	–
Oltre euro 75.000,00	–	43%	–	–	
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,007	23%	287,50	287,50	–
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	–
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	–
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	–
Oltre euro 6.250,00	–	43%	–	–	–

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dall'1.1.2015

ANNO 2012	
Scaglioni	**Aliquota**
Fino a euro 15.000,00	1,23%
Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	1,58%
Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	1,72%
Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	1,73%
Oltre euro 75.000,00	1,74%

(1) Legge regionale 30.12.2014. n. 36

TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato (dal 1.1.2014)

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.880 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 28.000 €	978 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: 902 € X (28.000 - reddito complessivo) / 20.000
reddito complessivo compreso tra 28.001 e 55.000 €	978 e X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: (55.000 - reddito complessivo) / 27.000 Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: 110 X (reddito complessivo : 15.000) se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: (80.000 - reddito complessivo) / 40.000 Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	1.220 €	figlio di età superiore a 3 anni	950 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni	1.620 €	superiore a 3 anni	1.350 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 e per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

(95.000 - reddito complessivo) / 95.000

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

(80.000 - reddito complessivo) / 80.000

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Assegno per il nucleo familiare

Codice Uniemens	Causale restituzione
F101	Restituz. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
F110	Restituz. assegni nucleo famil. indebiti
Codice Uniemens	**Causale recupero**
H017	Recupero assegni familiari arretrati
H301	Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc
L036	Recupero assegni nucleo familiare arretrati

Malattia

Codice Uniemens	Causale restituzione
E705	Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
E775	Restituzione indennità malattia indebita
E790	Restituzione indennità donatori midollo osseo
E791	Restituzione indennità donatori di sangue
Codice Uniemens	**Causale recupero**
E778	Differenze indennità malattia
S110	Indennità donatori di sangue
S111	Conguaglio differenze per donatori di sangue
S112	Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
S113	Differenza indennità donatori midollo osseo

Maternità

Codice Uniemens	Causale restituzione
E776	Restituzione indennità maternità indebita
E780	Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
M070	Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
Codice Uniemens	**Causale recupero**
D900	Indennità riposi per allattamento arretrati
E779	Differenze indennità maternità già liquidata
L053	Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
L054	Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
L055	Differenza indennità maternità facoltativa
L056	Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
L057	Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6)
L058	Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
L070	Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)

Tabelle codici "Tipi di contribuzione" di uso più frequente per argomento:

Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011

Tipologia di apprendista	Codice Uniemens
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%	J0 (J zero)
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5%	J1
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%	J2
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J3
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J4
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J5

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003

Tipologia	Codice Uniemens	Misura agevolazione
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento economici	A0	Lavoratori esclusi dagli incentivi
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento	B1	Riduzione del 25%
	B2	Riduzione del 40%
	B3	Riduzione del 50%
	B4	Riduzione del 100%
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento	C1	Riduzione del 25%
	C2	Riduzione del 40%
	C3	Riduzione del 50%
	C4	Riduzione del 100%
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento	D1	Riduzione del 25%
	D2	Riduzione del 40%
	D3	Riduzione del 50%
	D4	Riduzione del 100%
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento	E1	Riduzione del 25%
	E2	Riduzione del 40%
	E3	Riduzione del 50%
	E4	Riduzione del 100%
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico assunti con contratto di inserimento	F1	Riduzione del 25%
	F2	Riduzione del 40%
	F3	Riduzione del 50%
	F4	Riduzione del 100%

Agevolazioni per l'assunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi

Tipologia	Codice Uniemens
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	58
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	M8
Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità	
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	75
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	76
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	77
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S5
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S6
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	S7
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	M5
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spett a il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	M6
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	M7

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs

Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	P5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	P6
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	P7
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S1
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S2
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	S3
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	F5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	F6
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	F7

Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi

Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	86
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	S4
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	M4

Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità

Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	82
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	68

Incentivo al reimpiego dei dirigenti

Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi	92

Altri codici di uso comune

00	Nessuna particolarità contributiva
01	Versamento del contributo Ivs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
04	Versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
05	Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
06	Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
07	Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
08	Versamento del contributo per l'indennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
09	Versamento del contributo per l'indennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
10	Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
11	Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
13	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
14	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
35	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
36	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
41	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
42	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
51	Cittadini Usa con opzione per Ivs nel paese di origine
52	Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 863/84

UNIEMENS (Denuncia individuale)

59	Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
66	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001)
67	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
G0	Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
H0	Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005

UNIEMENS (Denuncia aziendale)

Fondo Interprofessionale - Adesione

FITE	FOR.TE
FODI	FON.DIR

Fondo Interprofessionale - Revoca

REDI	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti
REVO	Revoca aia fondi paritetici interprofessionali

Contribuzione assistenza contrattuale

W020	Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali
W030	Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali

Trattamento fine rapporto

CF11	Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
CF30	Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria
PA10	Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
PA20	Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.
PF10	Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria
PF20	Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
PE30	Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
RF01	Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria

Altri

A700	Multe disciplinari
A800	Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi
D100	Interessi differimento
M000	Versamento rata per lavoratori messi in mobilità
M001	Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità
M110	Restituzione incentivo previsto dal programma Pari
M119	Restituzione incentivo programma Pari 2007
M217	Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
M900	Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)
M980	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)
S060	Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Q900	Oneri accessori al tasso legale
Q920	Sanzioni civili
A810	Rest. sanzioni ex L. 146/90
G800	Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
L401	Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito
L402	Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
L405	Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008
L407	Arretrati beneficio Legge 291/2004
L424	Conguaglio incentivo programma Pari 2007
L508	Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96
L601	Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)
L613	Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
L615	Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
N954	Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009

TABELLE VARIE
Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Dicembre	134,5	2,048	3,036
ANNO 2009	Dicembre	135,8	0,966	2,224
ANNO 2010	Dicembre	138,4	1,914	2,936
ANNO 2011	Dicembre	104,0	3,173	3,880
ANNO 2012	Dicembre	106,5	2,403	3,302
ANNO 2013	Dicembre	107,1	0,563	1,922
ANNO 2014	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2015	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2016	Gennaio	99,7	-	0,125
	Febbraio	99,5	-	0,250
	Marzo	99,6	-	0,375
	Aprile	99,6	.	0,625
	Maggio	99,7	-	0,625

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio)	Esente fino a € 46,48 giornaliere	Esente fino a € 77,47 giornaliere	Esente fino a € 46,48 giornaliere	Esente fino a € 77,47 giornaliere
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio	Esente fino a € 30,99 giornaliere	Esente fino a € 51,65 giornaliere	Esente fino a € 30,99 giornaliere	Esente fino a € 51,65 giornaliere
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a€ 25,82 giornaliere
Rimborso altre spese anche non documentabili	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere
Spese di vitto e alloggio	Esente	Esente	Esente	Esente
Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci)	Esente	Esente	Esente	Esente
Ogni altra spesa	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%

CONVENZIONI RISERVATE AI SOCI. AGGIORNAMENTI CONTINUI SUL SITO.

PER LA TUA ATTIVITÀ E LA TUA FAMIGLIA

CONDIZIONI ESCLUSIVE

ESCLUSIVA

NUOVE CONVENZIONI

PROMOZIONI SEMPRE AGGIORNATE

www.unionemilano.it

TUTTO NUOVO, UTILE E SEMPRE CON TE

Unione CONFCOMMERCIO
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

Indice

AMBIENTE

- Conai - Incentivi per la regolarizzazione agevolata delle micro e piccole imprese . . . . . Pag. 53
- Dal rapporto del centro di coordinamento sulla raccolta dei Raee in Italia (prima parte). . . . . Pag 54

POLITICHE ENERGETICHE

- Diritto di recesso da un contratto di fornitura di energia elettrica o gas - Deliberazione 302/2016 . . . . . Pag. 56

In primo piano

Conai - Incentivi per la regolarizzazione agevolata delle micro e piccole imprese

Con riferimento all'iniziativa in oggetto, il Conai ha realizzato (anche per aderire alla richiesta pervenuta da soggetti a vario titolo interessati all'argomento) due video tutorial di meno di 1 minuto destinati alle imprese (il primo) e ai commercialisti/consulenti delle imprese stesse (il secondo).

I video sono stati pubblicati sul sito Conai, ai seguenti link:

- ***http://www.conai.org/video/progetto-conai-tutti-in-regola-imprenditori***
- ***http://www.conai.org/video/progetto-conai-tutti-in-regola-commercialisti***

e anche nella pagina dedicata del sito del Sole24Ore, con il quale è stata avviata un'interessante iniziativa per la promozione della campagna di regolarizzazione agevolata "Tutti in regola".

La realizzazione dei video tutorial dà completezza alla delibera di Conai, in data 23 marzo 2016, nella quale viene approvata una particolare formula incentivante per la regolarizzazione di alcuni obblighi consortili da riservare alle piccole e micro imprese importatrici di merci imballate e/o operanti la selezione/riparazione di pallet in legno. La delibera prevede tra l'altro che:

- le imprese ammesse alla regolarizzazione agevolata potranno definire la posizione versando al Conai il contributo ambientale dovuto dal 1° gennaio 2013 senza interessi di mora, anche mediante rateizzazione fino a 5 anni e senza interessi di dilazione;
- l'iniziativa sia divulgata anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali cui fanno capo le aziende interessate;
- il trattamento agevolato possa essere richiesto dalle imprese interessate, direttamente o tramite associazione di categoria.

L'informativa completa è pubblicata sul sito Conai al seguente link ***http://www.conai.org/wp-content/uploads/2016/04/TUTTI-IN-REGOLA.pdf.***

Il Servizio Ambiente e Politiche Energetiche è a disposizione degli interessati per fornire consulenza e assistenza in materia.

Dal rapporto del centro di coordinamento sulla raccolta dei Raee in Italia (prima parte)

Per il secondo anno consecutivo, nel 2015 si è registrato un aumento dell'8% della raccolta Raee gestita dai sistemi collettivi, che conferma l'andamento positivo dell'anno precedente.

La raccolta complessiva è stata pari a 249.253.916 chili con un incremento di oltre 17 milioni di chilogrammi raccolti rispetto all'anno precedente e un dato medio pro-capite pari a Kg 4,1 di Raee raccolti per abitante.

Il dato positivo è per tutti i raggruppamenti ad eccezione del raggruppamento 3 (Tv e monitor), che segna un –4,86% rispetto al 2014, dato comunque in linea con l'andamento di questo settore negli ultimi anni.

Da segnalare la perfomance del raggruppamento 5 (Sorgenti luminose), che è in aumento del 13,74% rispetto all'anno precedente.

È importante sottolineare che a partire dal 1° gennaio 2016 la raccolta in Italia sarà stimata in termini percentuali sull'immesso sul mercato; secondo il nuovo criterio di valutazione stabilito dal Dlgs 49/2014, si dovrà conseguire un tasso minimo di raccolta pari almeno al 45%, calcolato sulla base del peso totale dei Raee raccolti, conformemente alle previsioni del decreto stesso.

La raccolta dei cinque raggruppamenti

All'interno dei centri di conferimento, i Raee sono raccolti in modo differenziato sulla base di 5 raggruppamenti, che corrispondono alle diverse esigenze di trattamento e di riciclo dei materiali contenuto nei rifiuti.

Nel 2015 il raggruppamento più raccolto risulta essere il numero 1 (Freddo e clima) con oltre 70 mila tonnellate di Raee. Con la sola eccezione del raggruppamento 3 (Tv e monitor), che segna un -4,86 rispetto al 2014, dato giustificato

dalla conclusione del fenomeno di avvio a recupero dei televisori e monitor a tubo catodico, gli altri 4 raggruppamenti fanno registrare, rispetto al 2014, dati in crescita:

- R1 (Freddo e clima) + 9,98%
- R2 (Grandi bianchi) + 18,67%
- R4 (Piccoli elettrodomestici) + 8,71%
- R5 (Sorgenti luminose) + 13,74%

Tenendo conto del rapporto tra raccolta e immissione sul mercato, il quadro che emerge è influenzato da una serie di fenomeni legati alla specifica tipologia di rifiuti.

Bisogna infatti ricordare che non solo la raccolta dei Raee non avviene in modo omogeneo per ciascun raggruppamento, ma anche che esistono logiche specifiche di raccolta in funzione delle caratteristiche dei Raee stessi e del corretto comportamento della popolazione.

La sostituzione del vecchio apparecchio con il nuovo è rilevante soprattutto per quanto riguarda R1 (Freddo e clima) e R2 (Grandi bianchì).

L'elettrodomestico acquistato sostituisce quello vecchio e obsoleto, che diventa quindi Raee. Eppure, a fronte dell'immesso sul mercato, la raccolta di R1 differisce di molto da quella R2 e i tassi di ritorno passano dal 43,50% di frigoriferi, condizionatori e congelatori, in aumento rispetto all'anno precedente, al 23,87% di lavatrici, lavastoviglie, cappe etc.

Questo vuol dire che, mentre una buona porzione delle apparecchiature refrigeranti, una volta diventati Raee percorre la strada corretta (centri di raccolta e sistemi collettivi per poi essere trattata in modo appropriato), ciò non accade per il raggruppamento 2 che può percorrere filiere informali non garantendo quindi un corretto trattamento.

Ancor più il tasso di ritorno diminuisce drasticamente se si analizza il raggruppamento 4 (Piccoli elettrodomestici), che risulta il più basso in assoluto tra tutte le tipologie di Raee, fermandosi solo al 14,60%.

Ciò è dovuto al fatto che alcune delle apparecchiature appartenenti al raggruppamento vengono tenute in casa anche dopo la loro sostituzione (ad esempio: cellulari, laptop o giochi elettronici), e spesso, inoltre, a causa delle ridotte dimensioni, le apparecchiature vengono gettate in maniera non specifica, perdendo così la possibilità di riciclo e aumentando il rifiuto indifferenziato.

Bisogna, tuttavia, notare che per il raggruppamento 4 è fortissima la correlazione tra la presenza sul territorio del centro di coordinamento e quantitativi raccolti.

In pratica, quanto più è semplice per i cittadini accedere a un luogo in cui conferire i piccoli elettrodomestici, tanto più essi sono invogliati a farlo correttamente.

A questa linea di pensiero si è ispirato il legislatore, prima europeo e poi italiano, con l'introduzione del cosiddetto "1 contro 0", da praticarsi presso gli esercizi commerciali (con oltre 400 mq di superficie) e finalizzato proprio a favorire l'incremento della raccolta di questo raggruppamento.

Per quanto riguarda la raccolta del raggruppamento 3 (Tv e monitor), occorre ricordare che negli anni recenti c'è stato il passaggio degli apparecchi a tubo catodico a quelli con schermo piatto, a motivo dell'introduzione del digitale terrestre.

Il calo del 4,86% nel 2015 rispetto al dato del 2014 segna una ulteriore diminuzione della raccolta rispetto all'anno precedente, ma rappresenta un dato comunque in linea con l'andamento di questo settore negli ultimi anni.

Altro raggruppamento che desta interesse è quello relativo alle sorgenti luminose (R5) che, pur rimanendo il meno raccolto in termini di peso, è quello che ha registrato gli incrementi più significativi.

Proseguendo l'andamento positivo dell'anno passato, nel 2015 la raccolta è aumentata di un ulteriore 13,74%.

Alla raccolta presso i centri di raccolta per questa tipologia di rifiuti, si aggiungono le raccolte volontarie svolte da alcuni sistemi collettivi presso gli installatori.

I quantitativi trattati complessivamente e in modo volontario dal consorzio Ecolamp e dal consorzio Ecolight sono pari a 1237 tonnellate, per un totale complessivo di sorgenti luminose avviate correttamente a riciclo che raggiunge le 2687 tonnellate.

Diritto di recesso da un contratto di fornitura di energia elettrica o gas Deliberazione 302/2016

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha pubblicato la delibera 302/2016 che, in attuazione della direttiva europea 2009/72/Ce e 2009/73/Ce, riduce a tre settimane le tempistiche per cambiare il fornitore di energia.

Il provvedimento si applica obbligatoriamente, a partire dal 1° gennaio 2017, ai seguenti contratti:

- elettricità: utenze domestiche e utenze non domestiche alimentate in bassa tensione;
- gas: utenze domestiche e non domestiche, purché limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc

Per effetto di tale delibera - e congiuntamente a quelle inerenti le procedure di attivazione di un contratto (cosiddetto switching) definite dalla disciplina di cui alle deliberazioni 258/2015/R/com e 487/2015/R/eel - a seguito della firma di un nuovo contratto di fornitura nei primi giorni del mese N si potrà passare con il nuovo fornitore a partire dal 1° giorno del mese N+1.

Nel dettaglio, il provvedimento prevede che il cliente finale possa esercitare il diritto di recesso per cambio fornitore, in qualsiasi momento, rilasciando al nuovo fornitore (1) apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto col venditore uscente.

Pertanto, affinché si possa perfezionare il recesso da un contratto, il venditore uscente dovrà ricevere la relativa comunicazione, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore.

Il modulo per il recesso dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- il Pod/Pdr identificativo del punto di prelievo;
- i dati identificativi del cliente finale;
- la data di cambio venditore;
- i dati identificativi della controparte commerciale.

È importante compilare il campo “la data di cambio venditore” se si vuole che venga rispettata la tempistica del recesso.

Con la nuova delibera, che abroga la precedente delibera n. 144/07, l'Autorità ha puntualizzato, su esplicita richiesta di Confcommercio, che il diritto di recesso non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura, e che eventuali clausole in tal senso si considerano non apposte.

Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare venditore, ma ai fini della cessazione della fornitura, il termine di preavviso del diritto di recesso del cliente finale non potrà essere superiore a un mese. In questo caso, il recesso è esercitato direttamente dal cliente finale. Anche il venditore, operante nel libero mercato e qualora previsto nel contratto di fornitura, ha diritto di recedere con un termine di preavviso non inferiore a sei mesi. Il diritto di recesso deve essere manifestato dal venditore in forma scritta.

Nota

(1) *Ciò sta a significare che il recesso è gestito obbligatoriamente dal fornitore entrante nell'ambito della modulistica connessa con la stipula del nuovo contratto di somministrazione di energia elettrica e gas.*

Indice

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

- Assegnazione e cessione di beni ai soci – Trasformazione in società semplice – Estromissione dei beni dell'imprenditore individuale – Chiarimenti – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26 del 1° giugno 2016. . . . . **Pag. 57**
- Iva – Prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici – Territorialità – Regime speciale del Moss – Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 26 maggio 2016 n. 22/E. . . . . **Pag. 65**
- Lavoratori impatriati – Opzione per il regime agevolativo – Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2016 – Disposizioni attuative – Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016. . . . . **Pag. 74**
- Studi di settore – Periodo di imposta 2015 – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24 del 30 maggio 2016. . . . . **Pag. 75**
- Interpello sui nuovi investimenti – Chiarimenti – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25 del 1° giugno 2016. . . . . **Pag. 80**
- Fatturazione elettronica "B2B" – Fase di sperimentazione – Documentazione tecnica per l'utilizzo del "Sistema di interscambio" (Sdi). . . . . **Pag. 84**
- Convegno de *Il Sole 24 Ore* per i 130 anni del Catasto – Chiarimenti – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 13 giugno 2016. . . . . **Pag. 85**
- Studi di settore – Nuove informazioni contenute nel cassetto fiscale – Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2016. . . . . **Pag. 87**
- Adempimento collaborativo – Interpello – Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2016. . . . . **Pag. 87**
- Credito di imposta – Imprese dell'esercizio cinematografico – Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2016 – Codice tributo – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 24 giugno 2016. . . . . **Pag. 89**
- Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo – Studi di settore – Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2016 – Collaborazione coordinata e continuativa – Cessazione rapporto – Mancata tassazione ordinaria della quota eccedente il milione di euro – Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2016 – Varie categorie reddituali – Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 giugno 2016. . . . . **Pag. 90**
- Redditi derivanti da utilizzo beni immateriali – Termine per la presentazione o integrazione della documentazione – Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2016 . . . . . **Pag. 92**
- Distributori automatici – Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri – Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini – Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016. . . . . **Pag. 93**
- Fatturazione elettronica B2B – Applicazione gratuita dell'Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa del 1° luglio 2016. . . . . **Pag. 94**

In primo piano

Assegnazione e cessione di beni ai soci Trasformazione in società semplice Estromissione dei beni dell'imprenditore individuale - Chiarimenti Circolare n. 26 dell'Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2016

Forniti importanti chiarimenti in merito alla disciplina dell'assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell'estromissione dei beni dell'imprenditore individuale.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 26 del 1° giugno 2016, recante: "Disciplina dell'assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell'estromissione dei beni dell'imprenditore individuale".

Si ricorda che la Legge di stabilità 2016 ha introdotto:

- un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni;

- la possibilità per gli imprenditori individuali di procedere all'esclusione/estromissione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa mediante il pagamento di una imposta sostitutiva (vedi ns. circ. n. 158/2015).

Con la circolare in esame l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti, di seguito illustrati.

ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

PARTE I – Disciplina ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap

Ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione

Possono effettuare l'assegnazione o la cessione, in regime agevolato, le seguenti società residenti nel territorio dello Stato:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- le società di armamento;
- le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali.

Con riferimento ai soci, invece, la circolare in esame evidenzia che:

- solo i soci che rivestivano tale qualifica alla data del 30 settembre 2015 possono fruire delle agevolazioni previste dalla disposizione in esame.
- il subentro dell'erede nella qualità di socio, successivamente alla predetta data del 30 settembre 2015, non è di ostacolo alla possibilità anche per quest'ultimo di fruire della agevolazione in esame.
- l'agevolazione è applicabile anche nei casi in cui le azioni o quote dell'effettivo socio siano intestate a società fiduciarie.

Nei casi di fusione (propria o per incorporazione) o di scissione (totale o parziale), la società incorporante, risultante dalla fusione, e le società beneficiarie delle scissioni possono procedere all'assegnazione dei beni, anche nei confronti dei soci delle società incorporate, fuse o scisse.

Ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione

Il momento dell'assegnazione o della cessione dei beni deve essere individuato in quello in cui l'atto d'assegnazione viene effettuato e non in quello della delibera che dispone l'assegnazione medesima, anche nei casi di beni concessi in uso ai lavoratori dipendenti.

Detta assegnazione, inoltre, deve riguardare l'intera proprietà e non un singolo diritto sul bene.

Non è sindacabile il cambiamento di destinazione d'uso per acquisire lo status di bene agevolabile, anche se effettuato in prossimità della data di assegnazione, dalla quale deriva un legittimo risparmio di imposta, in quanto tale azione deve intendersi come scelta preordinata all'esercizio di una facoltà prevista dal legislatore.

Sono agevolabili:

- i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'impresa;

- gli immobili che, pur concorrendo alla determinazione del reddito d'impresa che la società consegue, si caratterizzano per il fatto di costituire beni oggetto dell'attività d'impresa e di essere suscettibili di produrre un loro autonomo reddito attratto al reddito d'impresa (quali, in generale, gli immobili locati a terzi).
- i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l'attività propria dell'impresa.

Non rientrano, invece, tra i beni assegnabili o cedibili in modo agevolato i singoli diritti, quali quelli reali afferenti i beni medesimi (es., usufrutto, nuda proprietà) ovvero quelli edificatori.

Nell'ipotesi di società in fase di liquidazione, gli immobili possono rientrare nel regime agevolato in esame.

Nel caso in cui, accanto ad un'attività di gestione passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi ad una pluralità di immobili (che consente l'assegnazione/cessione agevolata), si ponga in essere un'attività consistente nell'esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso (come nel caso di villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali), gli immobili vanno considerati quali beni "utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa" e, quindi, esclusi dalla disciplina agevolata in esame.

Determinazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva

L'agevolazione in esame, per il caso di assegnazione dei beni ai soci, prevede l'assolvimento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari all'8 per cento ovvero al 10,5 per cento per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione.

L'aliquota dell'8 per cento troverà applicazione anche per le società costituite da meno di tre anni, nel caso in cui sussistano cause di esclusione o di disapplicazione automatica della disciplina delle società di comodo, nel caso in cui sia stata presentata istanza di interpello disapplicativo, oppure, infine, nel caso in cui vi sia stata una risposta negativa ma vengono fornite in sede di dichiarazione dei redditi le indicazioni "sostitutive".

Tale imposta si applica sulla plusvalenza, derivante dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Il valore normale dei beni immobili può essere determinato in misura non inferiore a quello del valore normale o di quello catastale, risultante dall'applicazione, all'ammontare delle rendite, dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall'art. 52, comma 4, Testo Unico dell'imposta di registro.

Viene ritenuto ammissibile, quindi, l'individuazione del predetto valore a un livello intermedio fra il valore di mercato e quello catastale.

Nei casi di specie, trova applicazione la cosiddetta "valutazione automatica", secondo cui non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili il quale è dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a 75 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 100 volte il reddito risultante in catasto.

Per quanto riguarda, invece, i beni mobili iscritti in pubblici registri, il valore normale deve essere individuato in base alle ordinarie disposizioni (art. 9, co. 3, Tuir).

L'altro elemento da considerare, per la determinazione della base imponibile, è costituito dal costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato, con cui va confrontato l'importo del valore normale così come determinato, il quale deve essere determinato al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti.

Con riferimento, invece, al caso di cessioni di beni che danno luogo a ricavi (cosiddetti beni-merce), nell'ipotesi in cui questi non siano valutati dalla società in base al metodo del "costo specifico", il costo fiscalmente riconosciuto va determinato facendo riferimento alla situazione di magazzino redatta alla data di assegnazione.

L'agevolazione in esame può essere usufruita anche nell'ipotesi in cui la base imponibile, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva, sia pari a zero e la minusvalenza non sia deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Con riferimento alla diversa ipotesi agevolativa della cessione dei beni, la circolare evidenzia che il corrispettivo della cessione assume rilievo soltanto quando lo stesso è pari o superiore al valore normale, costituito dal corrispettivo pattuito per la cessione, a prescindere dal valore normale eventualmente utilizzato dalla società cedente ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva.

Il versamento dell'imposta sostitutiva

Le società, che si avvalgono delle agevolazioni in esame, devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017.

L'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell'assegnazione agevolata e, in tal caso, l'imposta sostitutiva non versata verrà iscritta a ruolo.

Effetti dell'operazione di assegnazione nei confronti dei soci assegnatari - La tassazione del socio

Il pagamento dell'imposta sostitutiva, operato dalla società, risulta definitivo e liberatorio per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione.

Per il socio di società di capitali, nel caso di distribuzione di riserve di utili, sui percettori del dividendo opera un autonomo prelievo pari:

1. per i soggetti Ires, al 5 per cento degli utili percepiti;
2. per i soggetti Irpef, al 49,72 per cento degli utili percepiti.

Per quanto riguarda il socio delle società di persone, invece, l'applicazione delle ordinarie regole di tassazione per trasparenza in capo ai soci comporta che il pagamento dell'imposta sostitutiva rende definitiva e liberatoria la tassazione in capo ai soci assegnatari.

Per il socio assume rilevanza, ai fini della tassazione, il valore (normale o catastale) preso a riferimento dalla società per la determinazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.

In caso di assegnazione dei beni con contestuale accollo dei debiti da parte del socio, il valore da considerare ai fini della rilevanza fiscale deve essere considerato al netto dell'importo dei debiti accollati.

L'assegnazione dei beni ai soci comporta una riduzione del patrimonio netto della società conseguente al trasferimento dei beni dalla sfera patrimoniale della società a quella del socio.

Il riconoscimento, ai fini fiscali, del maggior valore del bene in capo al socio, per effetto del pagamento dell'imposta sostitutiva da parte della società, comporta la rideterminazione del costo della partecipazione.

Quest'ultimo, infatti, dovrà essere incrementato, in primo luogo, del maggior "valore affrancato" e, successivamente, decrementato in conseguenza della fuoriuscita del bene dal patrimonio sociale.

In particolare, il socio assegnatario, prima di operare la riduzione del costo della partecipazione, in misura pari al valore normale del bene assegnato, dovrà incrementare lo stesso costo per la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

Nell'ipotesi in cui il valore del bene assegnato dovesse essere maggiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, incrementato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva, l'eccedenza è soggetta a tassazione nei modi ordinari in capo al socio assegnatario.

In caso di assegnazione agevolata mediante riduzione di riserve di utili, il costo della partecipazione in capo al socio rimarrà inalterato.

In tal caso, la differenza tra il valore normale del bene e la plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva concorrerà al reddito del socio assegnatario secondo i modi ordinari.

PARTE II - Disciplina ai fini dell'Iva e degli altri tributi indiretti

Imposta sul valore aggiunto

Sia le assegnazioni di beni ai soci che le cessioni agevolate costituiscono cessioni di beni ed integrano il presupposto oggettivo ai fini dell'applicazione dell'Iva.

Sono applicabili, anche in tali casi, le disposizioni sull'autoconsumo, laddove prevedono la non applicazione dell'Iva per quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta, come nei casi in cui tali beni non abbiano consentito la detrazione dell'Iva in ragione del loro acquisto presso un soggetto privato, ovvero poiché l'acquisto è

avvenuto prima dell'introduzione dell'Iva nell'ordinamento interno nonché nei casi in cui i beni sono acquistati o importati senza il diritto alla detrazione, neanche parziale, della relativa imposta.

In caso di acquisto dell'immobile senza applicazione dell'imposta, sul quale sono stati eseguiti interventi di riparazione e di recupero edilizio, per i quali, invece, si è provveduto alla detrazione dell'imposta, il contribuente all'atto dell'estromissione di tali beni, dovrà, in relazione all'imposta afferente a tali spese, operare la rettifica della detrazione qualora le stesse siano incrementative del valore dell'immobile e non abbiano esaurito la loro utilità all'atto dell'estromissione.

Rilevano, agli effetti dell'imposta, tutte le assegnazioni o cessioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'Iva addebitatale in via di rivalsa al momento dell'acquisto, dell'importazione o dell'effettuazione degli investimenti.

Viceversa esulano dall'ambito applicativo del tributo le fattispecie di assegnazione o cessione di beni in relazione alle quali era preclusa la detrazione dell'Iva all'atto dell'acquisto.

Determinazione della base imponibile

Non è prevista alcuna agevolazione in materia Iva, nemmeno con riferimento alle modalità di determinazione della base imponibile delle assegnazioni.

Pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile nel caso di assegnazione di beni, occorrerà fare riferimento al criterio costituito dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

Inoltre, ai fini della determinazione dell'imponibile, il prezzo di acquisto non può essere limitato all'importo pagato per acquistare il bene, ma deve comprendere anche tutte le spese sostenute per riparare e completare il bene stesso durante la sua vita aziendale, tenendosi conto del deprezzamento che il bene ha subito nel tempo.

Tale criterio deve ritenersi applicabile anche nelle ipotesi di assegnazione ai soci di beni detenuti in forza di un contratto di leasing per i quali sia stata esercitata l'opzione di acquisto.

Nel casi di cessione di beni ai soci, invece, trattandosi di operazioni effettuate a titolo oneroso, la base imponibile sarà determinata dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente.

Disciplina delle assegnazioni di immobili

Ai fini Iva, le assegnazione degli immobili ai soci sono assoggettate alle regole ordinarie, in base alle quali, l'Iva applicabile dipende dalla natura dell'immobile oggetto di assegnazione, distinguendosi tra fabbricati abitativi, fabbricati strumentali e terreni.

Per individuare gli immobili strumentali, ai fini Iva, occorre far riferimento alla qualifica oggettiva del fabbricato strumentale per natura, in quanto rientrante nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10, indipendentemente dalla effettiva destinazione strumentale all'attività propria dell'impresa.

Per quanto riguarda le assegnazioni dei fabbricati abitativi, da intendersi quelli appartenenti alla categoria catastale A (con esclusione di quelli ricompresi negli A/10), tali assegnazioni sono soggette al regime “naturale” di esenzione da Iva, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

1. assegnazioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero effettuate anche successivamente, nel caso in cui nell'atto di assegnazione l'assegnante abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
2. assegnazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nell'atto di assegnazione l'assegnante/cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

Per le assegnazioni di fabbricati strumentali, costituiscono operazioni imponibili le assegnazioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento.

Per l'assegnazione dei terreni, le assegnazioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria non sono soggette a Iva, mentre le assegnazioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria sono imponibili con aliquota ordinaria.

Imposta di registro

Nel caso di assegnazioni o cessioni di beni ai soci soggette a Iva, trova applicazione il principio di alternatività Iva–registro, in base al quale si applica l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.

Tale principio, tuttavia, trova una deroga per le ipotesi di assegnazioni o cessione di beni immobili ad uso abitativo che rientrano nel regime di esenzione Iva, per le quali trova applicazione l'imposta di registro in misura proporzionale.

In tal caso, tenuto conto della previsione di cui all'articolo 1, comma 119, L n. 208/2016, che stabilisce l'applicazione delle aliquote nella misura dimezzata per le assegnazioni o cessioni soggette ad imposta di registro in misura proporzionale, l'imposta di registro sarà dovuta con le seguenti aliquote:

- 4,5% (in luogo del 9%), per le assegnazioni aventi a oggetto beni immobili in genere;
- 1% (in luogo del 2%), per le assegnazioni aventi a oggetto case di abitazione nei casi in cui ricorrono le condizioni per godere delle agevolazioni prima casa;
- 2%, (in luogo del 4%), per le assegnazioni aventi ad oggetto fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione, nonché aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze.

Le imposte ipotecaria e catastale, sono dovute nella misura fissa di 50 euro, per le prime due ipotesi e in quella di 200 euro per la terza ipotesi.

Per la determinazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di registro, si applicano le regole previste per la determinazione del valore normale nel caso delle assegnazioni.

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE

Disciplina ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap

Le agevolazioni previste per le assegnazioni e le cessioni dei beni ai soci si applicano anche alle società che, entro il 30 settembre 2016, si trasformano in società semplici.

Tuttavia, la trasformazione in società semplice in via agevolata può essere effettuata soltanto se all'atto della trasformazione la compagine sociale è composta dagli stessi soci che erano tali alla data del 30 settembre 2015.

La trasformazione agevolata in società semplice è riservata alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni assegnabili in via agevolata.

Il documento in esame analizza il caso in cui, accanto ad un'attività di gestione che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi ad una pluralità di immobili, si ponga in essere un'attività consistente nell'esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso, come nel caso di villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali.

La prestazione di tali servizi, ad avviso dell'amministrazione finanziaria, può risultare essenziale e determinante, tale da qualificare la società tra quelle per le quali non è applicabile la disciplina della trasformazione agevolata in esame.

Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione della disciplina di trasformazione agevolata e della determinazione della base imponibile, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, valgono le medesime precisazioni già esaminate per il caso di assegnazione o cessione di beni ai soci.

È possibile beneficiare della disciplina in esame anche con riferimento ai casi in cui la società risulti titolare di un diritto reale parziale sui beni e intenda procedere alla trasformazione in società semplice.

Inoltre, i beni che non possono godere dell'agevolazione, in quanto all'atto della trasformazione in società semplice non possiedono le necessarie caratteristiche richieste dalla norma, devono essere assoggettati a tassazione con i criteri ordinari.

Le riserve costituite prima della trasformazione sono da imputare ai soci nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione con conseguente tassazione secondo le ordinarie regole.

Anche nel caso di trasformazione, per la determinazione della base imponibile cui commisurare l'imposta sostitutiva, si applicano le medesime disposizioni relative alle assegnazioni.

Pertanto, le società che si avvalgono delle disposizioni della norma in esame devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017.

Sempre in relazione alle ipotesi di trasformazione, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate, va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

Disciplina ai fini dell'Iva e degli altri tributi indiretti

Ai fini dell'applicazione Iva, dall'ambito di applicazione del tributo sono esclusi i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti.

La società semplice, che ha come oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni, non svolge attività rilevante ai fini dell'Iva, in quanto tale attività non può configurarsi come attività commerciale o agricola.

Pertanto, l'assenza della qualifica imprenditoriale in capo a tale tipo di società semplice comporta che la trasformazione di una società commerciale in una società semplice di mera gestione immobiliare determina la cessazione dell'attività imprenditoriale, configurando un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

L'operazione di trasformazione realizza, pertanto, il presupposto oggettivo dell'Iva e viene assoggettata alle stesse regole delineate in materia di assegnazione di beni ai soci per quanto riguarda sia la qualificazione dell'operazione, sia i criteri di determinazione della base imponibile.

In caso di trasformazione in società semplice entro il 30 settembre 2016, si applica l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.

ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI DALL'IMPRESA INDIVIDUALE

La Legge di stabilità 2016 concede la facoltà agli imprenditori individuali di procedere all'esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, posseduti alla data del 31 ottobre 2015, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva, dell'Irpef e dell'Irap, nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscale.

L'opzione per l'esclusione deve essere esercitata entro il 31 maggio 2016 ed avrà effetti a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016.

Soggetti interessati

Possono avvalersi dell'agevolazione in esame i soggetti che alla data del 31 ottobre 2015 rivestono la qualifica di imprenditore individuale e la conservano fino al 1° gennaio 2016, data a partire dalla quale assume rilevanza l'esclusione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa, nonché le imprese individuali che alle predette date versano in stato di liquidazione.

La facoltà di fruire dell'agevolazione in esame è, invece, preclusa nel caso in cui, alla data del 1° gennaio 2016, la qualifica di imprenditore individuale sia venuta meno.

In tale ipotesi, si è già verificato il presupposto per l'attribuzione del bene alla sfera patrimoniale privata dell'imprenditore, con la conseguente applicazione dell'imposta ordinaria sulle plusvalenze eventualmente realizzate.

Inoltre, l'agevolazione in esame non trova applicazione nei confronti degli enti non commerciali e nel caso in cui l'unica azienda dell'imprenditore individuale sia stata concessa in affitto o in usufrutto anteriormente al 1° gennaio 2016.

L'estromissione può essere effettuata dall'erede dell'imprenditore deceduto successivamente al 31 ottobre 2015 e dal donatario dell'azienda, a condizione che vi sia la continuazione dell'attività in forma individuale.

I beni suscettibili di estromissione

L'esclusione dal patrimonio dell'impresa riguarda i seguenti beni immobili che siano:

- strumentali per destinazione, ossia utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
- strumentali per natura, cioè che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e siano considerati strumentali anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o anche se dati in locazione o comodato. A tale riguardo, viene precisato che sono strumentali per natura gli immobili rientranti nei gruppi catastali B, C, D, ed E e nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia.

Il carattere strumentale dell'immobile deve essere verificato alla data del 31 ottobre 2015.

Per gli immobili strumentali per natura, l'esclusione dal patrimonio può essere effettuata solo se gli stessi risultano indicati in inventario.

Per gli immobili strumentali per destinazione, al contrario, occorre distinguere a seconda che siano stati acquisiti fino al 31 dicembre 1991, ovvero successivamente a tale.

Nel primo caso, possono essere esclusi dal patrimonio se indicati nell'inventario oppure nel registro dei beni ammortizzabili; nel secondo caso, invece, possono essere estromessi anche se non indicati nell'inventario, a condizione però che alla data del 31 ottobre 2015 siano utilizzati come beni strumentali dall'imprenditore nella propria attività d'impresa.

Modalità di esercizio dell'opzione

L'opzione per fruire dell'agevolazione deve essere effettuata entro il 31 maggio 2016 ed ha effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016.

L'esercizio dell'opzione per l'estromissione dei beni deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.

Pertanto, l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell'estromissione.

In tal caso, l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso.

Base imponibile

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, determinato in base al valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo d'imposta 2015, tenuto conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

L'opzione per l'estromissione è consentita anche nell'ipotesi in cui non vi sia differenza, tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, da assoggettare ad imposta sostitutiva.

L'assenza di base imponibile non preclude, tuttavia, la possibilità di fruire della disciplina in esame.

Per la determinazione del valore normale degli immobili, valgono le stesse regole previste nel caso di cessione o assegnazione agevolata.

Anche in tal caso, gli imprenditori individuali che si avvalgono delle disposizioni della norma in esame devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017.

Disciplina ai fini dell'Iva

Ai fini Iva, l'esclusione da parte dell'imprenditore individuale di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa.

L'eventuale estromissione di immobili strumentali da parte dell'imprenditore individuale segue, quindi, la medesima disciplina Iva descritta per le assegnazioni.

Iva- Prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici - Territorialità - Regime speciale del Moss Circolare n. 22/E dell'Agenzia delle Entrate del 26 maggio 2016

Sintesi

L'Agenzia delle Entrate ha illustrato le nuove regole comunitarie in materia di territorialità ai fini Iva per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per quelli prestati per via elettronica (cosiddetti "servizi Tte")

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 22/E del 26 maggio 2016 recante: "Iva. Prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici – Territorialità – Regime speciale del cosiddetto "Mini One Stop Shop" (Moss)".

Il 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di territorialità ai fini Iva per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per quelli prestati per via elettronica (cosiddetti "servizi Tte"), come previsto dalla direttiva del Consiglio n. 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva n. 2006/112/Ce del 28 novembre 2006.

Le nuove norme della direttiva devono essere lette in combinazione con quelle del regolamento d'esecuzione (Ue) n. 1042/2013 che modifica il precedente regolamento esecutivo (Ue) n. 282/2011 relativamente al luogo delle prestazioni di servizi ai fini Iva.

A commento delle nuove disposizioni è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la suddetta circolare che si illustra di seguito.

LE NUOVE REGOLE DI TERRITORIALITÀ

I criteri di territorialità Iva applicabili a partire dal 1° gennaio 2015

Il legislatore italiano ha previsto l'assoggettamento a Iva, nel territorio dello Stato, delle prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici e delle prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione se rese a committenti non soggetti passivi d'imposta e domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti senza domicilio all'estero.

Viene evidenziata l'esclusione dall'imposizione italiana delle sole prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione che, benché rese a committenti domiciliati o residenti in Italia, siano effettivamente utilizzate all'esterno dell'Unione europea.

Per quanto riguarda i servizi elettronici, deve applicarsi il solo criterio del domicilio o della residenza del committente non soggetto passivo, senza che assuma alcuna rilevanza il luogo di effettivo utilizzo.

I soggetti che prestano servizi Tte a committenti non soggetti passivi di imposta devono assolvere l'imposta dovuta, in Italia o in altri paesi dell'Unione, identificandosi nel territorio dello Stato oppure attraverso la nomina di un rappresentante fiscale.

Il moltiplicarsi degli adempimenti posti a carico dei soggetti che prestano servizi Tte nei confronti di privati ha indotto il legislatore europeo a introdurre il regime speciale Moss ("Mini One Stop Shop") per semplificare e rendere più agevole, in capo agli operatori, la gestione dell'imposta dovuta nei vari Stati membri di consumo.

Pertanto, gli adempimenti che derivano dall'adozione dei nuovi criteri di territorialità dell'imposta relativa ai servizi resi nei confronti di privati e l'intervento che concerne l'esonero dall'obbligo di fatturazione per i soggetti che prestano servizi Tte a committenti non soggetti passivi di imposta, rientrano nell'ottica di semplificazione.

Tipologia di servizi interessati dai nuovi criteri di territorialità

La circolare in esame evidenzia i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed i servizi forniti per via elettronica che sono interessati dalle novità normative.

Pertanto, tra i servizi di telecomunicazione, possono in via esemplificativa individuarsi:

a) servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e commutazione di voce, dati e video, compresi i servizi telefonici con una componente video (servizi cosiddetti di videofonia);
b) servizi telefonici forniti attraverso Internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (Voice over Internet Protocol – Voip);
c) servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre e altri servizi di gestione chiamata;
d) servizi di radioavviso;
e) servizi di audiotext;
f) fax, telegrafo e telex;
g) l'accesso ad Internet e al world wide web;
h) le connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del consumatore.

I servizi di teleradiodiffusione, invece, comprendono i servizi per la fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi.

In tale categoria rientrano, in particolare, i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva ed i programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o analoga rete elettronica (Ip streaming), se sono diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.

Quanto ai servizi forniti per via elettronica, questi possono individuarsi nei servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

In quest'ultima categoria rientrano:

a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;
b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un'azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato online;
e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet services packages, Isp) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato.

Individuazione del luogo di stabilimento, di domicilio o di residenza abituale del committente non soggetto passivo. Le presunzioni di localizzazione

Al fine di consentire agli operatori del settore Tte e alle amministrazioni fiscali degli Stati membri di individuare la localizzazione del committente non soggetto passivo e, dunque, lo Stato membro legittimato ad applicare l'imposta sulle transazioni in questione, viene precisato che le nuove norme assolvono, rispettivamente, le seguenti funzioni:

- identificare il luogo di stabilimento delle persone giuridiche che non sono soggetti passivi, destinatarie dei servizi Tte;
- risolvere i casi di molteplicità dei luoghi di stabilimento di uno stesso soggetto che non è soggetto passivo, ovvero di divergenza tra il domicilio e la residenza abituale di una stessa persona fisica destinataria dei servizi Tte;
- agevolare, mediante l'uso di presunzioni relative, l'identificazione del luogo di stabilimento, di domicilio o di residenza abituale nei casi in cui lo stesso sia praticamente impossibile da determinare o non si possa determinare con certezza.

Per l'individuazione del luogo di stabilimento delle persone giuridiche che non sono soggetti passivi destinatari di servizi Tte, assume rilevanza:

a) il luogo in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale;

oppure

b) il luogo di qualunque altra sede di attività caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze.

Per evitare possibili conflitti di giurisdizione tra Stati membri potenzialmente legittimati a tassare i medesimi servizi Tte, resi a committenti non soggetti passivi aventi molteplici luoghi di stabilimento oppure domicilio e residenza tra loro divergenti, occorre far riferimento ai seguenti criteri di localizzazione ai fini Iva:

a) nel caso di persone giuridiche che non sono soggetti passivi, deve darsi priorità al luogo in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale;

b) nel caso di una persona fisica, è data priorità al luogo in cui tale persona ha la sua residenza abituale.

In caso di difficoltà per la localizzazione del committente, viene evidenziata la possibilità, per i fornitori di servizi Tte, di ricorrere a presunzioni legali che assumono una funzione meramente ausiliaria, in quanto non possono derogare agli ordinari criteri territoriali.

In particolare, si rileva cha la presunzione dispensa il prestatore dall'onere di ricercare elementi di prova del luogo di domicilio o di residenza del committente, dando prevalenza alla localizzazione del luogo presso il quale il committente si reca fisicamente per fruire dei servizi Tte.

Ad esempio, se uno qualsiasi dei servizi Tte è prestato in un luogo quale una cabina telefonica, un punto telefonico, una postazione wi-fi, un Internet cafè, un ristorante o una hall di albergo e qualora la fruizione del servizio medesimo richieda la presenza fisica del destinatario in quel determinato luogo, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in questione e che il servizio sia effettivamente utilizzato e fruito in tale luogo.

Se invece il luogo di esecuzione di tale servizio si trova a bordo di una nave, di un aereo o di un treno che effettua un trasporto passeggeri all'interno dell'Unione europea, il luogo in cui il servizio è prestato si considera quello di partenza del trasporto di passeggeri e dunque il committente si considera ivi stabilito, domiciliato o residente.

Presunzioni di localizzazione e relativo superamento: presunzione relativa ai rapporti B2C

Con riferimento alla sola individuazione del domicilio o della residenza dei committenti non soggetti passivi (B2C), viene rilevato che per:

1. i servizi Tte resi attraverso una linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui è installata detta linea terrestre fissa;
2. i servizi Tte prestati attraverso reti mobili, la presunzione è che il luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale sia il paese identificato dal prefisso nazionale della carta sim utilizzata per la ricezione dei servizi stessi;
3. i servizi Tte per i quali è necessario utilizzare un decodificatore o un analogo dispositivo o una scheda di ricezione e senza che sia usata una linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui il decodificatore o l'analogo dispositivo è installato o, se questo non è noto, nel luogo in cui la scheda di ricezione è inviata al fine di essere ivi utilizzata.

Confutazione delle presunzioni di localizzazione e relativo superamento

Il superamento delle presunzioni di localizzazione dei servizi Tte costituisce oggetto di una facoltà in capo al prestatore, soggetto chiamato ad assolvere gli obblighi tributari connessi ai servizi erogati, e di una potestà in capo all'amministrazione finanziaria, mentre tale superamento non è consentito al committente non soggetto passivo.

Pertanto, un prestatore di servizi Tte può confutare la presunzione sulla base di tre elementi di prova non contraddittori tra loro, da cui risulti che il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale altrove.

Diversamente, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a confutare le predette presunzioni, qualora sussistano indizi di usi impropri delle stesse da parte del prestatore.

Il luogo di prestazione dei servizi Tte resi in connessione con prestazioni alberghiere

È prevista una presunzione di territorialità specificamente applicabile ai servizi Tte prestati, da parte di un soggetto passivo che agisce in nome proprio, nell'ambito di una prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con analoghe funzioni, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio.

In tal caso, infatti, detti servizi sono considerati prestati nei predetti luoghi.

Verifica dello status del committente del servizio Tte

Il legislatore comunitario ha inteso fornire ai prestatori soggetti passivi Iva dei criteri presuntivi, di agevole applicazione, al fine di determinare lo status del committente di una determinata prestazione Tte.

A tal fine è previsto che il prestatore di servizi Tte, indipendentemente dal fatto di essere in possesso o meno di informazioni che depongano in senso contrario, può considerare il committente, sempreché stabilito nell'Unione europea, come una persona priva di soggettività passiva Iva, qualora quest'ultimo non gli abbia comunicato il proprio numero individuale di identificazione Iva.

Trattamento Iva dei servizi Tte, nei casi di intermediazione nella relativa effettuazione

Nel caso in cui i servizi elettronici siano resi attraverso una rete di telecomunicazione, un'interfaccia o un portale, si presume che un soggetto passivo che interviene in detta prestazione (intermediario) agisca in nome proprio ma per conto del prestatore di tali servizi e, conseguentemente, sia il soggetto fiscalmente obbligato.

La predetta presunzione si applica a tutti gli intermediari che intervengono nella catena che parte dal fornitore del servizio e termina presso il consumatore finale: ciascuno degli intermediari che interviene tra il fornitore e il consumatore si ritiene che abbia ricevuto e fornito il servizio in questione in nome proprio.

Si tratta, dunque, di una presunzione legale di responsabilità del soggetto intermediario ai fini Iva, funzionale ad un'agevole individuazione del soggetto passivo che, tra tutti quelli intervenuti nella catena distributiva di un determinato servizio elettronico, è tenuto ad assolvere gli obblighi tributari sulla cessione al consumatore finale.

Per poter superare tale presunzione e considerare l'originario fornitore del servizio come responsabile, è richiesta la sussistenza di determinate condizioni (quali, la fattura emessa da ciascun soggetto passivo che interviene nella prestazione del servizio elettronico ovvero l'indicazione, del servizio prestato e del relativo fornitore, nella ricevuta emessa al termine della catena distributiva) e la relativa previsione nell'ambito degli accordi contrattuali vigenti tra le parti della catena.

IL REGIME SPECIALE DEL "MOSS"

Il "Mini One Stop Shop" ("Moss")

Le modifiche riguardanti la rilevanza territoriale dei servizi Tte implicano un aggravio degli oneri e degli adempimenti in capo ai soggetti che prestano tali servizi, essendo dal 1° gennaio 2015 chiamati a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui effettuino le citate prestazioni nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta, al fine di assolvere l'Iva ivi dovuta.

Per ovviare al moltiplicarsi degli adempimenti gli operatori possono operare applicando, a partire dalla data del 1° gennaio 2015, lo speciale regime Mini One Stop Shop (o mini sportello unico), che offre la possibilità a tutti i soggetti che effettuino prestazioni di servizi Tte nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta domiciliati nell'Unione europea di identificarsi in un unico Stato membro al fine di adempiere agli obblighi connessi all'assolvimento dell'Iva per le prestazioni Tte rese in ciascuno Stato membro.

Il Moss introduce un innovativo metodo di gestione degli adempimenti Iva attraverso specifiche procedure informatiche, attraverso le quali è possibile effettuare:

- l'adesione al regime, mediante richiesta di registrazione, nel caso di regime Ue, o mediante richiesta di identificazione, nel caso di regime non Ue;
- la presentazione delle dichiarazioni trimestrali;
- l'effettuazione dei versamenti;
- le comunicazioni inviate al contribuente da parte dello Stato membro di identificazione e da parte dei vari Stati membri di consumo;
- lo scambio di informazioni fra lo Stato membro d'identificazione e i vari Stati membri di consumo.

Ai fini della gestione del regime speciale in esame, assumono rilevanza le nozioni di “Stato membro di identificazione” e di “Stato membro di consumo”.

La prima nozione identifica lo Stato membro in cui il soggetto passivo è registrato ai fini Moss e in cui dichiara e versa l'Iva dovuta.

Per i soggetti stabiliti nell'Unione europea, detto Stato coinciderà con lo Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica.

Invece, per i soggetti che abbiano fissato la sede della propria attività economica fuori dell'Unione europea, e che non dispongano in essa di una stabile organizzazione, potranno scegliere di identificarsi per il Moss in un qualsiasi Stato membro liberamente scelto.

Lo “Stato membro di consumo”, invece, identifica lo Stato membro in cui il soggetto che si è registrato al Moss presta servizi Tte a committenti che non sono soggetti passivi di imposta.

Il Moss per i soggetti non Ue (regime non Ue)

Il requisito indispensabile affinché il soggetto passivo extra Ue possa identificarsi in Italia per l'applicazione del Moss, aderendo al regime riservato ai soggetti non Ue, è costituito dal fatto che l'operatore:

- non disponga di una stabile organizzazione in Italia o in un qualunque Stato appartenente all'Ue,
- non abbia ottenuto da uno dei paesi appartenenti all'Unione europea, un numero di identificazione ai fini Iva.

A far data dal 1° gennaio 2015, il Moss ha sostituito per i soggetti extra Ue il regime speciale Voes (Vat On E-Services).

Pertanto, i soggetti non Ue che si siano registrati in Italia per il Moss possono assolvere, con le peculiari regole previste per tale regime, l'Iva dovuta per i servizi Tte resi nei confronti di qualunque committente non soggetto passivo di imposta domiciliato o residente in uno qualsiasi degli Stati membri della Ue, ivi compresi i committenti domiciliati o residenti in Italia.

In tal caso, il soggetto passivo non Ue presenta telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione trimestrale, evidenziando il debito maturato in ciascuno Stato membro, ed effettua il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta in tutta l'Unione europea.

Il Moss per i soggetti stabiliti in Italia (regime Ue)

I soggetti stabiliti nell'Unione europea che offrono servizi Tte nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta stabiliti nella Ue e che intendano aderire al Moss sono tenuti a chiedere la registrazione al regime nel paese in cui è situata la sede dell'attività, mediante registrazione al Portale nazionale.

Inoltre, possono rientrare nel “regime Ue” previsto per i soggetti comunitari anche i soggetti extra Ue che abbiano una o più stabili organizzazioni nell'Unione europea.

Le prestazioni di servizi rese da soggetti aderenti al Moss (in regime Ue) a committenti non soggetti passivi di imposta che siano domiciliati nello stesso paese in cui è situata la sede del prestatore o una sua stabile organizzazione, devono essere assoggettate alle regole ordinariamente previste dallo Stato in cui sia presente la sede o la stabile organizzazione.

Le Linee guida Moss specificano che confluiscono nel regime Moss le prestazioni di servizi Tte rese da una stabile organizzazione a committenti domiciliati o residenti in un paese diverso da quello in cui la sede del soggetto passivo o la stessa stabile è situata.

L'adesione al regime Ue del Moss è possibile anche per i soggetti che beneficiano di regimi fiscali di vantaggio.

La registrazione al Moss: cause di cancellazione e di esclusione

Il soggetto passivo che sceglie di avvalersi del regime Moss per adempiere agli obblighi in materia di Iva per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o servizi elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, può registrarsi attraverso l'apposita interfaccia elettronica ("portale Moss"), già è operativa dal 1° ottobre 2014.

La richiesta di registrazione deve contenere le seguenti indicazioni:

1. per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;
2. indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
3. numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto;
4. dichiarazione sulla mancata identificazione ai fini dell'Iva all'interno dell'Unione europea.

I dati di identificazione (regime non Ue) e di registrazione (regime Ue) devono essere forniti in base agli schemi, definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

La circolare precisa che, per i soggetti Ue, l'identificazione ai fini Moss avviene con il medesimo numero di partita Iva già in possesso per gli adempimenti Iva nazionali, mentre, per gli extra-Ue, a seguito dell'espletamento delle necessarie verifiche, è attribuito un numero di identificazione Iva.

La registrazione ha effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui il soggetto passivo ha comunicato allo Stato membro di identificazione l'intenzione di avvalersi del regime speciale Moss.

Il soggetto passivo ha l'obbligo di comunicare eventuali modifiche dei dati trasmessi in fase di registrazione, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato.

Il soggetto passivo può, altresì, uscire volontariamente dal Moss, comunicando attraverso il portale la propria intenzione allo Stato membro di identificazione, almeno quindici giorni prima della fine del trimestre civile che precede quello in cui intende cessare di avvalersi del regime speciale.

È previsto un periodo di "quarantena", successivamente alla cancellazione, durante il quale al soggetto passivo è inibito aderire al Moss dopo esserne uscito.

La dichiarazione trimestrale

I soggetti che optano per il regime speciale del Moss presentano, direttamente, una dichiarazione entro il venti del mese successivo al trimestre di riferimento (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio), anche nell'ipotesi in cui non abbiano prestato servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici.

I soggetti passivi Ue, che hanno optato per il Moss identificandosi in Italia, devono indicare, nelle dichiarazioni trimestrali, anche l'ammontare dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima è localizzata, in cui i committenti hanno il domicilio o la residenza.

Non confluiscono, invece, nella dichiarazione Moss, ma nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione Iva annuale ordinaria, le prestazioni dei predetti servizi rese dal soggetto Moss Ue nel paese in cui è situata la sede dell'attività economica o una stabile organizzazione.

La dichiarazione Iva Moss può essere rettificata, entro il termine di tre anni, apportando le modifiche, attraverso il portale, direttamente sulla dichiarazione originaria.

I versamenti

Entro il termine di presentazione della dichiarazione, il soggetto passivo effettua il versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione stessa e, tenuto conto dei dati ivi indicati, lo Stato di identificazione trasmette le informazioni e ripartisce l'imposta tra i diversi Stati membri di consumo.

Il versamento è effettuato in base alle seguenti modalità:

- per i soggetti registrati al regime Ue, accedendo al portale, con addebito sul proprio conto corrente postale o bancario;
- per i soggetti registrati al regime non Ue e per quelli che non sono in possesso di conto bancario o postale in Italia, mediante bonifico su un conto aperto presso la Banca d'Italia.

I rimborsi

Il soggetto che si avvale del Moss non può detrarre l'Iva che grava sugli acquisti effettuati nell'ambito del regime medesimo dall'imposta a debito relativa alle prestazioni di servizi Tte.

Il legislatore comunitario, in ogni caso, ha garantito la neutralità dell'Iva assolta sugli acquisti attraverso il rimborso dell'imposta medesima che deve essere eseguito dallo Stato membro in cui sono stati effettuati gli acquisti.

Con riferimento al rimborso per i soggetti che operano nel Moss in regime extra Ue, viene prevista la possibilità di presentare istanza di rimborso per l'Iva assolta su acquisti di beni e servizi effettuati in Italia anche per i soggetti, iscritti in Italia o in un altro Stato membro al Moss quali soggetti extra Ue, sebbene abbiano svolto in Italia, nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta, prestazioni di servizi nell'ambito del regime speciale in commento, e non siano stabiliti in paesi che garantiscono una condizione di reciprocità.

Pertanto, tutti i soggetti extra Ue, che hanno aderito al Moss in Italia, potranno chiedere il rimborso dell'Iva gravante sugli acquisti di servizi in Italia.

Anche i soggetti passivi di imposta residenti in altri Stati membri e ivi registrati ai fini Moss, che hanno effettuato in Italia prestazioni di servizi rientranti nel regime speciale, potranno chiedere il rimborso dell'Iva sugli acquisti effettuati in Italia attraverso il portale elettronico predisposto da ciascuno Stato membro.

Nel caso in cui un soggetto che ha aderito al Moss in regime Ue sia anche identificato in un certo Stato membro di consumo per lo svolgimento di attività diverse dalla prestazione di servizi Tte per le quali sia necessaria l'identificazione, tale soggetto eserciterà il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti effettuati in quel determinato Stato nella dichiarazione nazionale che dovrà essere presentata con riferimento alle attività svolte, diverse dai servizi Tte, nello Stato di consumo medesimo.

Non possono rientrare nell'ambito del regime Moss le prestazioni di servizi Tte rese nei confronti dei privati italiani da un soggetto passivo d'imposta domiciliato o residente in Italia che abbia aderito in Italia al Moss.

A tali servizi, resi nel territorio dello Stato, sarà pertanto applicabile l'ordinaria disciplina Iva.

L'operatore stabilito in Italia e ivi identificato per il Moss, quindi, dovrà recuperare l'imposta a credito gravante sugli acquisti effettuati in Italia per il Moss in occasione delle liquidazioni mensili o trimestrali, scomputando l'imposta a credito dall'imposta dovuta per i servizi Tte resi nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta in Italia.

Nel caso in cui il soggetto Moss non abbia reso servizi Tte a privati in Italia, il credito Iva risultante dagli acquisti Moss dovrà essere evidenziato nella dichiarazione annuale che sarà comunque presentata, anche con volume d'affari pari a zero e il contribuente avrà la possibilità o di chiedere il rimborso del credito medesimo o di computare l'eccedenza nelle dichiarazioni degli anni successivi.

In caso di versamenti effettuati in eccesso rispetto al debito evidenziato nella dichiarazione trimestrale Moss, lo Stato membro di identificazione provveda a restituire, entro trenta giorni, l'importo eccedente direttamente al soggetto passivo che ha presentato la dichiarazione ed effettuato il versamento.

Per quello che concerne il nostro Stato, la competenza per la restituzione dell'eccedenza di versamento spetta all'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, lo Stato membro di identificazione, all'atto della ripartizione tra i diversi Stati membri dell'imposta versata dai soggetti che hanno aderito al Moss in regime Ue, è autorizzato a trattenere, sino al 31 dicembre 2018, una determinata percentuale delle somme incassate, nella misura del 30 per cento dei versamenti relativi al periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, e del 15 per cento dei versamenti relativi al periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

In merito all'importo minimo da restituire, la Commissione europea ha chiarito che spetta agli Stati membri stabilire la soglia minima al di sotto della quale sospendere l'erogazione delle restituzioni che, per quanto riguarda lo Stato italiano, è fissata in euro 10,33.

L'Agenzia delle Entrate effettuerà la restituzione delle somme versate in eccesso anche nel caso in cui il contribuente Moss sia debitore, nei confronti dell'amministrazione, di somme iscritte a ruolo ovvero anche nel caso in cui gli sia stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione di sanzioni.

Gli obblighi documentali e contabili

È previsto l'esonero, per i prestatori di servizi Tte, dall'obbligo di emissione della fattura.

Per gli operatori che hanno optato per il regime del Moss, i soggetti extra Ue che si registrano in Italia al Moss, i soggetti italiani che hanno optato per l'applicazione del regime speciale e i soggetti che si siano identificati per il Moss in un altro Stato membro, non devono tenere i registri delle fatture ex art. 23 e seguenti, Dpr n. 633/1972 e non devono presentare la dichiarazione annuale Iva.

Controlli

Con riferimento al nuovo regime speciale Iva Moss anche se gli adempimenti dichiarativi e di versamento sono assolti in modo centralizzato presso lo Stato membro di identificazione del soggetto passivo, la potestà impositiva ai fini dell'Iva sulle prestazioni rese a clienti di un determinato Stato membro di consumo spetta in ogni caso a quest'ultimo.

Per quanto concerne lo Stato Italiano, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione trimestrale o per il versamento dell'imposta risultante dalla medesima, l'Agenzia delle Entrate, quale autorità competente dello Stato membro di identificazione, verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione trimestrale.

Nei casi di omesso o incompleto versamento dell'imposta dovuta nei termini di legge, l'Agenzia delle Entrate inoltra al soggetto passivo identificato in Italia un sollecito per rammentare l'obbligo di versare l'importo dell'Iva ancora dovuta in base alla dichiarazione già presentata e, nei casi di persistente inosservanza delle norme sui regimi speciali Moss, provvede ad esercitare i poteri di esclusione.

L'Agenzia delle Entrate, avvalendosi di procedure automatizzate, provvede ad effettuare la liquidazione dell'Iva dovuta in base alle dichiarazioni trimestrali presentate dai soggetti aderenti al regime speciale, relativamente ai servizi Tte resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nel territorio dello Stato italiano.

Nel caso in cui emerga un risultato diverso da quello riportato nella dichiarazione, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, deve essere comunicato al contribuente l'intimazione ad adempiere, nel termine di sessanta giorni dalla relativa ricezione, al pagamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata, unitamente alla sanzione amministrativa e agli interessi.

Il contribuente può fornire, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria.

Decorso inutilmente tale termine la comunicazione è titolo esecutivo per la riscossione coattiva ed è suscettibile di impugnazione secondo le norme sul contenzioso tributario.

L'Amministrazione finanziaria, con apposito avviso di accertamento, può procedere alla rettifica delle dichiarazioni trimestrali presentate, nei rispettivi Stati membri di identificazione, dai soggetti passivi aderenti al regime speciale, relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici prestati a committenti, non soggetti passivi, residenti o domiciliati nel territorio dello Stato italiano.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione Moss, l'Agenzia delle Entrate inoltra un apposito avviso al contribuente, il quale concretizza il primo atto posto in essere dallo Stato italiano, quale Stato membro di consumo, nell'esercizio della sua attività di controllo sui soggetti aderenti al regime Moss, mediante il quale si instaura il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente.

Entro trenta giorni, il contribuente può presentare osservazioni o memorie o produrre documenti atti ad evidenziare le ragioni, di diritto o di fatto, della mancata presentazione della dichiarazione.

In mancanza della presentazione della dichiarazione trimestrale o della presentazione di osservazioni da parte del contribuente, l'amministrazione finanziaria attiva il procedimento di accertamento induttivo dell'imposta.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 gli avvisi di accertamento nei confronti di soggetti aderenti al Moss, per l'imposta dovuta all'erario italiano, debbono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione Moss l'avviso di accertamento induttivo potrà essere notificato fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Per i periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

L'avviso di accertamento acquisterà esecutività decorsi sessanta giorni dalla relativa notifica e, decorsi ulteriori trenta giorni, la riscossione delle somme ancora dovute potrà essere affidata agli agenti della riscossione per l'avvio dell'esecuzione forzata, senza necessità che sia previamente notificata alcuna cartella di pagamento.

È prevista la possibilità per i soggetti passivi registrati al Moss in Italia di rettificare una dichiarazione precedentemente inviata utilizzando le funzionalità previste nel portale Moss, entro tre anni dal termine di presentazione di tale dichiarazione previsto dalla legge.

Sanzioni

Le sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi connessi al regime Moss consistono:

- nella sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento, con un minimo di 250 euro, in caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale;
- nella sanzione proporzionale dal novanta al centottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, nel caso di dichiarazioni infedeli;
- nella sanzione da 500 a 2.000 euro nel caso di presentazione della richiesta di registrazione per l'opzione al regime speciale Moss con indicazioni incomplete o inesatte, tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività;
- nella sanzione da euro 250 a 2.000 euro nel caso di violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni trimestrali Moss;
- nella sanzione del trenta per cento nel caso di omessi o tardivi versamenti.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che il soggetto passivo non residente, con riferimento alle operazioni effettuate nel territorio nazionale, possa sanare l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale, nonché l'omesso o tardivo versamento dell'Iva avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Lavoratori impatriati - Opzione per il regime agevolativo
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2016
Disposizioni attuative
Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016

Sintesi

Pubblicate le modalità dell'opzione e le disposizioni di attuazione del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 29 marzo 2016, recante: "Modalità di esercizio dell'opzione ai fini dell'applicazione del regime previsto per i lavoratori impatriati dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, da parte dei soggetti destinatari dei benefici previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015".

Sulla Gazzetta ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016, recante: "Disposizioni di attuazione del regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147".

È stato introdotto un regime agevolativo in favore dei cosiddetti "lavoratori impatriati" in base al quale, a decorrere dal 2016, al verificarsi di determinate condizioni, il reddito di lavoro dipendente, prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare (vedi art. 16, co. 1, Dlgs n.147/2015 e ns. circ. n. 121/2015).

Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali:

- i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;
- i cittadini dell'Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

I soggetti sopra elencati, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti ed alle condizioni ivi indicati (regime fiscale agevolato consistente nel fatto che concorrono a formare la base imponibile dell'Irpef i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa nella misura, rispettivamente, del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori); in alternativa possono optare per il regime agevolativo.

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di effettuazione dell'esercizio dell'opzione sopra descritta da parte dei soggetti interessati.

L'accesso all'opzione è possibile per i lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e titolari di attività di impresa.

Per i soggetti, che si sono trasferiti in Italia nel periodo compreso fra il 7 ottobre 2015, data di entrata in vigore del citato Dlgs n. 147/2015, ed il 31 dicembre 2015 è stata prevista la possibilità di trasferire la residenza o il domicilio in Italia, per fruire dei benefici fiscali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'esercizio dell'opzione è irrevocabile, ha effetto dal 1 gennaio 2016 e per i quattro periodi d'imposta successivi.

La richiesta formulata dai lavoratori dipendenti deve contenere precise indicazioni, al fine di consentire al datore di lavoro di applicare i benefici fiscali in esame e darne evidenza nella dichiarazione e nella certificazione unica.

La richiesta deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

I benefici sono riconosciuti dal datore di lavoro dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dal 1° gennaio 2016.

Per i soggetti che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa, l'opzione, invece, deve essere esercitata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2016.

Con il decreto in esame sono state specificate le ulteriori condizioni per poter usufruire della suddetta agevolazione fiscale.

In particolare, le agevolazioni fiscali, consistenti nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato trovano applicazione, a decorrere dall'anno 2016, per il periodo d'imposta del predetto trasferimento e per i successivi quattro, al verificarsi anche delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
b) l'attività lavorativa è svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
c) l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di ciascun periodo d'imposta;
d) i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108 e 6 novembre 2007, n. 206.

L'agevolazione in esame non può essere cumulata con gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, il beneficio si perde se la residenza in Italia non è mantenuta dal lavoratore per almeno due anni; in tale ipotesi si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

Studi di settore - Periodo di imposta 2015
Circolare n. 24 dell'Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2016

Sintesi

Forniti importanti chiarimenti sugli studi di settore per il periodo d'imposta 2015.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 24 del 30 maggio 2016, recante: "Studi di settore - Periodo di imposta 2015".

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle principali novità relative agli studi di settore per il periodo d'imposta 2015.

Di seguito, si illustrano solo i principali chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria, rinviando per un esame completo al testo della circolare disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Principali novità

Aggiornamento delle analisi della territorialità

In merito alle modifiche relative all'analisi della territorialità, applicabili dal periodo d'imposta 2015, le nuove territorialità approvate (Territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali, Territorialità del livello del reddito medio imponibile

ai fini dell'addizionale Irpef, Territorialità del livello delle retribuzioni, Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari e Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili) sono applicabili agli studi di settore approvati con i decreti ministeriali del 22 dicembre 2015, laddove previsto dalle specifiche Note tecniche e metodologiche degli studi stessi.

L'indicatore "Livello dei canoni di affitto dei locali commerciali" è stato elaborato al fine di tener conto dell'influenza del costo degli affitti sulla determinazione del ricarico; è stato determinato a livello comunale, partendo dalle informazioni contenute nel quadro F e nel quadro B del modello degli studi di settore, relativo alle attività di impresa, con riferimento al periodo d'imposta 2013.

L'indicatore "Livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale Irpef" è stato definito al fine di tener conto dell'influenza, a livello territoriale, del livello di benessere e del grado di sviluppo economico sulla determinazione dei ricavi; individua un valore differenziato per ogni comune, per ogni provincia, per ogni regione e per ogni macro area territoriale, fornendo, quindi, un parametro di riferimento per cogliere le particolarità e le specificità del territorio in termini di livello di benessere e grado di sviluppo economico.

L'indicatore "Livello delle retribuzioni", è stato definito al fine di tener conto dell'influenza, a livello territoriale, del costo delle retribuzioni sulla determinazione dei ricavi; ai fini del calcolo dell'indicatore, determinato a livello provinciale, sono stati presi in considerazione, per le sole attività di impresa, i dati dichiarati nei modelli relativi a 176 studi di settore, con riferimento al periodo d'imposta 2013.

La "Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari" ha come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base dei valori di mercato degli immobili per comune, provincia, regione e area territoriale.

I dati presi in considerazione per l'analisi provengono dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (Omi) e sono riferiti all'anno 2013.

In caso di assenza dei dati Omi, vengono assegnati i prezzi di riferimento delle quotazioni immobiliari relativi al comune confinante più simile in termini di numero di abitanti residenti.

La "Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili" ha come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base dei valori delle locazioni degli immobili per comune, provincia, regione e area territoriale; anche per questo indicatore i dati presi in considerazione per l'analisi provengono dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (Omi) e sono riferiti all'anno 2013.

Con il decreto ministeriale del 17 marzo 2016 sono state anche aggiornate, a partire dal periodo d'imposta 2015, le analisi territoriali relative agli studi di settore:

- WM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori, ove sono state individuate le "aree gravitazionali", ovvero le aree di mercato influenzate dalla presenza di ciascun Factory Outlet Center;
- WG44U – Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, ove sono state aggiornate le aggregazioni territoriali, seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2015, risultate significative nella funzione di ricavo;
- WG72A – Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente, ove, a seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2015, sono state effettuate nuove analisi territoriali a livello comunale utilizzate nell'ambito dello studio 8per un esame completo vedi ns. circ. n. 44/2016).

Applicazione dei modelli misti

Si ricorda che, negli scorsi anni, nella definizione della "funzione di ricavo", ai fini dell'elaborazione degli studi di settore su "base regionale o comunale", è stata utilizzata la metodologia relativa ai modelli lineari misti (Lmm), per determinare la funzione che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese, tenendo conto sia della suddivisione in gruppi omogenei che di quella territoriale.

In particolare, il modello lineare misto è un modello statistico-matematico che permette di interpolare i dati e di descrivere l'andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili indipendenti.

Rispetto al corrispondente modello di regressione lineare multipla, il modello Lmm permette l'analisi di osservazioni raggruppate o correlate, utilizzando l'informazione completa legata sia alla suddivisione in gruppi omogenei che a quella di tipo territoriale.

Gli studi approvati per il periodo d'imposta 2015 per i quali, tenuto conto della significatività delle elaborazioni effettuate, si è fatto ricorso ai modelli lineari misti (Lmm) sono i seguenti:

1. WM48U – Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
2. VG98U – Riparazione di beni di consumo;
3. WG69U – Costruzioni;
4. WG89U – Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto.

Relativamente agli studi di settore WG40U (Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili) WG69U (Costruzioni) e WK23U (Servizi di ingegneria integrata) trova applicazione il meccanismo del c.d. "fattore correttivo" (FC), il quale mira a cogliere l'eventuale presenza della variazione di rimanenze valutate a costo e interviene, quindi, come fattore di abbattimento su tutte le variabili della funzione di ricavo, con eccezione della variabile relativa alla "Variazione delle rimanenze (iniziali – finali) valutate a costo".

Revisione congiunturale

Il decreto ministeriale del 12 maggio 2016 ha previsto che i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore utilizzabili per il periodo di imposta 2015 tengano conto di cinque tipologie di correttivi:

- interventi relativi all'analisi di coerenza economica;
- interventi relativi all'analisi di normalità economica riguardanti l'indicatore "Durata delle scorte"
- correttivi congiunturali di settore;
- correttivi congiunturali territoriali;
- correttivi congiunturali individuali (vedi ns. circ. n. 80/2016).

Gli ultimi tre correttivi sono applicati ai soggetti che presentano, nel periodo d'imposta 2015, ricavi/compensi ai fini della congruità, inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento, che è dato dall'applicazione dell'analisi di congruità e di normalità economica, come modificata a seguito dell'applicazione dello specifico correttivo.

Analisi dell'efficienza produttiva

Per effettuare le analisi relative alla revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2015 è stata utilizzata una metodologia, analoga a quella introdotta lo scorso anno, che prevede la predisposizione di un apposito studio sull'analisi dell'efficienza produttiva per 193 studi di settore, con l'esclusione dei 12 studi di settore relativi alle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi.

Inoltre, dalle analisi effettuate, è stato riscontrato che, per l'anno 2015, molte attività economiche soggette agli studi di settore sono state caratterizzate da una riduzione dell'efficienza produttiva, rispetto al quadriennio precedente, a seguito della riduzione dei ricavi/compensi e del minor grado di utilizzo dei fattori produttivi impiegati (il lavoro e il capitale), collegati alla situazione di crisi economica.

L'efficienza produttiva del contribuente è stata calcolata come rapporto tra il valore della produzione dello stesso contribuente e il valore della produzione a lui attribuibile sulla base dell'efficienza massima stimata, utilizzando la frontiera di produzione descritta.

L'indicatore di efficienza produttiva permette di considerare contemporaneamente il contributo alla produzione dei fattori produttivi impiegati (lavoro e capitale); questo aspetto è tanto più importante quanto più alto è il grado di sostituzione tra capitale e lavoro.

Interventi relativi all'analisi di coerenza economica

La principale novità riguardante le analisi predisposte per la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2015 è costituita da un apposito correttivo diretto all'adattamento delle soglie previste per il calcolo degli indicatori di coerenza economica, per i quali la determinazione di detti valori di soglia di coerenza può essere influenzata dalla riduzione dei margini e della redditività, nonché dal minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, collegati alla situazione di crisi economica.

A tal fine, per gli studi di settore relativi alle attività d'impresa, sono stati selezionati gli indicatori relativi ai margini, alla redditività e all'utilizzo degli impianti.

Per gli indicatori "Incidenza dei costi e spese sui ricavi", "Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi" e "Incidenza delle spese sui compensi" l'applicazione del correttivo congiunturale determina un incremento

delle soglie massime di coerenza; per gli altri indicatori di coerenza, l'applicazione del correttivo congiunturale comporta una riduzione delle soglie minime di coerenza.

Correttivi relativi all'analisi di normalità economica

Gli interventi relativi all'analisi di normalità economica riguardano l'indicatore "Durata delle scorte" e si applicano ai soggetti che, con riferimento al periodo d'imposta 2015, presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- situazione di coerenza delle esistenze iniziali;
- situazione di normalità economica rispetto agli indicatori di controllo del valore dei beni strumentali;
- riduzione dell'efficienza produttiva rispetto a quella storica di riferimento, individuata come il maggior valore di efficienza produttiva del triennio precedente (periodi d'imposta 2012-2014);
- dichiarazione, per il biennio 2014-2015, dello stesso codice attività prevalente o applicazione dello stesso studio di settore, anche se evoluto nel 2015.

Correttivi congiunturali di settore

L'elaborazione dei correttivi congiunturali di settore è stata effettuata per tutti i 204 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2015.

Dalle analisi effettuate, molte attività economiche soggette agli studi di settore risultano essere state caratterizzate, nel 2015, da una riduzione dei margini economici e della redditività.

Per i 193 studi di settore, il correttivo congiunturale di settore tiene conto della riduzione dei margini e della redditività e del minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, collegati alla situazione di crisi economica.

Correttivi congiunturali territoriali

Il correttivo congiunturale territoriale tiene conto della riduzione dei margini e della redditività e del minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari, collegati alla situazione di crisi economica specifica del territorio.

Per cogliere le differenze territoriali, sono state utilizzate le analisi delle territorialità definite nell'ambito dell'applicazione degli studi di settore.

In particolare, per le attività economiche del settore del commercio sono stati utilizzati i risultati dello studio relativo alla "territorialità del commercio", definita nell'ambito dell'applicazione degli studi di settore, che ha suddiviso il territorio nazionale in sette aree omogenee, mentre per le attività economiche del comparto manifatturiero, dei servizi e delle attività professionali sono stati utilizzati i risultati dello studio relativo alla "territorialità generale", definita nell'ambito dell'applicazione degli studi di settore, che ha suddiviso il territorio nazionale in 5 aree omogenee.

Correttivi congiunturali individuali

I correttivi congiunturali individuali attualizzano gli esiti dell'applicazione degli studi di settore limitatamente ai soggetti che hanno subito, nel corso del 2015, gli effetti della crisi dipendenti da specifiche situazioni correlate al singolo operatore economico e colte attraverso l'analisi dell'efficienza produttiva.

Il correttivo congiunturale individuale relativo ai 193 studi può essere applicato ai soggetti che presentano, per il periodo d'imposta 2015, le ulteriori seguenti condizioni, oltre quella di non congruità:

- situazione di normalità economica rispetto agli indicatori di controllo del valore dei beni strumentali;
- riduzione dell'efficienza produttiva, nel periodo d'imposta 2015, rispetto a quella storica di riferimento.

Utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore

I risultati degli studi di settore evoluti per il 2015, senza tener conto ovviamente dei cosiddetti correttivi "crisi", applicabili al solo 2015, possono trovare applicazione solo per l'eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa all'annualità 2013. Ciò in quanto la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il periodo di imposta 2015 si riferisce proprio a tale annualità.

Al fine di poter accertare che effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente, l'Ufficio dovrà verificare che le attività esercitate nel periodo d'imposta da accertare siano le medesime di quelle previste nello studio evoluto e che lo stesso le colga compiutamente.

Inoltre, l'utilizzo delle risultanze degli studi di settore evoluti per la determinazione della pretesa tributaria, in relazione all'accertamento di annualità precedenti, è possibile qualora non emergano delle incoerenze negli indicatori economici previsti dagli studi di settore evoluti.

In caso contrario potranno essere utilizzate dall'Ufficio ai fini delle valutazioni per la definizione solo qualora emerga che la mancata coerenza non deriva dalla infedeltà delle informazioni utilizzate per la stima ovvero deriva da insufficienze produttive dell'azienda.

Modelli Ine

Con riferimento agli obblighi dichiarativi dei soggetti cessati nell'anno o in liquidazione ordinaria, è previsto che nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, vengano individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati, ovvero di rapporti di lavoro irregolare.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate rende noto che, a partire dall'annualità 2015, non è più previsto, per tali soggetti, l'obbligo di presentazione dei modelli “Indicatori di normalità economica”.

Obbligo di comunicazione dei dati e regime premiale

Il regime premiale, previsto per i soggetti congrui, coerenti e normali alle risultanze degli studi di settore, si applica a condizione che il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente può accedere al regime premiale a condizione che:

- dichiari ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore;
- assolva regolarmente agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi;
- risulti coerente e normale con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione.

L'Agenzia precisa che si ritiene sussistere la fedeltà dei dati anche nel caso di errori o omissioni che non comportino la modifica:

- dell'assegnazione ai cluster;
- del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati, ovvero, qualora gli errori o omissioni comportino la modifica dei ricavi o dei compensi stimati, le risultanze dell'applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri siano di un ammontare non superiore rispetto ai ricavi o compensi dichiarati;
- del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità o di coerenza, nel senso che il contribuente - anche a seguito della modifica dei dati - risulti coerente e normale.

Sanzioni per l'infedele compilazione dei modelli degli studi di settore

Non sono più previste specifiche maggiorazioni delle sanzioni applicabili nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli degli studi di settore ovvero di omessa presentazione di tali modelli, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti (Dlgs n. 158/2015, che ha riformato gli articoli 1 e 5, Dlgs n. 471/1997.

Sono state apportate modifiche alla soglia minima, indicata in euro 250, e massima, indicata in euro 2.000, della sanzione, fermo restando che si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Tali sanzioni si applicano solo con riferimento a quelli rilevanti ai fini dell'assegnazione ai cluster di riferimento, della stima dei ricavi o dei compensi e del calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza.

Interpello sui nuovi investimenti - Chiarimenti Circolare n. 25 dell'Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2016

Sintesi

Forniti i chiarimenti utili ai fini della corretta gestione dell'interpello sui nuovi investimenti.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 25 del 1° giugno 2016, recante: "Articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (cosiddetto decreto internazionalizzazione). Chiarimenti sull'ambito applicativo e sulle modalità di presentazione dell'interpello sui nuovi investimenti".

È stato introdotto l'interpello sui nuovi investimenti, attraverso cui il soggetto, che intende effettuare in Italia rilevanti investimenti, può rivolgersi all'Agenzia delle Entrate allo scopo di conoscere preventivamente il parere in merito al corretto trattamento fiscale del piano di investimenti e delle operazioni straordinarie pianificate per la conseguente esecuzione dello stesso (art. 2, Dlgs n.147/2015 e ns. circ. n.121/2015).

In attuazione del citato art. 2, è stato emanato il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2016 (vedi ns. circ. n.76/2016), con il quale sono stati individuati i soggetti istanti, le tipologie e i criteri di quantificazione dell'investimento, le procedure e le modalità di presentazione dell'istanza di interpello, gli effetti della risposta alla stessa.

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 maggio 2016 sono stati individuati gli uffici competenti alla trattazione delle istanze di interpello ed alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese (vedi ns. circ. n. 83/2016).

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti utili ai fini della corretta gestione dell'istituto in esame.

Di seguito, si illustrano gli aspetti più rilevanti.

Soggetti ammessi alla presentazione dell'istanza

Sono ammessi alla presentazione dell'istanza:

- gli imprenditori individuali;
- le società di capitali e gli enti residenti, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
- gli enti residenti, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, relativamente all'attività commerciale eventualmente esercitata;
- le società di persone, escluse le società semplici, e gli altri soggetti residenti ad esse equiparati;
- le società e gli enti di ogni tipo non residenti, nonché i trust, indipendentemente dalla circostanza che abbiano o meno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
- i soggetti non esercenti attività commerciali nella misura in cui effettuino un investimento che determini la creazione di una nuova attività imprenditoriale oppure la partecipazione al patrimonio di un'impresa;
- i gruppi di società e i raggruppamenti d'imprese, in quanto è possibile che l'investimento, pur rimanendo unitario, sia programmato e posto in essere da una pluralità di soggetti. Per gruppi di società sono da intendersi le aggregazioni di imprese societarie giuridicamente distinte, ma economicamente dipendenti: a tal fine rilevano, le definizioni di controllo, di cui al primo comma dell'articolo 2359 del codice civile, e di collegamento ai sensi del terzo comma della medesima disposizione. Sono da intendersi incluse anche le reti di imprese (art. 3, comma 4-ter, Dl n. 5/2009).

Ambito oggettivo

Il progetto di investimento deve necessariamente presentare le caratteristiche di seguito indicate:

- deve realizzarsi nel territorio dello Stato;

- deve avere ricadute occupazionali significative e durature (in sede di istruttoria, l'ufficio competente dovrà operare un'analisi case by case alla luce della specifica attività esercitata dall'investitore al fine di stabilire l'impatto positivo dell'investimento sul piano occupazionale, sulla base degli elementi forniti al riguardo dall'istante);
- deve essere di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro.

Criteri di quantificazione

Negli elementi da considerare agli effetti della quantificazione monetaria dell'investimento, sono inclusi i seguenti:

- costi di acquisizione e/o costruzione delle immobilizzazioni materiali come definite dall'articolo 2424 del codice civile, voce B, II, dell'attivo (a titolo esemplificativo, suolo aziendale, infrastrutture aziendali, macchinari, impianti e attrezzature, arredi per ufficio, automezzi, computer), ivi compresi tutti gli altri oneri (ad esempio, installazione, montaggio, trasporto e collaudo) necessari per rendere funzionanti le suddette immobilizzazioni;
- costi di acquisizione e/o realizzazione delle immobilizzazioni immateriali come definite dall'articolo 2424 del codice civile, voce B, I, dell'attivo (a titolo esemplificativo, software, brevetti, licenze, marchi e simili, spese di costituzione);
- costi di acquisizione di immobilizzazioni finanziarie come definite dall'articolo 2424 del codice civile, voce B, III, dell'attivo (a titolo esemplificativo, partecipazioni in imprese, depositi cauzionali per la locazione di immobili e l'allacciamento delle utenze);
- fabbisogni derivanti da incrementi del capitale circolante operativo (incrementi degli impieghi nei crediti commerciali e scorte).

Modalità di presentazione dell'istanza

L'istanza d'interpello deve essere redatta in carta libera, non essendo soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, è presentata all'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa, Ufficio Interpelli nuovi investimenti, mediante una delle seguenti modalità:

1. consegna a mano;
2. spedizione tramite servizio postale a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
3. per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata.

Ai fini della presentazione dell'istanza non sono previsti mezzi di comunicazione alternativi, quali ad esempio il fax e la posta elettronica libera, pena l'improduttività degli effetti giuridici propri dell'interpello.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle istanze nelle ipotesi in cui l'investimento unitario sia realizzato da gruppi di società o raggruppamenti d'imprese, i soggetti partecipanti allo stesso sono tenuti a conferire mandato speciale per la presentazione dell'istanza ad una delle imprese del gruppo o raggruppamento.

Laddove nell'ambito del raggruppamento di imprese sia possibile ravvisare un autonomo soggetto d'imposta, come avviene, ad esempio, nelle ipotesi di rete-soggetto, l'istanza dovrà essere presentata da tale autonomo soggetto, senza che sia necessario il conferimento di un mandato speciale, potendosi intendere che l'autonomo soggetto agisca, in ogni caso, nell'interesse e in nome delle altre imprese in virtù di un più ampio potere di rappresentanza, comprensivo anche dell'incarico a presentare l'interpello.

Contenuto dell'istanza

L'istanza di interpello deve contenere:

1. la denominazione dell'impresa, gli elementi identificativi del suo legale rappresentante, la sede legale o il domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale, il codice fiscale o la partita Iva ovvero altro codice di identificazione dell'impresa, nonché l'indicazione dei recapiti, anche telematici, del domiciliatario per la procedura di interpello presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura. Nel caso in cui più soggetti intendano partecipare all'investimento, l'istanza deve contenere la denominazione e gli elementi identificativi di tutte le imprese partecipanti all'investimento;

2. la descrizione dettagliata del piano di investimento, sul quale si chiede la valutazione dell'Agenzia delle Entrate con riferimento al relativo trattamento fiscale e alle operazioni societarie pianificate per la relativa attuazione. La descrizione deve necessariamente specificare:
   - l'ammontare dell'investimento, non inferiore a trenta milioni di euro, e i metodi prescelti per la quantificazione; i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso;
   - le ricadute occupazionali significative da valutare in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature, e i riflessi, anche in termini quantitativi, che l'investimento oggetto dell'istanza ha sul sistema fiscale italiano. Per "riflessi, anche in termini quantitativi, dell'investimento (…) sul sistema fiscale italiano" deve intendersi che l'operazione generi nuova materia imponibile oggetto della potestà impositiva dello Stato, con conseguente possibilità di stimare effetti incrementativi del gettito. L'istante deve indicare esclusivamente gli effetti sul sistema fiscale italiano che siano direttamente ed immediatamente derivanti dallo specifico piano cui si riferisce l'istanza di interpello, non assumendo rilievo anche gli ulteriori e più generali effetti derivanti "a cascata" dall'investimento sul sistema fiscale e sull'economia italiana;
3. le specifiche disposizioni tributarie di cui si richiede l'interpretazione o in relazione alle quali si chiede di valutare l'eventuale abusività delle operazioni connesse al piano di investimento, nonché le specifiche disposizioni antielusive delle quali si chiede la disapplicazione e gli specifici regimi o istituti ai quali si chiede di avere accesso;
4. l'esposizione, in modo chiaro e univoco, del trattamento fiscale che il contribuente ritiene corretto in relazione al piano di investimento, con esplicitazione delle soluzioni e dei comportamenti che l'istante intende adottare in relazione alla sua attuazione;
5. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o al margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

L'istanza di interpello deve essere corredata della documentazione non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, che sia rilevante ai fini della risposta.

Inammissibilità dell'istanza

- Carente indicazione degli elementi identificativi del soggetto istante e del piano di investimento

  Una prima ipotesi di inammissibilità dell'istanza di interpello è riconducibile alla totale carenza dell'indicazione da parte del contribuente dei propri elementi identificativi.

  Tale inammissibilità si verifica solo nelle ipotesi in cui non sia intervenuta la regolarizzazione dell'istanza.

  L'Agenzia precisa che, sotto questo profilo, assume particolare rilievo l'individuazione di tutte le imprese partecipanti all'investimento laddove quest'ultimo venga unitariamente realizzato da più soggetti facenti parte del medesimo gruppo di società o raggruppamento d'imprese.

  Pertanto, al di là dell'identificazione del soggetto istante, occorre che siano fornite le informazioni in grado di identificare gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del piano e nei confronti dei quali la risposta dell'ufficio competente esplicherà i propri effetti.

- Preventività

  L'istanza deve essere presentata prima che sia posto in essere il comportamento rilevante ai fini tributari.

  In tal senso, la disciplina dell'interpello sui nuovi investimenti è allineata a quella generale dell'interpello del contribuente, laddove si prevede che l'istanza debba essere inoltrata "preventivamente alla scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione nella quale devono trovare applicazione le disposizioni tributarie oggetto dell'istanza di interpello o per l'assolvimento di altri obblighi tributari, correlati alle suddette disposizioni, aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima".

  In base al decreto attuativo, il discrimine utile a delimitare le istanze ammissibili sotto il profilo temporale non è rappresentato dall'inizio di esecuzione del piano di investimento o dal compimento di atti necessari a tal fine, bensì dalla realizzazione della condotta rilevante sul piano fiscale e, quindi, dall'applicazione della specifica norma tributaria oggetto dell'istanza, entro i termini di scadenza ordinari previsti dalla legge.

  In sede di prima applicazione dell'istituto, secondo l'Agenzia, è verosimile che pervengano istanze di interpello relative a business plan la cui esecuzione sia stata già avviata dal contribuente prima dell'effettiva operatività dell'istituto.

Tale circostanza non osta alla presentazione dell'istanza di interpello, purché sia rispettato il requisito della necessaria natura preventiva del quesito posto: pertanto, per i comportamenti che trovano attuazione in dichiarazione, il contribuente è tenuto ad inoltrare l'istanza di interpello prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini Iva, intendendosi per tale il termine ordinario.

Per i comportamenti che non trovano attuazione in dichiarazione, occorre far riferimento ad elementi diversi, quali, la presentazione di un atto per la sua registrazione.

- Reiterazioni di precedenti istanze e obiettive condizioni di incertezza

  Sono inammissibili le istanze dirette a reiterare questioni già esaminate in sede di interpello dall'Agenzia delle Entrate.

  Resta fermo che tale ipotesi di inammissibilità, rispondente all'applicazione dei principi di correttezza e trasparenza che informano il rapporto fra amministrazione finanziaria e contribuente, non si configura laddove il contribuente prospetti nell'istanza elementi di fatto o di diritto che presentino carattere di novità rispetto ad istanze già inoltrate.

  Non è configurabile l'ipotesi di inammissibilità in commento laddove l'istante, che abbia già presentato un'istanza di interpello sui nuovi investimenti, ponga in un secondo momento ulteriori quesiti aventi ad oggetto il medesimo piano d'investimento.

- Rapporti con gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale

  La procedura di ruling sfocia nella conclusione di un vero e proprio accordo avente ad oggetto la definizione di metodi di calcolo o di valori fiscali e la valutazione di elementi fattuali suscettibili di contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria; di contro, l'interpello sui nuovi investimenti, nell'ottica di rafforzare il rapporto dell'amministrazione finanziaria con i potenziali investitori anche esteri, si conclude nella formulazione di un parere dell'Agenzia delle Entrate sul corretto trattamento fiscale del piano d'investimento e delle connesse operazioni.

  Ne consegue che possono costituire oggetto di interpello sui nuovi investimenti tutte le altre questioni interpretative diverse da quelle la cui soluzione è demandata dal legislatore alla specifica procedura degli accordi preventivi.

- Interferenza con l'esercizio dei poteri accertativi

  Sono inammissibili le istanze di interpello che interferiscono con l'esercizio dei poteri accertativi, in quanto vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza.

Efficacia della risposta

La risposta vincola l'Agenzia delle Entrate in relazione al piano di investimento come descritto nell'istanza ed è valida finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali essa è stata resa.

La risposta fornita in esito all'istruttoria esplica i suoi effetti non solo nei confronti dell'istante, ma anche verso tutti i soggetti coinvolti nel piano di investimento, ritualmente identificati, per la parte di essa attinente ai profili fiscali di ciascuno.

La validità della risposta resa è subordinata al fatto che non intervengano variazioni nelle circostanze di fatto o di diritto sulla cui base la stessa è resa o desunta.

Tra le circostanze di diritto alla cui invarianza è vincolata la validità della risposta resa devono includersi (oltre alle modifiche normative, alle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare nelle ipotesi in cui essa interpreti norme comunitarie cui la norma nazionale si sia conformata) anche le sentenze della Corte di cassazione, rese dalle sezioni unite o dalle sezioni semplici che esprimano un orientamento consolidato e costante, secondo la definizione del cosiddetto “diritto vivente”.

Sarà, in ogni caso, cura dell'Agenzia delle Entrate notificare all'interpellante il mutato quadro giurisprudenziale per effetto del quale devono considerarsi variate le circostanze di diritto sulla cui base è stata resa l'originaria risposta all'istanza di interpello.

L’Agenzia delle Entrate, avvalendosi degli ordinari poteri istruttori, può verificare l'assenza di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini del rilascio della risposta e la corretta applicazione delle indicazioni date nella stessa.

Laddove nel corso della predetta attività emergano variazioni delle circostanze di fatto o di diritto oppure risulti la non veridicità o l'incompletezza delle stesse circostanze rappresentate nell'istanza, la risposta resa non produce più i suoi effetti.

Nel caso in cui siano accertate variazioni delle circostanze rappresentate nell'istanza la risposta resa è improduttiva degli effetti, a decorrere dal momento in cui è subentrata l'anzidetta variazione.

Di contro, nelle ipotesi in cui si ravvisi una rappresentazione non completa o non veritiera di dette circostanze da parte dell'istante, la risposta resa non è mai produttiva dei relativi effetti giuridici.

Coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso

Prima di redigere un processo verbale di constatazione o altro atto impositivo o sanzionatorio, gli organi tenuti a svolgere i controlli sulle imprese che beneficiano degli effetti della risposta, si coordineranno con l'ufficio competente sull'interpello.

Questo coordinamento viene realizzato da chi effettua il controllo sui soggetti interessati dalla risposta e ha lo scopo di verificare se l'eventuale ipotesi di contestazione riguardi casi trattati nell'ambito dell'interpello, rispetto ai quali l'Agenzia ha già assunto una formale posizione.

Fatturazione elettronica "B2B" - Fase di sperimentazione Documentazione tecnica per l'utilizzo del "Sistema di interscambio" (Sdi)

Sintesi

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili le bozze dei documenti tecnici per l'utilizzo del "Sistema di interscambio" (Sdi), la piattaforma in uso per la fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni, anche nei rapporti commerciali tra privati ("B2B").

La fase di sperimentazione è stata promossa dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del "Forum italiano sulla fatturazione elettronica".

In particolare, le bozze delle specifiche tecniche disponibili descrivono le regole da osservare per utilizzare il "Sistema di interscambio" e la struttura della fattura elettronica, ordinaria o semplificata, che dovrà essere veicolata dal sistema.

La sperimentazione mira a risolvere in tempo utile eventuali criticità che dovessero presentarsi e si concluderà entro la metà del prossimo mese di ottobre. Sulla base dei feedback ricevuti, saranno consolidati i supporti e le regole del processo.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, le imprese ed i professionisti potranno trasmettere le proprie fatture elettroniche utilizzando il "Sistema di interscambio" (Sdi), oggi disponibile solo per i clienti delle pubbliche amministrazioni.

Il "Sistema di interscambio" funzionerà con regole procedurali identiche a quelle oggi attive per la veicolazione delle fatture elettroniche destinate alle pubbliche amministrazioni; infatti il formato in uso è stato integrato per rappresentare anche le fatture destinate ai soggetti privati ("B2B").

Le bozze dei documenti tecnici sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) seguendo il seguente percorso: Home > Strumenti > Specifiche tecniche > Specifiche tecniche in bozza.

Convegno de *Il Sole 24-Ore* per i 130 anni del Catasto Chiarimenti Circolare n. 27 dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2016

Sintesi

Pubblicati i chiarimenti forniti durante il convegno de Il Sole 24-Ore per i 130 anni del Catasto.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 27 del 13 giugno 2016, recante: "Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione del convegno de Il Sole-24Ore per i 130 anni del Catasto".

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti posti dalla stampa specializzata in merito ai seguenti argomenti:

- Tematiche catastali
- Contratti di locazione
- Compravendite
- Leasing abitativo
- Detrazioni su ristrutturazioni, risparmio energetico, bonus mobili.

Di seguito, si illustrano solo alcuni chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria, rinviando per un esame completo al testo della circolare reperibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Contratti di locazione

La Legge di stabilità 2016 ha introdotto l'obbligo, a carico del locatore, di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula, dandone comunicazione, entro i successivi sessanta giorni, al conduttore nonché all'amministratore del condominio.

La circolare in esame precisa che le novità introdotte dalla citata legge di stabilità 2016 non hanno riguardato le regole relative al pagamento dell'imposta di registro e al regime sanzionatorio e, dunque, restano obbligati all'adempimento della registrazione ed al pagamento della relativa imposta, oltre che il locatore, anche il conduttore dell'immobile o l'agente immobiliare, qualora si tratti di contratti conclusi a seguito della loro attività.

Inoltre, in caso di ritardo della richiesta di registrazione saranno applicate, nei confronti dei soggetti obbligati alla registrazione, le sanzioni previste dalla previgente normativa, i quali possono avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

La proroga del contratto di locazione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate, anche nel caso di proroga tacita, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, previo pagamento della relativa imposta.

Acquisto prima casa

L'agevolazione per l'acquisto della "prima casa" spetta anche all'acquirente che sia già proprietario di un'abitazione acquistata con la medesima agevolazione, a condizione però che proceda all'alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto.

Tuttavia, nel caso in cui l'acquirente acquisti una abitazione sita in un comune nel quale è già titolare di altra abitazione, acquistata però senza fruire delle agevolazioni per la "prima casa", il medesimo acquirente non può beneficiare dell'agevolazione in esame, anche se si impegna a vendere, entro un anno dal nuovo acquisto, l'immobile preposseduto.

In tal caso non verrebbe rispettata la condizione che impone all'acquirente di dichiarare di non possedere, in via esclusiva o in comunione con il coniuge, altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare.

Nel caso di inottemperanza dell'obbligo di alienazione dell'immobile preposseduto entro un anno dall'acquisto del nuovo immobile, il contribuente, che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l'impegno assunto potrà, entro l'anno stabili-

to per la rivendita, proporre apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia presso il quale è stato registrato l'atto, con la quale revoca l'impegno assunto al trasferimento dell'immobile e, conseguentemente, richiede la liquidazione dell'imposta dovuta (che sarà pari alla differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta agevolata) e degli interessi.

Nel diverso caso in cui sia decorso l'anno dal nuovo acquisto agevolato senza che si sia proceduto alla vendita dell'immobile preposseduto, si verifica la decadenza dall'agevolazione fruita in sede di acquisto e, pertanto, oltre all'imposta ed ai relativi interessi, trova applicazione anche la sanzione del 30 per cento della differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta agevolata.

Il contribuente potrà, comunque, accedere all'istituto del ravvedimento operoso, ove ricorrano le condizioni, ed ottenere la riduzione della sanzione.

Trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie

Nel caso, invece, in cui si acquisti un immobile nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare e non si realizzi la condizione del nuovo trasferimento entro il biennio dall'acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale, nella misura ordinaria, invece che nella misura fissa pari a 200 euro ciascuna, nonché la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento e gli interessi di mora.

Anche in tale ipotesi, il contribuente può, in pendenza del termine previsto per procedere all'alienazione, rivolgere apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere la riliquidazione dell'imposta in misura ordinaria e dei relativi interessi.

Ove ricorrano le condizioni, il contribuente potrà accedere all'istituto del ravvedimento operoso ed ottenere la riduzione della sanzione.

Deduzione su acquisto e locazione a canoni bassi di abitazioni e tipo di contratto

Ai fini della deduzione del 20% del costo di acquisto o di costruzione di abitazioni da dare in locazione per 8 anni, l'ambito di applicazione del beneficio riguarda tutti i contratti di locazione che abbiano una durata di anni otto, ricomprendendo anche le ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per effetto di proroghe, previste per legge o concordate tra le parti.

Il suddetto beneficio è riconosciuto a prescindere dalla qualifica del soggetto cedente l'unità immobiliare.

Leasing abitativo

La Legge di stabilità 2016 ha introdotto la detrazione nella misura del 19 per cento delle spese sostenute in relazione ai contratti di leasing abitativo alle condizioni già previste per la detrazione degli interessi passivi pagati su mutui ipotecari, nonché per quanto pagato a fronte dell'esercizio dell'opzione finale per il riscatto dell'immobile.

Tale beneficio è riconosciuto ai contribuenti che possiedono un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro.

Tale condizione non è richiesta per l'intera durata del contratto di locazione finanziaria e, pertanto, l'agevolazione può essere fruita anche se, nel corso di vigenza del contratto, il conduttore risulti titolare di un maggior reddito.

In particolare, per i giovani che alla data di stipula del contratto non hanno compiuto i 35 anni di età, la detrazione è riconosciuta su un importo massimo di canoni e oneri accessori non superiore a 8.000 euro e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell'immobile di 20.000 euro.

Per i soggetti che compiono 35 anni alla data di stipula del contratto o di età superiore ai 35 anni, le medesime detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati.

Con riferimento agli oneri accessori, non sono detraibili gli oneri sostenuti per l'eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili, nonché gli eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l'individuazione ed il reperimento dell'immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa.

Sono, invece, riconosciuti i costi sostenuti per la stipula del contratto di leasing.

Detrazione su "bonus mobili" per casa comprata ristrutturata

Il bonus mobili spetta anche in presenza di interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Studi di settore - Nuove informazioni contenute nel cassetto fiscale Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2016

Sintesi

È stato arricchito, per i contribuenti che rientrano negli studi di settore, il prospetto riepilogativo del cassetto fiscale contenente le informazioni essenziali degli studi presentati in periodi d'imposta precedenti, con nuove annualità a disposizione dei contribuenti (dal 2010 al 2014).

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il comunicato stampa del 14 giugno 2016 con il quale ha reso noto che, per i contribuenti che rientrano negli studi di settore, è stato arricchito il prospetto riepilogativo del cassetto fiscale contenente le informazioni essenziali degli studi presentati in periodi d'imposta precedenti, con nuove annualità a disposizione dei contribuenti (dal 2010 al 2014).

Tale novità rientra nella nuova strategia dell'Agenzia che punta ad introdurre nuove forme di comunicazione tra contribuente ed amministrazione finanziaria anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, in modo da semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari, favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili ed eventualmente regolarizzare le violazioni.

In particolare, grazie ai nuovi dati presenti nel proprio prospetto riepilogativo, il contribuente può consultare per il quinquennio 2010-2014 i principali dati dichiarativi relativi agli studi di settore applicati e quindi inviati anno per anno.

È possibile verificare l'eventuale presenza di anomalie nei dati dichiarati per esempio tra le "rimanenze finali" di un anno e le "esistenze iniziali" di quello successivo e nel caso in cui vengano riscontrati errori o omissioni, regolarizzare la propria posizione.

Adempimento collaborativo - Interpello Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2016

Sintesi

Pubblicate le modalità di presentazione della procedura abbreviata di interpello preventivo da parte dei contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo.

Sulla Gazzetta ufficiale del 27 giugno 2016 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2016, recante: "Interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo, di cui all'art. 6, comma 2, del Dlgs 5 agosto 2015, n. 128".

Il decreto in esame contiene le regole della speciale procedura abbreviata di interpello preventivo prevista per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo (per un esame completo vedi da ultimo ns. circ. n. 63/2016).

I contribuenti di grande dimensione possono instaurare un confronto con l'amministrazione finanziaria per la prevenzione e la risoluzione di controversie in materia fiscale.

In fase di prima applicazione, il regime è riservato ai seguenti contribuenti:

- i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro;
- i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto pilota;
- le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.

In base al decreto in esame, i suddetti contribuenti possono presentare tutte le tipologie di interpello, cioè:

- interpello ordinario interpretativo e qualificatorio;
- interpello probatorio;
- interpello anti-abuso;
- interpello disapplicativo.

La finalità è di ottenere una risposta in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a fattispecie concrete in relazione alle quali si ravvisano rischi fiscali.

Il rischio fiscale è inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.

Il contribuente può presentare l'istanza di interpello abbreviato prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima.

Nell'ambito dei doveri di trasparenza e collaborazione, è ricompresa la tempestiva comunicazione all'ufficio dei rischi per i quali il contribuente intende presentare l'istanza di interpello abbreviato.

La risposta scritta e motivata fornita dall'ufficio competente è notificata o comunicata al contribuente in mani proprie, mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per via telematica, entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio competente.

La risposta dell'ufficio competente ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente alla fattispecie prospettata nell'istanza di interpello.

Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo la rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Agenzia delle Entrate con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

Nel caso di risposta tardiva o di successiva rettifica della soluzione, l'eventuale difformità tra la soluzione interpretativa fornita nella risposta tardiva e il comportamento già posto in essere dal contribuente, dà luogo al recupero di imposta e interessi, senza l'irrogazione delle relative sanzioni.

Credito d'imposta - Imprese dell'esercizio cinematografico
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2016
Codice tributo
Risoluzione n. 49/E dell'Agenzia delle Entrate del 24 giugno 2016

Sintesi

Sono state definite le modalità ed i termini di fruizione del credito d'imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico; è stato istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del suddetto credito d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato:

- il provvedimento del 20 giugno 2016, recante: "Modalità e termini di fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico ai sensi del decreto del ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze 12 febbraio 2015";
- la risoluzione n. 49/E del 24 giugno 2016 recante: "Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83".

Per favorire l'offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, è stato infatti riconosciuto un credito d'imposta, per gli anni 2015 e 2016, a favore delle imprese di esercizio cinematografico che abbiano i requisiti della piccola o media impresa, ai sensi della normativa dell'Unione europea e che siano iscritte negli elenchi istituiti presso il ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, nella misura del 30% dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, esistenti almeno dal 1° gennaio 1980 (art. 6, comma 2-bis, Dl n. 83/2014, vedi ns. circ. n. 41/2015).

Il provvedimento in esame definisce le modalità di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti dell'importo complessivamente concesso dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 che deve essere presentato on-line, avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline ed Entratel).

Il ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo deve trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l'importo concesso a ciascuna di esse, aggiornandoli in ordine ad eventuali variazioni o revoche.

L'Agenzia delle Entrate, attraverso controlli automatizzati, verifica la correttezza degli importi fruiti e la spettanza della fruizione e nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito residuo, ovvero nel caso in cui l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo modello viene scartato e i pagamenti in esso contenuti si considerano non effettuati.

Nel provvedimento in esame si evidenzia che il credito d'imposta è riconosciuto esclusivamente per l'anno 2015, sono comunque fatte salve le procedure in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, tramite il modello F24:

- "6871" denominato "Tax credit sale cinematografiche storiche".
  In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA".

Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo Studi di settore - Collaborazione coordinata e continuativa Cessazione rapporto - Mancata tassazione ordinaria della quota eccedente il milione di euro - Varie categorie reddituali Provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate

Sintesi

Approvate le specifiche tecniche con cui sono individuate le tipologie delle anomalie nei dati degli studi di settore afferenti il triennio 2012-2013-2014, che saranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio "cassetto fiscale".

Dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative a:

- *mancata indicazione, tra i redditi di lavoro dipendente, della quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, nel caso in cui l'ammontare complessivo di tali indennità ecceda il milione di euro;*
- *varie tipologie di redditi.*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato:

- il provvedimento del 1° giugno 2016, recante. "Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore";
- il provvedimento del 21 giugno 2016, recante: "Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo riferite alla mancata tassazione ordinaria della quota, eccedente il milione di euro, delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa";
- "Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali".

La Legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 636, L n. 190/2014) prevede infatti che con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria siano messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza (vedi ns. circ. n. 138/2014).

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2015 sono state dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente o del suo intermediario e della Guardia di finanza gli elementi e le informazioni relative agli studi di settore, riferibili allo stesso contribuente, in possesso dell'Agenzia delle Entrate (vedi ns. circ. n. 85/2015).

Tali nuove forme di comunicazione, da realizzare anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, oltre ad assicurare maggiore trasparenza e correttezza nei confronti del contribuente, sono finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, fornendo informazioni utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Con il provvedimento in esame sono state approvate le specifiche tecniche con cui sono individuate le tipologie delle anomalie nei dati degli studi di settore afferenti il triennio 2012-2013-2014, che saranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio "cassetto fiscale", consultabile accedendo al portale internet dell'Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni di anomalie sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, via Entratel, all'intermediario, se il contribuente ha effettuato tale scelta al momento della presentazione di Unico 2015, per il periodo di imposta 2014 e l'intermediario abbia accettato di riceverle.

Se non è stato delegato alcun intermediario, l'Agenzia delle Entrate avvisa dell'avvenuto aggiornamento del "cassetto fiscale" tramite gli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti.

Ai soggetti abilitati ai servizi telematici verrà recapitato un avviso personalizzato nell'area autenticata ed inviato, ai riferimenti dagli stessi indicati, un messaggio di posta elettronica o un sms.

Con il provvedimento del 21 giugno 2016 sono state dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla mancata indicazione, tra i redditi di lavoro dipendente, della quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, nel caso in cui l'ammontare complessivo di tali indennità ecceda il milione di euro.

Per tali indennità, il cui diritto alla percezione sia sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, è prevista l'applicazione della tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata.

Al fine di consentire al contribuente una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso, l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente, tramite raccomandata a/r, una comunicazione contenente:

- i dati presenti in anagrafe tributaria riferibili alle indennità e ai compensi eccedenti un milione di euro corrisposti a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa nonché alla modalità di tassazione operata dal sostituto;
- gli estremi del modello di dichiarazione presentato nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte le indennità percepite;
- l'importo del reddito dichiarato e di quello parzialmente o totalmente omesso, nonché le ritenute operate dal sostituto sulla quota di indennità erroneamente assoggettata a tassazione separata da utilizzare come ritenute a titolo d'acconto della tassazione ordinaria dovuta.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, mediante l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio finanziario riportato nella comunicazione.

In caso di errori od omissioni, i contribuenti possono effettuare le opportune correzioni e i connessi versamenti delle somme dovute mediante l'istituto del ravvedimento operoso, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, che sarà graduata in ragione della tempestività dell'intervento correttivo.

Con il provvedimento del 24 giugno 2016 sono state dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti possibili anomalie relative alle seguenti tipologie di redditi:

- redditi dei fabbricati derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria ovvero, per opzione, al regime alternativo della cedolare secca sugli affitti;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- assegni periodici;
- redditi di partecipazione, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria;
- redditi diversi;
- redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale;
- redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza;
- redditi d'impresa con riguardo alle rate annuali di plusvalenze/sopravvenienze attive.

Al fine di consentire al contribuente una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento in esame viene disposto che l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente, agli indirizzi di posta elettronica certificata ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo Pec non attivo o non registrato nel pubblico elenco istituito presso il ministero dello Sviluppo economico (Ini-Pec), una comunicazione contenente:

- i dati presenti in anagrafe tributaria riferibili ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali, ai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la plusvalenza/sopravvenienza maturata;
- gli estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti, ovvero, l'importo della rata annuale di plusvalenze/sopravvenienze;
- l'importo del reddito e/o della rata annuale parzialmente o totalmente omessi.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, avvalendosi dell'assistenza dei centri di assistenza multicanale e degli uffici territoriali delle direzioni provinciali dell'Agenzia, con le modalità indicate nella comunicazione.

È, altresì, possibile trasmettere la documentazione tramite il canale di assistenza Civis.

In caso di errori od omissioni, i contribuenti possono effettuare le opportune correzioni e i connessi versamenti delle somme dovute mediante l'istituto del ravvedimento operoso, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, che sarà graduata in ragione della tempestività dell'intervento correttivo.

Redditi derivanti da utilizzo beni immateriali Termine per la presentazione o integrazione della documentazione Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2016

Sintesi

In materia di patent box, il termine di 150 giorni, entro cui può essere presentata o integrata la documentazione, decorre dal 31 dicembre 2015, in luogo della data di presentazione dell'istanza, limitatamente alla prima fase di applicazione dell'istituto.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 27 giugno 2016, recante: "Provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015 e del 23 marzo 2016".

È stato istituito un regime opzionale di tassazione agevolata (cosiddetta "patent box") per i redditi derivanti dall'utilizzo di software, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (per un esame completo vedi ns. circ. n.151/2015).

Al fine di assicurare ai contribuenti il tempo adeguato per la predisposizione e presentazione della documentazione in argomento, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2016, è stata prevista, in via transitoria, un termine di 150 giorni, in luogo di 120, per la presentazione della documentazione a supporto dell'istanza ed il mancato rispetto del predetto termine determina la decadenza dell'istanza, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 7 aprile 2016 (vedi ns. circ. n. 36/2016).

Al fine di non pregiudicare l'accesso alla procedura di accordo preventivo ai contribuenti che, in buona fede, hanno inviato la documentazione integrativa erroneamente interpretando il termine previsto dai predetti provvedimenti, con il provvedimento in esame è stato disposto che il termine di 150 giorni, entro cui può essere presentata o integrata la documentazione, decorre dal 31 dicembre 2015, in luogo della data di presentazione dell'istanza, limitatamente alla prima fase di applicazione dell'istituto.

Distributori automatici - Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini - Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016

Sintesi

Definite le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti che svolgono l'attività di erogazione di beni e servizi mediante distributori automatici.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 23 del 26 maggio 2016, recante: "Articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 28 dicembre 20ha pubblicato il provvedimento del 30 giugno 2016, recante: "Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127".

È stata infatti stabilita l'obbligatorietà, a decorrere dal 1° gennaio 2017, della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti che svolgono l'attività di erogazione di beni e servizi mediante distributori automatici (c.d. "vending machine") (vedi ns. circ. n. 115/2015).

Con il provvedimento in esame sono state definite le specifiche tecniche degli strumenti tecnologici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in esame, le regole tecniche da seguire, l'individuazione delle informazioni da trasmettere, del loro formato e dei tempi di trasmissione, nonché i meccanismi e i processi di certificazione delle componenti software degli apparecchi attualmente utilizzati dagli operatori di mercato, volti a garantire la sicurezza e l'autenticità dei dati memorizzati e trasmessi.

In particolare, viene disposto che la "vending machine" è costituita da una o più "periferiche di pagamento" che controllano l'erogazione di beni e servizi di una "vending machine" mediante un "sistema master", che registra ogni somma incassata dalle periferiche di pagamento.

I soggetti passivi Iva interessati dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate la matricola identificativa dei sistemi master, al fine di consentirne il censimento a livello territoriale, all'esito del quale viene rilasciato un QrCode, che i soggetti obbligati appongono sulla singola "vending machine", attraverso il quale si viene indirizzati ad una pagina web gestita dall'Agenzia delle Entrate, ove sarà possibile verificare i dati identificativi dell'apparecchio e del relativo gestore.

Le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente, attraverso un apposito servizio web messo a disposizione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, riguardano le somme incassate, in qualsiasi modalità, dalle singole periferiche di pagamento, e tali informazioni dovranno essere conservati, anche elettronicamente, dai soggetti obbligati all'adempimento, insieme ad ogni altro elemento informativo riferito alle singole rilevazioni degli incassi effettuate dal sistema master nel corso dell'anno di riferimento.

La trasmissione delle informazioni si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente le informazioni medesime, all'esito della quale viene rilasciata una apposita ricevuta a conferma dell'operazione.

In caso di ricezione di una ricevuta di scarto, invece, i soggetti passivi Iva devono effettuare la trasmissione del file corretto entro il termine di cinque giorni lavorativi successivi alla sua comunicazione.

I dati e le notizie, che pervengono all'Anagrafe tributaria, sono messi a disposizione dei soggetti passivi Iva, al fine di supportare i medesimi soggetti nella predisposizione degli adempimenti dichiarativi, nonché al fine della valutazione della loro capacità contributiva.

L'autenticità, la sicurezza e la riservatezza nella trasmissione delle informazioni è garantita dal sigillo elettronico avanzato, apposto al file inviato al sistema dell'Agenzia delle Entrate, e dalla connessione protetta, attraverso la quale viene effettuata la trasmissione.

La consultazione degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, nonché di tracciatura degli accessi effettuati.

Fatturazione elettronica "B2B" - Applicazione gratuita dell'Agenzia delle Entrate Comunicato stampa del 1° luglio 2016

Sintesi

Disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate la prima versione dell'applicazione web gratuita con la quale i contribuenti con partita Iva potranno generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche.

L'AgL'Agenzia delle Entrate ha diramato il comunicato stampa del 1° luglio 2016, con il quale ha reso noto che, sul proprio portale web (http://www.agenziaentrate.it), è disponibile la prima versione dell'applicazione web gratuita con la quale i contribuenti con partita Iva potranno generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (ai sensi del Dlgs n. 127 del 2015).

Il servizio, realizzato dall'amministrazione finanziaria in collaborazione con Sogei, può essere utilizzato da tutte le imprese ed i professionisti, sia nel caso di fatture destinate a privati ("B2B"), sia per quelle rivolte alla pubblica amministrazione, accedendo alla web application, presente sul portale web dell'Agenzia delle Entrate (selezionando le voci: "Cosa devi fare > Comunicare Dati > Fatture e corrispettivi > Accedi ai servizi"), attraverso le credenziali fornite agli utenti dei servizi telematici della medesima Agenzia, di Spid e della Carta nazionale dei servizi (Cns).

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, mette a disposizione dei cittadini un sito di assistenza per illustrare, in maniera semplice e chiara, le modalità di utilizzo del nuovo servizio, il quale è raggiungibile dal sito dedicato alla nuova applicazione web (https://goo.gl/LnhLVW).

Per la trasmissione delle fatture, a partire dal 1° gennaio 2017, i fornitori di beni e servizi potranno scegliere anche il "Sistema di interscambio" (Sdi), al momento obbligatorio per i fornitori della pubblica amministrazione, il quale sarà disponibile, come opzione facoltativa, anche per la fatturazione tra privati.

Il servizio permette di conservare a norma le fatture elettroniche, sia quelle emesse che quelle ricevute, purché rispettino il formato XML della fattura elettronica.

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che nei prossimi mesi sarà rilasciata l'applicazione anche in formato di "app" per smartphone e tablet, in modo da ampliarne l'utilizzo in mobilità a tutti gli utenti, a prescindere dal dispositivo elettronico posseduto.

Indice

IN PRIMO PIANO

- Commercio su aree pubbliche: pubblicate sul Burl le nuove disposizioni attuative regionali . . . . . **Pag. 95**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

Disciplina igienico-sanitaria

- Etichettatura facoltativa carni bovine – Indicazioni applicative e modifica del Dm 16 gennaio 2015 – Dm 20 maggio 2016 . . . . . **Pag. 96**
- Commercializzazione olio di oliva – Sanzioni per violazione regolamento Ue n. 29/2012 e (Cee) n. 2568/1991 – Dlgs 23 maggio 2016, n. 103 . . . . . **Pag. 97**

In primo piano

Commercio su aree pubbliche
Pubblicate sul Burl le nuove disposizioni attuative regionali lombarde

La Regione Lombardia con delibera di giunta n. 5345 del 27 giugno 2016 ha approvato le nuove disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche.

In particolare, il provvedimento stabilisce:

- indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche;
- indicazioni in ordine all'ottenimento e alla gestione della carta di esercizio e dell'attestazione annuale;
- i criteri e le modalità per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche secondo i contenuti dell'intesa approvata dalla Conferenza unificata in data 5 luglio 2012 e del successivo documento unitario delle Regioni e province autonome del 24 gennaio 2013.

La delibera di Giunta regionale, pubblicata sul Burl n. 26 del 29 giugno 2016, è consultabile presso la scrivente Direzione.

DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA

Etichettatura facoltativa carni bovine
Indicazioni applicative e modifica del Dm del 16 gennaio 2015
Dm 20 maggio 2016

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 133 del 9 giugno 2016 il Dm 20 maggio 2016 del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali recante "Disposizioni applicative e modifica del decreto 16 gennaio 2015 sull'etichettatura facoltativa delle carni bovine e abrogazione del decreto ministeriale 13 dicembre 2001".

Innanzitutto, il decreto in esame stabilisce che l'autorizzazione rilasciata agli organismi indipendenti di controllo, ai sensi dell'art. 7 del Dm 16 gennaio 2015 (vedasi circolare n. 8 del 2015), dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha validità triennale.

È previsto, inoltre, che gli organismi indipendenti forniscono al ministero alcune informazioni sulla loro attività di controllo e sull'organizzazione di filiera.

In particolare, il Dm prescrive agli organismi indipendenti di comunicare al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) e alla Regione competente le inadempienze gravi riscontrate durante il controllo, sull'applicazione del disciplinare di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto 16 gennaio 2015, i provvedimenti adottati e le misure correttive suggerite per ripristinare la corretta attività.

È disposto, altresì, che gli organismi indipendenti di controllo trasmettono al ministero e alle Regioni competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo svolta, contenente almeno le seguenti informazioni:

a) elenco dei soggetti controllati per ciascun segmento di filiera, data del controllo, nominativo e ruolo dei componenti del gruppo ispettivo;
b) frequenze dei controlli;
c) elenco ispettori e numero ispezioni per ispettore;
d) elenco delle non conformità riscontrate e provvedimenti adottati.

Al riguardo, il decreto prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 gli obblighi di invio delle informazioni di cui sopra sono assolti dagli organismi indipendenti attraverso il caricamento delle relative informazioni nella banca dati vigilanza, di seguito (Bdv). L'inserimento delle informazioni nella Bdv costituisce comunicazione ai sensi del regolamento (Ce) n. 882 del 29 aprile 2004. La mancata o non corretta comunicazione rappresenta carenza nell'espletamento dei compiti assegnati, ai sensi del medesimo regolamento.

Nelle more dell'attivazione dell'accesso alla banca dati, è disposto che le organizzazioni in possesso di disciplinari di etichettatura delle carni bovine, depositati presso il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, devono trasmettere al medesimo ministero, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati sintetici della banca dati e gli elenchi dei partecipanti ai diversi segmenti della filiera.

Il decreto in esame, inoltre, modifica la definizione di allevamento di cui all'art. 10, comma 1 lett. b), del Dm 16 gennaio 2015, eliminando l'informazione relativa all'"azienda di allevamento".

Pertanto la nuova definizione è la seguente:

"b) l'allevamento: sistema di allevamento, la razione alimentare, i trattamenti terapeutici, l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, indicazioni relative all'alimentazione".

Infine, il decreto abroga il Dm 13 dicembre 2001, contenente le disposizioni applicative al regolamento (Ce) n. 1760/2000 sull'etichettatura delle carni bovine.

Commercializzazione olio di oliva
Sanzioni per violazione regolamento Ue n. 29/2012 e (Cee) n. 2568/1991
Dlgs n. 103 del 23 maggio 2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016 il Dlgs n. 103/2016 recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (Ue) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (Cee) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti".

Per consentire un'interpretazione uniforme del provvedimento, il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ha, tra l'altro, emanato il 20 giugno 2016 una circolare applicativa del Dlgs n. 103/2016.

È opportuno, pertanto, evidenziare per gli aspetti di competenza le disposizioni di maggiore interesse.

Imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei pasti nelle collettività – articolo 2

L'art. 2, comma 1, del Dlgs n. 103/2016 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per la vendita o vende «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sansa di oliva» preimballato in recipienti di capacità non conforme alle disposizioni di cui all'art. 2 (1) del regolamento di esecuzione (Ue) n. 29/2012 e, per gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o collettività simili, superiore a venticinque litri, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600.

Il comma 2 della disposizione in oggetto, inoltre, stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per la vendita o vende «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sansa di oliva» preimballato in recipienti provvisti di un sistema di chiusura non conforme all'art. 2 del regolamento di esecuzione (Ue) n. 29/2012 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 800 a euro 4.800.

Al riguardo il ministero nella circolare del 20 giugno 2016 ha precisato che l'art. 7, comma 2, della legge n. 9/2013 dispone che gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, debbano essere dotati di un dispositivo "antirabbocco", evidenziando che la violazione di tale disposizione è sanzionata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo di legge.

Da ciò – argomenta il ministero – ne consegue che i pubblici esercizi, in base all'art. 2 del regolamento, possono anche acquistare oli di oliva vergini in confezioni di capacità massima di 5 litri privi di tale dispositivo, purché le confezioni non siano messe a disposizione dei clienti, ma destinate a usi di cucina.

Informazione sulla categoria dell'olio – articolo 3

La norma in commento prevede al comma 1 che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall'art. 3 (2) del regolamento (Ue) n. 29/2012 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.600 a euro 9.500.

Al comma 2, invece, l'art. 3 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque indica in maniera difforme nell'etichetta dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall'art. 3 del regolamento (Ue) n. 29/2012 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.

Il Mipaaf ha precisato che la mancata o l'errata indicazione in etichetta della denominazione di vendita dell'olio costituisce violazione delle disposizioni del regolamento UE n. 1169/2011, come tale sanzionata ai sensi del Dlgs n. 109/1992.

Designazione dell'origine – articolo 4

L'art. 4, comma 1, del Dlgs n. 103/2016 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» preimballati e nei documenti commerciali di detti oli, sia preim-

ballati che allo stato sfuso, la designazione dell'origine o indica la designazione dell'origine difformemente da quanto previsto dall'art. 4 [3] del regolamento (Ue) n. 29/2012, ovvero riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

Sul punto la circolare ministeriale sopra citata ha chiarito che il comma 1 dell'art. 4 consente di punire i comportamenti di concorrenza sleale messi in atto da chi imbottiglia ed etichetta l'olio, non risultando necessaria altra indagine, o analisi, o esame della "volontarietà" del comportamento sleale né è necessario dimostrare che il consumatore sia caduto in stato di confusione, e che la mera "evocazione" non è una fattispecie di contraffazione dal momento che il contenuto della bottiglia è veritiero rispetto all'indicazione di origine prevista dalla legge, ma sanzionabile amministrativamente in quanto evocante una origine diversa.

Al comma 2, inoltre, è previsto che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'art. 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (Ue) n. 29/2012, utilizza nell'etichetta dell'«olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, nonché nella loro presentazione e pubblicità, la designazione dell'origine, anche riportando segni, figure o altro che possono evocare un'origine geografica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 18.000.

Il comma 3 della norma in oggetto, invece, stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non riporta nei documenti utilizzati per il trasporto e la commercializzazione delle olive destinate alla produzione di olio, conformemente all'art. 4, paragrafo 5, del regolamento (Ue) n. 29/2012, anche un riferimento all'Unione europea o allo Stato membro o al paese terzo in cui le olive sono state raccolte o alla Dop/Igp che si intende utilizzare è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 600 a euro 3.500.

Al riguardo il ministero ha precisato che la sanzione non è applicabile agli operatori che non emettono documenti commerciali, in quanto esonerati dalla specifica normativa fiscale, ma riguarda coloro che, emettendo tale documentazione, non riportano sulla stessa l'origine delle olive, fermo restando che i soggetti esonerati dall'emissione dei documenti commerciali devono comunque dichiarare l'origine geografica delle olive all'eventuale operatore destinatario affinché quest'ultimo possa adempiere correttamente agli obblighi previsti dal Dm 10 novembre 2009 e dal Dm 23 dicembre 2013, indicando l'origine delle olive trattate.

Indicazioni facoltative – articolo 5

L'art. 5, comma 1, prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative, ai sensi dell'art. 5 [4] del regolamento (Ue) n. 29/2012, senza aver rispettato gli obblighi prescritti oppure senza averne titolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 18.000.

Sul punto il ministero ha riportato a titolo esemplificativo alcune delle fattispecie sanzionabili:

- riportare in etichetta la dicitura «prima spremitura a freddo» in un olio che è stato ottenuto a temperature inferiori a 27°C, ma con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d'olive;
- riportare in etichetta la dicitura «estratto a freddo» in un olio che è stato ottenuto a temperature inferiori a 27°C, ma con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;
- riportare in etichetta/documenti commerciali una delle suddette diciture senza disporre di adeguata documentazione giustificativa che dichiari l'ottenimento a "freddo" dell'olio confezionato;
- riportare in etichetta una caratteristica organolettica di cui all'allegato XII del regolamento (Cee) n. 2568/91 (es. fruttato intenso) senza avere rispettato il metodo di valutazione previsto dal predetto allegato;
- riportare in etichetta l'indicazione dell'acidità o dell'acidità massima con caratteri di dimensioni diverse da quelle dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, determinati a norma del regolamento (Cee) n. 2568/91 oppure non nello stesso campo visivo;
- indicare più di una campagna di raccolta nell'«olio extra vergine di oliva» e nell'«olio di oliva vergine».

Il comma 2 della disposizione in esame, invece, stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque riporta sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative in modo difforme da quelle previste dall'art. 5 del regolamento (Ue) n. 29/2012 ovvero le riporta senza aver provveduto ad effettuare la comunicazione telematica nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) dell'utilizzo di tali indicazioni o non esibisce, a richiesta dell'organo di

controllo, la documentazione attestante, a seconda dei casi, l'effettuazione dell'esame organolettico o dell'esame chimico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

Al riguardo la circolare ministeriale ha evidenziato che tale comunicazione, una volta effettuata, rimane valida fino a che non intervengono variazioni in ordine a quanto segnalato e ne consegue che il mancato aggiornamento della stessa è da considerarsi come "assenza di comunicazione" e, pertanto, sanzionato dal comma in esame. Inoltre, in base ai chiarimenti forniti dalla Commissione Ue – prosegue il ministero – le eventuali diciture «prodotto a freddo» e «ottenuto a freddo», anche se non contemplate dal predetto art. 5 possono, essere utilizzate a condizione che l'olio sia stato ottenuto ovviamente a temperature inferiori ai 27°C.

Leggibilità e raggruppamento delle informazioni obbligatorie – articolo 6

L'art. 6 prevede che chiunque riporta la denominazione di vendita e, ove prevista, la designazione dell'origine di cui all'art. 4 del regolamento (Ue) n. 29/2012, nell'etichettatura dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o dell'«olio di sansa di oliva» preimballati, in difformità da quanto previsto dall'art. 4-ter (5) del regolamento (Ue) n. 29/2012 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.600 a euro 9.500.

Sul punto il ministero ha riportato a titolo esemplificativo alcune delle fattispecie sanzionabili:

- «denominazione di vendita» e «origine» riportate solo nella retro etichetta;
- «denominazione di vendita» riportata nel campo visivo principale e «origine» riportata solo nella retro etichetta;
- «denominazione di vendita» costituita da caratteri che non hanno le stesse dimensioni;
- «origine» costituita da caratteri che non hanno le stesse dimensioni;
- «origine» non riportata per esteso (es. «ITA» per Italia; «ES» per Spagna).

Registro – articolo 7

La disposizione in commento stabilisce al comma 1 che chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dall'articolo 7-bis (6) del regolamento (Cee) n. 2568/1991 nell'ambito del Sian è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. La norma, inoltre, precisa che si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200 a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite nell'ambito dei servizi informativi del sistema informativo agricolo nazionale.

Sul punto il ministero ha riportato a titolo esemplificativo alcune delle fattispecie sanzionabili:

- mancata istituzione del registro;
- tenuta di un registro diverso da quello specifico istituito nel "portale dell'olio d'oliva" del Sian;
- annotazioni non effettuate o effettuate oltre i tempi stabiliti (entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell'operazione, giorni festivi compresi, salvo deroghe);
- annotazioni inesatte.

Il comma 2, invece, prevede che in caso di reiterazione della violazione di cui al comma 1 per la mancata istituzione del registro, l'autorità competente applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento fino a sei mesi.

Identificazione delle partite – articolo 8

L'art. 8, comma 1, del Dlgs n. 103/2016 stabilisce che chiunque utilizza recipienti di stoccaggio del prodotto che non riportano in maniera chiara e leggibile la categoria dell'olio, le indicazioni di cui agli articoli 4 e, se utilizzate, 5, lettere a), b) ed e), del regolamento (Ue) n. 29/2012, nonché privi: a) di un codice identificativo; b) della indicazione della capacità totale; c) di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell'olio contenuto; è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

Il comma 2, inoltre, prevede che alla medesima sanzione è soggetto chi non identifica le partite di olio confezionate, ma non ancora etichettate, mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la categoria dell'olio, le indicazioni di cui agli articoli 4 e, se utilizzate, 5 del regolamento di esecuzione (Ue) n. 29/2012.

Il Mipaaf ha chiarito che i recipienti di stoccaggio mobili di capacità contenuta, i cosiddetti “cisternini” (es. bidoni, giare, piccole cisterne mobili ecc.), possono essere sprovvisti di un dispositivo di misurazione della quantità a condizione che gli organi di controllo possano comunque verificare l’esatto quantitativo di olio in essi contenuto tramite, ad esempio, bilance, aste graduate mobili, ecc. messe a disposizione dall’operatore.

Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi – articolo 9

L’art. 9 del Dlgs n. 103/2016 stabilisce che le sanzioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono:

a) dimezzate se la violazione riguarda quantitativi di prodotto non superiori a 700 chilogrammi/litri di olio o a 3.500 chilogrammi di olive;
b) raddoppiate, se la violazione riguarda quantitativi di prodotto superiori a 30.000 chilogrammi/litri di olio o a 150.000 chilogrammi di olive.

Viene previsto, tuttavia, che l'importo delle sanzioni così determinate non può essere inferiore a euro 150.

La disposizione in esame, inoltre, chiarisce che il quantitativo di prodotto da considerare per gli oli preimballati, ai fini della quantificazione della sanzione ai sensi dei precedenti punti a) e b), è quello identificato dal lotto.

Autorità competente e pagamento delle sanzioni – articolo 10

Viene designato il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Dlgs n. 103/2016, fermo restando le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

Infine, ai sensi della disposizione in oggetto, il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti.

Abrogazioni – articolo 11

Viene contestualmente abrogato il Dlgs n. 225/2005 relativo alle disposizioni sanzionatorie in applicazione del precedente regolamento (Ce) n. 1019/2002.

La circolare ministeriale sopra citata precisa che per tutti gli aspetti non specificamente disciplinati dal decreto in esame, trova applicazione la disciplina generale contenuta nella legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 1, comma 4, del Dl n. 91/2014.

Note

(1) *Regolamento Ue n. 29/2012, articolo 2:*

Gli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono presentati al consumatore finale preimballati in imballaggi della capacità massima di cinque litri. Tali imballaggi sono provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione e recano un'etichetta conforme alle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 6. Tuttavia, per gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o collettività simili, gli Stati membri possono fissare una capacità massima degli imballaggi superiore a cinque litri, in funzione del tipo di stabilimento di cui trattasi.

(2) *Regolamento Ue n. 29/2012, articolo 3:*

Le denominazioni in conformità all'articolo 118 del regolamento (Ce) n. 1234/2007 corrispondono alla denominazione di vendita di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2000/13/Ce.

L'etichetta degli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, reca in caratteri chiari e indelebili, oltre alla denominazione di cui al primo comma del presente articolo ma non necessariamente in prossimità di essa, l'informazione seguente sulla categoria di olio:

a) per l'olio extra vergine di oliva:
«olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;

b) per l'olio di oliva vergine:
«olio d'oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;

c) per l'olio di oliva composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini:
«olio contenente esclusivamente oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»;

d) per l'olio di sansa di oliva:
«olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l'estrazione dell'olio d'oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»;
oppure
«olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».

(3) *Regolamento Ue n. 29/2012, articolo 4:*

1. La designazione dell'origine figura sull'etichetta dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine di cui all'allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (Ce) n. 1234/2007.

   La designazione dell'origine non figura sull'etichetta dei prodotti definiti all'allegato XVI, punti 3 e 6, del regolamento (Ce) n. 1234/2007.

   Ai fini del presente regolamento, per «designazione dell'origine» si intende l'indicazione di un nome geografico sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso acclusa.

2. Le designazioni dell'origine di cui al paragrafo 1 comprendono unicamente:
   a) nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, all'Unione o al paese terzo - a seconda dei casi - in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5;
   b) nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture - a seconda dei casi - in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5:
      i) miscela di oli di oliva originari dell'Unione europea» oppure un riferimento all'Unione;
      ii) «miscela di oli di oliva non originari dell'Unione europea» oppure un riferimento all'origine esterna all'Unione;
      iii) «miscela di oli di oliva originari dell'Unione europea e non originari dell'Unione» oppure un riferimento all'origine interna ed esterna all'Unione, oppure;
   c) una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (Ce) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione.

3. Non è considerato come una designazione dell'origine soggetta alle disposizioni del presente regolamento il nome del marchio o dell'impresa la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104/Cee o entro il 31 maggio 2002 conformemente al regolamento (Ce) n. 40/94 del Consiglio.

4. Per le importazioni da paesi terzi, la designazione dell'origine è disciplinata dagli articoli da 22 a 26 del regolamento (Cee) n. 2913/92.

5. La designazione dell'origine che indica uno Stato membro o l'Unione corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio.

Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio, la designazione dell'origine reca la dicitura seguente: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto [nell'Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)] da olive raccolte (nell'Unione), in (denominazione dello Stato membro o del paese terzo interessato)».

(4) *Regolamento Ue n. 29/2012, articolo 5:*

Tra le indicazioni facoltative che possono figurare sull'etichetta di un olio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quelle citate nel presente articolo sono soggette rispettivamente ai seguenti obblighi:

a) l'indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d'oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27°C con la prima spremitura meccanica della pasta d'olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;

b) l'indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli d'oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27°C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d'olive;

c) le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all'odore possono figurare unicamente per gli oli di oliva extra vergini o vergini; i termini di cui all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (Cee) n. 2568/91 possono figurare sull'etichetta unicamente se sono fondati sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto all'allegato XII del regolamento (Cee) n. 2568/91;

d) l'indicazione dell'acidità o dell'acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, determinati a norma del regolamento (Ce) n. 2568/91.

e) Per gli oli di cui all'allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (Ce) n. 1234/2007, l'indicazione della campagna di raccolta può figurare soltanto quando il 100% del contenuto dell'imballaggio proviene da tale raccolta.

Fino al 1° novembre 2011 i prodotti venduti sotto marchi la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro il 1° marzo 2008 e che contengano almeno uno dei termini di cui all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (Cee) n. 2568/91 possono essere difformi dalle prescrizioni di cui alla lettera c), del primo comma del presente articolo.

(5) *Regolamento Ue n. 29/2012, articolo 4-ter:*

Le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 3, primo comma e, nel caso in cui sia applicabile, quella di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, sono raggruppate nel campo visivo principale, come definito all'articolo 2, paragrafo 2, punto l) del regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sia sulla stessa etichetta o su diverse etichette apposte sullo stesso recipiente, sia direttamente sul medesimo recipiente. Ognuna di queste indicazioni obbligatorie deve apparire integralmente e in un corpo di testo omogeneo.

(6) *Regolamento Cee n. 2568/1991, articolo 7-bis (articolo inserito dall'art. 1 del reg. Ue n. 299/2013, con decorrenza indicata all'art. 2 del suddetto regolamento):*

Le persone e i gruppi di persone fisiche o giuridiche che detengono, ai fini dell'esercizio della loro professione o a fini commerciali, olio d'oliva ed olio di sansa, dalla fase dell'estrazione al frantoio fino all'imbottigliamento incluso, hanno l'obbligo di tenere registri di entrata e di uscita per ogni categoria di questi oli.

Gli Stati membri assicurano che l'obbligo di cui al primo paragrafo sia debitamente rispettato.

/

Indice

IN PRIMO PIANO

► Regione Lombardia: linea “Intraprendo” . . . . . **Pag. 103**

FINANZIAMENTI

► Comune di Milano: secondo bando “Cantieri linea metropolitana 4” . . . . . **Pag. 104**

In primo piano

Regione Lombardia - Linea “Intraprendo”

Regione Lombardia ha attivato la linea “Intraprendo” per la creazione di impresa e che prevede un’agevolazione congiunta, in forma di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto a favore di:

1) micro, piccole e medie imprese di ogni settore economico (compresi i liberi professionisti), con sede operativa attiva in Lombardia, iscritte al Registro delle imprese di una delle Camere di commercio lombarde da non più di 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione.

2) aspiranti imprenditori: persone fisiche che intendono avviare un’attività imprenditoriale in Lombardia.

L’agevolazione massima prevista è pari al 65% del programma di spesa approvato per un importo compreso tra un minimo di € 25.000,00 e un massimo di € 65.000,00 ed è composta da:

- un finanziamento senza interessi (a “tasso zero”) pari al 90% dell’agevolazione complessiva ottenibile.
- un contributo a fondo perduto, pari al 10% dell’agevolazione complessiva ottenibile.

Sono ammissibili all’agevolazione sia le spese per investimenti (es: acquisto di beni strumentali e immateriali) sia le spese di gestione (es: affitto dei locali sede dell’attività, utenze, scorte, personale, eccetera).

La domanda di agevolazione dovrà essere compilata e presentata a partire dal 15 settembre 2016 esclusivamente in forma telematica, accedendo al portale Siage (www.siage.regione.lombardia.it); sono richiesti la firma elettronica o digitale e il pagamento on-line della marca da bollo. L’iniziativa è ad esaurimento fondi e pertanto non è previsto un termine di chiusura.

Alla domanda di agevolazione dovrà essere obbligatoriamente allegato un business plan che evidenzi in particolare: le caratteristiche del progetto presentato; l'esperienza nel settore e la sostenibilità economico-finanziaria dei soggetti richiedenti, le relazioni con altre imprese o con investitori.

Le domande di agevolazione e i relativi business plan verranno valutati con procedura "a punteggio", attraverso criteri di merito relativi a:

a) sostenibilità economico – patrimoniale e finanziaria dei soggetti richiedenti.
b) qualità, sostenibilità e potenzialità dei progetti e dei relativi programmi di investimento.

Saranno approvati i business plan che otterranno un punteggio complessivo pari o superiore a 50 punti su 100.

Comune di Milano - Secondo bando "Cantieri linea metropolitana 4"

Il Comune di Milano ha pubblicato il secondo bando per l'assegnazione di contributi a sostegno delle imprese situate in aree interessate dai cantieri per la realizzazione della linea della metropolitana M4 – tratte A e B.

Possono partecipare al bando le micro e piccole imprese che hanno sede operativa 'frontista' rispetto ai cantieri, cioè con i locali al piano strada avente accesso o vetrine localizzate nella strada/piazza ove insiste il cantiere e appartenenti alle seguenti categorie:

- commercio al dettaglio in esercizi di vicinato, compresi gli operatori dei mercati comunali coperti;
- pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- edicole e chioschi;
- imprese artigiane;
- imprese del turismo e dei servizi.

Non sono invece ammissibili le imprese che svolgono attività di: sale da gioco e sale scommesse; attività di compro/vendo oro; temporary shop.

Le imprese devono essere ubicate in una delle due tratte della metropolitana M4:

- Tratta A (da Linate a Tricolore), comprendente 18 siti di cantiere;
- Tratta B (da Solari a San Cristoforo/Ronchetto), comprendente 13 siti di cantiere.
- Tratta C – centro (da Vivaio a San Vittore), comprendente 15 siti di cantiere.

Il contributo concedibile è a fondo perduto fino al 75% dell'investimento complessivo ammissibile al netto di Iva. L'importo massimo del contributo è di € 10.000,00.

Sono oggetto di contributo le spese per investimenti sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 marzo 2017.

Le domande possono essere presentate al comune di Milano entro il 14 ottobre 2016, compilando il modulo di domanda allegato al bando, tramite una delle due modalità:

1. via posta raccomandata a/r all'indirizzo di via Larga 12 – 20122 Milano, con firma autografa (corredata da documento d'identità del firmatario legale rappresentante/titolare dell'impresa) e marca da bollo da 16 euro;
2. via posta elettronica certificata (Pec to Pec) all'indirizzo artigianato.comunemilano@pec.it, con firma digitale forte, anche conferendo procura speciale alle singole associazioni.

Indice

IN PRIMO PIANO

- Nuove riduzioni ed esenzioni per i dazi sui prodotti di tecnologia dell'informazione (Ita – *Information Technology Agreement*). Regolamento di esecuzione Ue 1047 del 28 giugno 2016. . . . . **Pag. 105**

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- Definizione di esportatore. Allegato A alle Linee guida export. Nota dell'Agenzia delle Dogane del 7 luglio 2016. . . **Pag. 144**

In primo piano

Nuove riduzioni ed esenzioni per i dazi sui prodotti di tecnologia dell'informazione (Ita - *Information Technology Agreement*) Regolamento di esecuzione Ue 1047 del 28 giugno 2016

L'Unione europea ha emanato il regolamento di esecuzione – il n. 1047 del 28 giugno 2016 – con il quale si recepisce la decisione del Consiglio Ue 971/2016 che modifica l'allegato 1 del regolamento di esecuzione 1754/2015 della Commissione relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

Il regolamento 1047/2016 apporta riduzioni ed esenzioni per i dazi sui prodotti di tecnologia dell'informazione (Ita – *Information Technology Agreement*).

REGOLAMENTO di esecuzione (Ue) 2016/1047 della Commissione del 28 giugno 2016. **Aggiornamento del regolamento di esecuzione Ue 1754/2015 e modifica dell'allegato 1 del regolamento (Cee) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.**

La Commissione europea, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (Cee) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, punti b) e d), considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Cee) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC»), che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.

(2) La decisione (Ue) 2016/971 del Consiglio [2] prevede l'eliminazione o la riduzione dei dazi doganali per un certo numero di prodotti. Al fine di attuare le misure previste da tale decisione nella nomenclatura combinata, è necessario individuare i prodotti interessati mediante i codici NC. Quando un codice NC esistente comprende un gruppo di prodotti più ampio di quello interessato dall'eliminazione o riduzione dei dazi doganali, il trattamento di esenzione dai dazi o la riduzione dei dazi devono essere concessi solo ai prodotti elencati nella decisione.

(3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (Cee) n. 2658/87.

(4) Poiché la decisione (Ue) 2016/971 entra in vigore il 1o luglio 2016, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a partire dalla data di entrata in vigore della decisione.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale.

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (Cee) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2016.

Note

(1) *Gu L 256 del 7.9.1987, pag. 1.*

(2) *Decisione (Ue) 2016/971 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (Ita) (Gu L 161 del 18.6.2016, pag. 2). Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.*

Allegato

L'allegato I del regolamento (Cee) n. 2658/87 è così modificato:

a) alla parte prima, Titolo II, è aggiunto il seguente punto G:

«G. Esenzione dai dazi dei «Circuiti integrati multicomponenti»:

1. L'esenzione dai dazi doganali è prevista per i «Circuiti integrati multicomponenti», definiti come: una combinazione di uno o più circuiti integrati monolitici, ibridi o multichip, aventi almeno uno dei seguenti componenti: sensori, attuatori, oscillatori, risonatori a base di silicio o relative combinazioni o componenti che eseguono le funzioni degli articoli classificabili nelle voci 8532, 8533 e 8541, o degli induttori classificabili nella voce 8504, e che costituiscono a tutti gli effetti un corpo unico come un circuito integrato, per formare un componente del tipo utilizzato per l'assemblaggio su un circuito stampato o su altro supporto, mediante il collegamento di piedini (pin), conduttori, punti di saldatura, piazzole, piattine o attenuatori.

   Ai fini della definizione fornita nel precedente capoverso:

   1. i «componenti» possono essere separati, fabbricati indipendentemente gli uni dagli altri e successivamente assemblati in un circuito integrato multicomponenti o integrati in altri componenti.
   2. L'espressione «a base di silicio» indica che il componente è installato su un substrato di silicio o costituito da materiali di silicio oppure è fabbricato su un chip di circuito integrato.
   3. a) I «sensori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel rilevare quantità fisiche o chimiche e convertirle in segnali elettrici quando si producono variazioni delle proprietà elettriche o si verifica una deformazione di una struttura meccanica. Le «quantità fisiche o chimiche» si riferiscono a fenomeni reali quali la pressione, le onde acustiche, l'accelerazione, la vibrazione, il movimento, l'orientamento, la tensione, l'intensità di campo magnetico, l'intensità di campo elettrico, la luce, la radioattività, l'umidità, il flusso, la concentrazione delle sostanze chimiche e così via.

      b) Gli «attuatori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettroniche e meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel convertire i segnali elettrici in movimento fisico.

      c) I «risonatori a base di silicio» sono componenti costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture in risposta a un input esterno.

      d) Gli «oscillatori a base di silicio» sono componenti attivi costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture.

2. Le merci ammissibili al beneficio della franchigia di cui al paragrafo 1 possono rientrare nelle seguenti sottovoci della NC:

   8422 90 10, 8422 90 90, 8431 20 00, 8443 91 10, 8450 90 00, 8466 10 31, 8466 10 38, 8466 20 20, 8466 20 91, 8466 20 98, 8466 91 20, 8466 91 95, 8466 92 20, 8466 92 80, 8466 93 30, 8466 93 70, 8466 94 00, 8476 90 00, 8504 90 11, 8504 90 18, 8504 90 99, 8518 90 00, 8522 90 49, 8522 90 80, 8529 10 11, 8529 10 31, 8529 10 39, 8529 10 65, 8529 10 80, 8529 90 65, 8529 90 92, 8529 90 97, 8530 90 00, 8535 10 00, 8535 21 00, 8535 29 00, 8535 30 10, 8535 30 90, 8535 40 00, 8535 90 00, 8536 10 10, 8536 10 50, 8536 10 90, 8536 20 10, 8536 20 90, 8536 30 10, 8536 30 30, 8536 30 90, 8536 41 10, 8536 41 90, 8536 49 00, 8536 50 11, 8536 50 15, 8536 50 19, 8536 50 80, 8536 61 10, 8536 61 90, 8536 69 90, 8536 70 00, 8536 90 01, 8536 90 85, 8537 10 10, 8537 10 91, 8537 10 99, 8537 20 91, 8537 20 99, 8538 10 00, 8538 90 11, 8538 90 19, 8538 90 91, 8538 90 99, 8548 90 90, 9025 90 00, 9027 90 10, 9027 90 80, 9030 90 85, 9032 10 20, 9032 10 81, 9032 10 89, 9032 20 00, 9032 89 00, 9032 90 00, 9033 00 00, 9114 90 00, 9305 10 00, 9305 20 00, 9305 99 00, 9306 21 00, 9306 29 00, 9306 30 10, 9306 30 30, 9306 30 90, 9306 90 10, 9306 90 90.

3. All'atto della presentazione alle autorità doganali dello Stato membro interessato della dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica dei circuiti integrati multicomponenti, il dichiarante indica il codice «Y035» nella casella 44 del Dau (regolamento (Ue) 341/2016 — allegato 9).

b) la parte seconda è modificata come segue:

(1) le righe relative ai codici NC da 3215 a 3215 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«3215	Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:		
	– – Inchiostri da stampa:		
3215 11 00	– – neri	6,5 (1)	—
3215 19 00	– – altri	6,5 (2)	—
3215 90 00	– altri	6,5 (3)	—

(1) Cartucce d'inchiostro (senza testina di stampa integrata) da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 8443 31, 8443 32 o 8443 39 e contenenti componenti meccanici o elettrici: **esenzione**
(2) Cartucce d'inchiostro (senza testina di stampa integrata) da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 8443 31, 8443 32 o 8443 39 e contenenti componenti meccanici o elettrici: **esenzione**
(3) Inchiostro solido in formati progettati per essere inseriti negli apparecchi di cui alle sottovoci 8443 31, 8443 32 o 8443 39: **esenzione**»

(2) la riga relativa al codice NC 3506 91 00 è sostituita dalla seguente:

«3506 91 00	– – Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma	6,5 (7)	—

(7) Pellicole adesive trasparenti e adesivi liquidi trasparenti vulcanizzabili del tipo usato unicamente o principalmente per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto o pannelli con schermi tattili: **4,9 %**»

(3) la riga relativa al codice NC 3701 30 00 è sostituita dalla seguente:

«3701 30 00	– altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm	4,9	m^2»

(4) la riga relativa al codice NC 3701 99 00 è sostituita dalla seguente:

«3701 99 00	– – altre	4,9	—»

(5) le righe relative ai codici NC 3705 90 10 e 3705 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

«3705 90 10	– – Microfilm	esenzione	—
3705 90 90	– – altre	esenzione	—»

(6) le righe relative ai codici NC 3707 90 20 e 3707 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

«3707 90 20	– – Rivelatori e fissatori	4,5 (*)	—
3707 90 90	– – altri	esenzione	—
(*) Cartucce di toner termoplastiche o elettrostatiche (senza parti mobili), da inserire negli apparecchi di cui alle sottovoci 844331, 844332 o 844339: **esenzione**»			

(7) le righe relative ai codici NC da 3907 99 a 3907 99 90 sono sostituite dalle seguenti:

«3907 99	– – altri:		
3907 99 10	– – – Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)	esenzione	—
3907 99 90	– – – altri	6,5 (*)	—
(*) Copolimeri termoplastici di cristalli liquidi a base di poliestere aromatico: **4,9**»			

(8) la riga relativa al codice NC 3919 90 00 è sostituita dalla seguente:

«3919 90 00	– altri	6,5 (11)	—
(11) Tamponi lucidanti autoadesivi di forma circolare del tipo utilizzato per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore: **esenzione**»			

(9) la riga relativa al codice NC 3923 10 00 è sostituita dalla seguente:

«3923 10 00	– Scatole, casse, casellari e oggetti simili	6,5 (13)	—
(13) Scatole, casse, casellari e oggetti simili, di materie plastiche, appositamente costruiti per il trasporto o l'imballaggio di dischi (wafer) a semiconduttore, maschere o reticoli: **esenzione**»			

(10) la riga relativa al codice NC 5911 90 90 è sostituita dalla seguente:

«5911 90 90	– – altri	6 (15)	—
(15) Tamponi lucidanti autoadesivi di forma circolare del tipo utilizzato per la fabbricazione di dischi (wafer) a semiconduttore: **esenzione**»			

(11) le righe relative ai codici NC da 8414 10 a 8414 10 89 sono sostituite dalle seguenti:

«8414 10	– **Pompe per vuoto:**		
8414 10 20	– – destinate alla produzione di semiconduttori	esenzione	p/st
	– – altre:		
8414 10 25	– – – Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots	1,7 (17)	p/st
	– – – altre:		
8414 10 81	– – – – Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad assorbimento	1,7 (17)	p/st
8414 10 89	– – – – altre	1,7 (17)	p/st
(17) Dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto: **esenzione**»			

(12) le righe relative ai codici NC da 8414 59 a 8414 59 80 sono sostituite dalle seguenti:

«8414 59	– – altri:		
8414 59 20	– – – assiali	2,3 (18)	p/st
8414 59 40	– – – centrifughi	2,3 (18)	p/st
8414 59 80	– – – altri	2,3 (18)	p/st
(18) Ventilatori dei tipi usati esclusivamente o principalmente per raffreddare microprocessori, apparecchiature per le telecomunicazioni, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione o unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione: **esenzione**»			

(13) la riga relativa al codice NC 8419 50 00 è sostituita dalla seguente:

«8419 50 00	– Scambiatori di calore	1,7 (19)	—
(19) Scambiatori di calore di fluoropolimeri e con fori per i tubi di entrata e di uscita aventi un diametro interno non superiore a 3 cm: **esenzione**»			

(14) le righe relative ai codici NC da 8420 10 a 8420 10 80 sono sostituite dalle seguenti:

«8420 10	– Calandre e laminatoi:		
8420 10 10	– – dei tipi utilizzati nell'industria tessile	1,7	—
8420 10 30	– – dei tipi utilizzati nell'industria della carta	1,7	—
8420 10 80	– – altri	1,7 (21)	—
(21) Laminatoi a rullo dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di sostrati di circuiti stampati: **esenzione**»			

(15) la riga relativa al codice NC 8421 29 00 è sostituita dalla seguente:

«8421 29 00	– – altri	1,7 (23)	—
(23) Di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron: **esenzione**»			

(16) le righe relative ai codici NC da 8421 39 a 8421 39 80 sono sostituite dalle seguenti:

«8421 39	– – altri:		
8421 39 20	– – – Apparecchi per filtrare o depurare l'aria	1,7 (25)	—
	– – – Apparecchi per filtrare o depurare altri gas:		
8421 39 60	– – – – Mediante processo catalitico	1,7 (25)	—
8421 39 80	– – – – altri	1,7 (25)	—
(25) Con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm: **esenzione**»			

(17) la riga relativa al codice NC 8421 99 00 è sostituita dalla seguente:

«8421 99 00	– – altre	1,7 (29)	—
(29) parti dei seguenti apparecchi: — apparecchi per filtrare o depurare i liquidi, di fluoropolimeri e in cui lo spessore della membrana del filtro o del depuratore non supera 140 micron: **esenzione** — apparecchi per filtrare o depurare i gas, con alloggiamento di acciaio inossidabile e con fori per i tubi di entrata e di uscita di diametro interno non superiore a 1,3 cm: **esenzione**»			

(18) la riga relativa al codice NC 8423 20 00 è sostituita dalla seguente:

«8423 20 00	– Basculle per la pesatura continua su trasportatori	1,7 (31)	p/st
(31) Che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi: **esenzione**»			

(19) le righe relative ai codici NC da 8423 30 00 a 8423 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«8423 30 00	– Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici	1,7 (33)	p/st
	– altri apparecchi e strumenti per pesare:		
8423 81	– – di portata inferiore o uguale a 30 kg:		
8423 81 10	– – – Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	1,7 (35)	p/st
8423 81 30	– – – Apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati	1,7 (35)	p/st
8423 81 50	– – – Bilance per magazzini	1,7 (35)	p/st
8423 81 90	– – – altri	1,7 (35)	p/st
8423 82	– – di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg:		
8423 82 10	– – – Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali	1,7 (40)	p/st

8423 82 90	– – – altri	1,7 (40)	p/st
8423 89 00	– – altri	1,7 (43)	p/st
8423 90 00	– Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare	1,7 (45)	—

(33) Che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi: **esenzione**
(39) Che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi: **esenzione**
(40) Che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse macchine per pesare autoveicoli: **esenzione**
(43) Che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi: **esenzione**
(45) parti di apparecchi e strumenti per pesare che utilizzano strumenti elettronici per misurare pesi, escluse parti di macchine per pesare autoveicoli: **esenzione**»

(20) le righe relative ai codici NC da 8424 89 00 a 8424 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«8424 89 00	– – altri	1,7 (47)	—
8424 90 00	– Parti	1,7 (50)	—

(47) Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati: **esenzione**
(50) parti di apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati: **esenzione**»

(21) le righe relative ai codici NC da 8442 30 a 8442 50 80 sono sostituite dalle seguenti:

«8442 30	– Macchine, apparecchi e materiale:		
8442 30 10	– – Macchine per comporre mediante procedimento fotografico	esenzione	p/st
	– – altri:		
8442 30 91	– – – Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes ecc.), anche con dispositivo per fondere	esenzione	p/st
8442 30 99	– – – altri	esenzione	—
8442 40 00	– Parti di macchine, apparecchi o materiale	esenzione	—
8442 50	– Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati):		

8442 50 20	– – con originale grafico	esenzione	—
8442 50 80	– – altri	esenzione	—»

(22) le righe relative ai codici NC da 8443 31 a 8443 99 90 sono sostituite dalle seguenti:

«8443 31	– – **Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete:**		
8443 31 20	– – – Macchine che eseguono come funzione principale la copia digitale scansendo l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico	esenzione	p/st
8443 31 80	– – – altre	esenzione	p/st
8443 32	– – **altre, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete:**		
8443 32 10	– – – Stampanti	esenzione	p/st
8443 32 30	– – – Telecopiatrici (telefax)	esenzione	p/st
	– – – altre:		
8443 32 91	– – – – Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico	esenzione	p/st
8443 32 93	– – – – altre macchine che esercitano le funzioni di copia a sistema ottico	esenzione	p/st
8443 32 99	– – – – altre	esenzione	p/st
8443 39	– – altre:		
8443 39 10	– – – Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico	esenzione	p/st
	– – – altre macchine copiatrici		

8443 39 31	– – – – a sistema ottico	esenzione	p/st
8443 39 39	– – – – altre	esenzione	p/st
8443 39 90	– – – altre	esenzione	p/st
	– Parti ed accessori:		
8443 91	– – Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442:		
8443 91 10	– – – di macchine della sottovoce 8443 19 40 (ex0013)	esenzione	—
	– – – altri:		
8443 91 91	– – – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	—
8443 91 99	– – – – altre	esenzione	—
8443 99	– – altri:		
8443 99 10	– – – Assiemaggi elettronici	esenzione	—
8443 99 90	– – – altri	esenzione	—

(ex0013) (L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia (cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)»

(23) la riga relativa al codice NC 8456 10 00 è sostituita dalla seguente:

«8456 10 00	– operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni	4,5 (51)	p/st

(51) Macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione: **esenzione**»

(24) le righe relative ai codici NC 8466 93, 8466 93 30 e 8466 93 70 sono sostituite dalle seguenti:

«8466 93	– – per macchine delle voci da 8456 a 8461:		
8466 93 30	– – – per macchine della sottovoce 8456 90 20	1,7	—
8466 93 70	– – – altri	1,2 (54)	—

(54) parti ed accessori di macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; parti ed accessori di macchine delle sottovoci 8456 20, 8456 30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459 61 o 8461 50, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione: **esenzione**»

(25) la riga relativa al codice NC 8472 10 00 è sostituita dalla seguente:

«8472 10 00	– Duplicatori	1,5	p/st»

(26) le righe relative ai codici NC da 8472 90 a 8472 90 70 sono sostituite dalle seguenti:

«8472 90	– altre:		
8472 90 10	– – Macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete	1,7	p/st
8472 90 30	– – Sportelli automatici	esenzione	p/st
8472 90 70	– – altre	1,7	—»

(27) la riga relativa al codice NC 8473 10 19 è sostituita dalla seguente:

«8473 10 19	– – – altri	esenzione	—»

(28) la riga relativa al codice NC 8473 40 18 è sostituita dalla seguente:

«8473 40 18	– – – altri	esenzione	—»

(29) la riga relativa al codice NC 8475 21 00 è sostituita dalla seguente:

«8475 21 00	– – Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati	esenzione	—»

(30) la riga relativa al codice NC 8475 90 00 è sostituita dalla seguente:

«8475 90 00	– Parti	1,7 (140)	—
(140) parti di macchine della sottovoce 8475 21 00: **esenzione**»			

(31) le righe relative ai codici NC 8476 89 00 e 8476 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«8476 89 00	– – altre	1,7 (57)	p/st
8476 90 00	– Parti	1,7 (55)	—
(57) Macchine per cambiare in moneta spicciola: **esenzione** (55) parti di macchine per cambiare in moneta spicciola: **esenzione**»			

(32) le righe relative ai codici NC da 8479 89 a 8479 90 80 sono sostituite dalle seguenti:

«8479 89	– – altri:		
8479 89 30	– – – Sostegno avanzante idraulico per miniere	1,7	—
8479 89 60	– – – Apparecchiature di lubrificazione centralizzata	1,7	—
8479 89 97	– – – altri	1,7 (61)	—
8479 90	– Parti:		
8479 90 20	– – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	—
8479 90 80	– – altre	1,7 (63)	—
(61) Macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati: **esenzione** (63) parti di macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati: **esenzione**»			

(33) le righe relative ai codici NC da 8486 20 a 8486 30 90 sono sostituite dalle seguenti:

«8486 20	– **Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici:**		
8486 20 10	– – Macchine utensili operanti con ultrasuoni	esenzione	p/st
8486 20 90	– – altre	esenzione	—
8486 30	– **Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto:**	esenzione	—
8486 30 10	– – Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD	esenzione	—
8486 30 30	– – Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD	esenzione	—
8486 30 50	– – Apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD	esenzione	—
8486 30 90	– – altre	esenzione	—»

(34) le righe relative ai codici NC da 8486 90 a 8486 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

«8486 90	– **Parti ed accessori:**		
8486 90 10	– – Portautensili e filiere a scatto automatico; portapezzi	esenzione	—
	– – altri:		
8486 90 20	– – – Parti di idroestrattori per il rivestimento di substrati LCD con emulsioni fotografiche	esenzione	—
8486 90 30	– – – Parti di macchine sbavatrici per la pulizia degli adduttori metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica	esenzione	—
8486 90 40	– – – Parti di apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD	esenzione	—

8486 90 50	– – – Parti ed accessori di apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD	esenzione	—
8486 90 60	– – – Parti ed accessori di apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD	esenzione	—
8486 90 70	– – – Parti ed accessori di macchine utensili operanti con ultrasuoni	esenzione	—
8486 90 90	– – – altri	esenzione	—

(35) le righe relative ai codici NC da 8504 40 55 a 8504 90 99 sono sostituite dalle seguenti:

«8504 40 55	– – – Caricatori di accumulatori	2,5	p/st
	– – – altri:		
8504 40 82	– – – – Raddrizzatori	2,5	—
	– – – – Ondulatori:		
8504 40 84	– – – – – di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA	2,5	—
8504 40 88	– – – – – di potenza superiore a 7,5 kVA	2,5	—
8504 40 90	– – – – altri	2,5	—
8504 50	**– altre bobine di reattanza e di autoinduzione:**		
8504 50 20	– – del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità	esenzione	—
8504 50 95	– – altre	2,8	—
8504 90	– Parti:		
	– – di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione:		
8504 90 05	– – – Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 50 20	esenzione	—

	– – – altre:		
8504 90 11	– – – – Nuclei di ferrite	1,7	—
8504 90 18	– – – – altre	1,7	—
	– – di convertitori statici:		
8504 90 91	– – – Assiemaggi elettronici per i prodotti della sotto-voce 8504 40 30	esenzione	—
8504 90 99	– – – altre	1,7	—»

(36) le righe relative ai codici NC da 8505 90 a 8505 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

«8505 90	– altri, comprese le parti:		
8505 90 20	– – Elettromagneti; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione	1,8 (70)	—
8505 90 50	– – Teste di sollevamento elettromagnetiche	2,2	—
8505 90 90	– – Parti	1,8	—

(70) Elettromagneti dei tipi usati esclusivamente o principalmente per gli apparecchi di diagnosi ad immagine a risonanza magnetica, diversi dagli elettromagneti della voce 9018: **esenzione**»

(37) la riga relativa al codice NC 8514 30 00 è sostituita dalla seguente:

«8514 30 00	– altri forni	2,2 (72)	p/st

(72) Dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati: **1,7 %**»

(38) la riga relativa al codice NC 8514 90 00 è sostituita dalla seguente:

«8514 90 00	– Parti	2,2 (73)	—

(73) Di altri forni, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di assemblaggi di circuiti stampati: **1,7 %**»

(39) la riga relativa al codice NC 8515 19 00 è sostituita dalla seguente:

«8515 19 00	– – altri	2,7 (74)	—
(74) Saldatrici a onda, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati: 2 %»			

(40) la riga relativa al codice NC 8515 90 00 è sostituita dalla seguente:

«8515 90 00	– Parti	2,7 (80)	—
(80) Di saldatrici a onda, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati: esenzione»			

(41) la riga relativa al codice NC 8517 69 39 è sostituita dalla seguente:

«8517 69 39	– – – – altri	esenzione	p/st»

(42) le righe relative ai codici NC 8517 70 15 e 8517 70 19 sono sostituite dalle seguenti:

«8517 70 15	– – – Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli	esenzione	—
8517 70 19	– – – altre	esenzione	—»

(43) le righe relative ai codici NC da 8518 10 a 8518 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«8518 10	– Microfoni e loro supporti:		
8518 10 30	– – Microfoni con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 kHz, di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	esenzione	—
8518 10 95	– – altri	1,9	—
	– Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche:		
8518 21 00	– – Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica	esenzione	p/st

8518 22 00	-- Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica	3,4	p/st
8518 29	-- altri:		
8518 29 30	--- Altoparlanti con campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 kHz, di diametro non superiore a 50 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	esenzione	p/st
8518 29 95	--- altri	2,3	p/st
8518 30	- Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti:		
8518 30 20	-- per apparecchi telefonici per abbonati, su filo	esenzione	—
8518 30 95	-- altri	1,5	—
8518 40	- Amplificatori elettrici a bassa frequenza:		
8518 40 30	-- utilizzati in telefonia o per la misura	2,3	—
8518 40 80	-- altri	3,4	p/st
8518 50 00	- Apparecchi elettrici di amplificazione del suono	1,5	p/st
8518 90 00	- Parti	1,5	—

(44) le righe relative ai codici NC da 8519 81 a 8519 81 21 sono sostituite dalle seguenti:

«8519 81	-- muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori:		
	--- Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono:		
8519 81 11	---- Dittafoni	esenzione	p/st
	---- altri apparecchi per la riproduzione del suono		
8519 81 15	----- Lettori tascabili di cassette	esenzione	p/st
	----- altri lettori di cassette:		

8519 81 21	------ con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)	6,8	p/st»

(45) le righe relative ai codici NC da 8519 81 25 a 8519 89 90 sono sostituite dalle seguenti:

«8519 81 25	------ altri	esenzione	p/st
	----- altri:		
	------ con sistema di lettura mediante fascio laser:		
8519 81 31	------- del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm	6,8	p/st
8519 81 35	------- altri	7,1	p/st
8519 81 45	------ altri	3,4	p/st
	--- altri apparecchi:		
8519 81 51	---- Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	esenzione	p/st
	---- altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici:		
	----- a cassette:		
	------ con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati:		
8519 81 55	------- che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	esenzione	p/st
8519 81 61	------- altri	esenzione	p/st
8519 81 65	------ tascabili	esenzione	p/st
8519 81 75	------ altri	esenzione	p/st
	----- altri:		
8519 81 81	------ che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori	esenzione	p/st

8519 81 85	– – – – – – altri	esenzione	p/st
8519 81 95	– – – – altri	1,5	p/st
8519 89	– – altri:		
	– – – Apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono:		
8519 89 11	– – – – Elettrofoni, diversi da quelli della sottovoce 8519 20	esenzione	p/st
8519 89 15	– – – – Dittafoni	esenzione	p/st
8519 89 19	– – – – altri	esenzione	p/st
8519 89 90	– – – altri	esenzione	p/st»

(46) le righe relative ai codici NC da 8521 10 a 8521 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«8521 10	– a nastri magnetici:		
8521 10 20	– – che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s	esenzione	p/st
8521 10 95	– – altri	6	p/st
8521 90 00	– altri	12,2	p/st»

(47) la riga relativa al codice NC 8522 90 49 è sostituita dalla seguente:

«8522 90 49	– – – – altri	3	—»

(48) la riga relativa al codice NC 8522 90 80 è sostituita dalla seguente:

«8522 90 80	– – – altri	3 (*°)	—

(*°) Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD): **esenzione**»

(49) la riga relativa al codice NC 8523 21 00 è sostituita dalla seguente:

«8523 21 00	– – Schede munite di una pista magnetica	esenzione	p/st»

(50) le righe relative ai codici NC 8523 29 39 e 8523 29 90 sono sostituite dalle seguenti:

«8523 29 39	– – – – – altri	esenzione	p/st
8523 29 90	– – – altri	esenzione	—»

(51) la riga relativa al codice NC 8523 49 31 è sostituita dalla seguente:

«8523 49 31	– – – – – di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm	esenzione	p/st»

(52) la riga relativa al codice NC 8523 49 39 è sostituita dalla seguente:

«8523 49 39	– – – – – di diametro superiore a 6,5 cm	esenzione	p/st»

(53) le righe relative ai codici NC 8523 49 51 e 8523 49 59 sono sostituite dalle seguenti:

«8523 49 51	– – – – – – Dischi digitali versatili (DVD)	esenzione	p/st
8523 49 59	– – – – – – altri	esenzione	p/st»

(54) la riga relativa al codice NC 8523 49 99 è sostituita dalla seguente:

«8523 49 99	– – – – altri	esenzione	p/st»

(55) la riga relativa al codice NC 8523 51 99 è sostituita dalla seguente:

«8523 51 99	– – – – altri	esenzione	p/st»

(56) la riga relativa al codice NC 8523 52 10 è sostituita dalla seguente:

«8523 52 10	– – – con due o più circuiti integrati elettronici	esenzione	p/st»

(57) la riga relativa al codice NC 8523 59 99 è sostituita dalla seguente:

«8523 59 99	– – – – altri	esenzione	p/st»

(58) la riga relativa al codice NC 8523 80 99 è sostituita dalla seguente:

«8523 80 99	– – – altri	esenzione	—»

(59) le righe relative ai codici NC da 8525 50 00 a 8526 92 00 sono sostituite dalle seguenti:

«8525 50 00	– Apparecchi trasmittenti	2,7	p/st
8525 60 00	– Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente	esenzione	p/st
8525 80	– Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali:		
	– – Telecamere:		
8525 80 11	– – – con almeno tre tubi da ripresa	esenzione	p/st
8525 80 19	– – – altre	4,1	p/st
8525 80 30	– – Fotocamere digitali	esenzione	p/st
	– – Videocamere digitali:		
8525 80 91	– – – che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera	4,1	p/st
8525 80 99	– – – altri	10,5	p/st
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando:		

8526 10 00	– Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)	2,8	—
	– altri:		
8526 91	– – Apparecchi di radionavigazione:		
8526 91 20	– – – Ricevitori di radionavigazione	2,8	p/st
8526 91 80	– – – altri	2,8	—
8526 92 00	– – Apparecchi di radiotelecomando	2,8	—»

(60) le righe relative ai codici NC da 8527 12 a 8527 13 91 sono sostituite dalle seguenti:

«8527 12	– – Radiocassette tascabili:		
8527 12 10	– – – con sistema di lettura analogico e digitale	esenzione	p/st
8527 12 90	– – – altri	7,5	p/st
8527 13	– – altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:		
8527 13 10	– – – con sistema di lettura mediante fascio laser	9	p/st
	– – – altri:		
8527 13 91	– – – – a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	10,5	p/st»

(61) le righe relative ai codici NC da 8527 13 99 a 8527 99 00 sono sostituite dalle seguenti:

«8527 13 99	– – – – altri	7,5	p/st
8527 19 00	– – altri	esenzione	p/st
	– Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli:		
8527 21	– – combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:		

	--- capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali):		
8527 21 20	---- con sistema di lettura mediante fascio laser	12,3	p/st
	---- altri:		
8527 21 52	----- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	12,3	p/st
8527 21 59	----- altri	8,8	p/st
	--- altri:		
8527 21 70	---- con sistema di lettura mediante fascio laser	14	p/st
	---- altri:		
8527 21 92	----- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	14	p/st
8527 21 98	----- altri	10	p/st
8527 29 00	-- altri	10,5	p/st
	- altri:		
8527 91	-- combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono:		
	--- con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro:		
8527 91 11	---- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	10,5	p/st
8527 91 19	---- altri	7,5	p/st
	--- altri:		
8527 91 35	---- con sistema di lettura mediante fascio laser	9	p/st
	---- altri:		
8527 91 91	----- a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale	esenzione	p/st
8527 91 99	----- altri	7,5	p/st

8527 92	– – non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria		
8527 92 10	– – – Radiosveglie	esenzione	p/st
8527 92 90	– – – altri	6,8	p/st
8527 99 00	– – altri	6,8	p/st»

(62) le righe relative ai codici NC da 8528 49 a 8528 49 80 sono sostituite dalle seguenti:

«8528 49	– – altri:		
8528 49 10	– – – in monocromie	10,5	p/st
8528 49 80	– – – a colori	10,5	p/st»

(63) la riga relativa al codice NC 8528 71 19 è sostituita dalla seguente:

«8528 71 19	– – – – altri	12,3	p/st»

(64) la riga relativa al codice NC 8528 71 99 è sostituita dalla seguente:

«8528 71 99	– – – – altri	12,3	p/st»

(65) le righe relative ai codici NC da 8529 10 a 8529 10 95 sono sostituite dalle seguenti:

«8529 10	– Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:		
	– – Antenne:		
8529 10 11	– – – Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli	3,8	—
	– – – Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione:		
8529 10 31	– – – – per ricezione via satellite	2,7	—
8529 10 39	– – – – altre	2,7	—

8529 10 65	– – – Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate	3	—
8529 10 69	– – – altre antenne	esenzione	—
8529 10 80	– – Filtri e separatori di antenne	2,7	—
8529 10 95	– – altri	esenzione	—»

(66) le righe relative ai codici NC da 8529 90 a 8529 90 97 sono sostituite dalle seguenti:

«8529 90	– altri:		
8529 90 20	– – Parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 e 8528 61 00	esenzione	—
	– – altri:	esenzione	—
	– – – Mobili e cofanetti:		
8529 90 41	– – – – di legno	esenzione	—
8529 90 49	– – – – di altre materie	esenzione	—
8529 90 65	– – – Assiemaggi elettronici	2,6	—
	– – – altri:		
8529 90 92	– – – – di telecamere delle sottovoci 8525 80 11 e 8525 80 19 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528	4,4 ([145b])	—
8529 90 97	– – – – altri	2,6 ([145a]) ([145b])	—

([145a]) Moduli e pannelli a diodi organici emettitori di luce (OLED) per gli apparecchi delle sottovoci 8528 72 o 8528 73: **3 %**

([145b]) Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD): **esenzione**»

(67) le righe relative ai codici NC da 8531 80 a 8531 90 85 sono sostituite dalle seguenti:

«8531 80	– altri apparecchi:		
8531 80 20	– – Visualizzatori a schermo piatto	esenzione	—
8531 80 95	– – altri	esenzione ([23])	—
8531 90	– Parti:		
8531 90 20	– – di apparecchi delle sottovoci 8531 20 e 8531 80 20	esenzione	—
8531 90 85	– – altri	esenzione	—

([23]) Suonerie, cicalini, carillon di porte e simili: 2,2 %»

(68) le righe relative ai codici NC da 8536 30 a 8536 30 90 sono sostituite dalle seguenti:

«8536 30	– altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici:		
8536 30 10	– – per una intensità inferiore o uguale a 16 A	1,7	—
8536 30 30	– – per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A	1,7	—
8536 30 90	– – per una intensità superiore a 125 A	1,7	—»

(69) le righe relative ai codici NC da 8536 50 11 a 8536 50 80 sono sostituite dalle seguenti:

«8536 50 11	– – – – a tasto o pulsante	1,7	—
8536 50 15	– – – – rotanti	1,7	—
8536 50 19	– – – – altri	1,7	—
8536 50 80	– – – altri	1,7	—»

(70) la riga relativa al codice NC 8536 90 01 è sostituita dalla seguente:

«8536 90 01	– – Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche	1,7	—»

(71) la riga relativa al codice NC 8536 90 85 è sostituita dalla seguente:

«8536 90 85	– – altri	1,7 (87)	—
(87) Morsetti per batterie dei tipi usati per gli autoveicoli delle voci 8702, 8703, 8704 o 8711: **2,3 %**»			

(72) le righe relative ai codici NC da 8537 10 a 8537 10 99 sono sostituite dalle seguenti:

«8537 10	– **per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V:**		
8537 10 10	– – Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	2,1	—
	– – altri:		
8537 10 91	– – – Apparecchi di comando a memoria programmabile	2,1	—
8537 10 99	– – – altri	2,1 (88)	—
(88) Dispositivi di inserimento di dati sensibili al tocco (cosiddetti schermi tattili) senza capacità di visualizzazione, destinati a essere incorporati in apparecchiature munite di schermi, che funzionano mediante la rilevazione della presenza e la localizzazione di un tocco entro la superficie dello schermo: **esenzione**»			

(73) la riga relativa al codice NC 8538 10 00 è sostituita dalla seguente:

«8538 10 00	– **Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi**	1,7	—»

(74) la riga relativa al codice NC 8539 39 00 è sostituita dalla seguente:

«8539 39 00	– – **altri**	2,7 (89)	p/st
(89) Lampade fluorescenti a catodi freddi (CCFL) per la retroilluminazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto: 2 %»			

(75) le righe relative ai codici NC da 8543 20 00 a 8543 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«8543 20 00	– **Generatori di segnali**	2,8	—
8543 30 00	– **Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi**	3,7 (100)	—

8543 70	– altre macchine ed apparecchi:		
8543 70 10	– – Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario	esenzione	—
8543 70 30	– – Amplificatori di antenne	3,7	—
8543 70 50	– – Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura	3,7	p/st
8543 70 60	– – Elettrificatori di recinti	3,7	—
8543 70 90	– – altri	3,7 (53) (88) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108)	—
8543 90 00	– Parti	esenzione	—

(53) Macchine per la pulizia al plasma destinate a rimuovere i contaminanti organici dai campioni e portacampioni per microscopi elettronici: **2,8 %**
(88) Dispositivi di inserimento di dati sensibili al tocco (cosiddetti schermi tattili) senza capacità di visualizzazione, destinati a essere incorporati in apparecchiature munite di schermi, che funzionano mediante la rilevazione della presenza e la localizzazione di un tocco entro la superficie dello schermo: **esenzione**
(100) Macchine per la galvanoplastica e l'elettrolisi dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati: **esenzione**
(102) Articoli specificamente progettati per essere connessi ad apparecchi o strumenti telegrafici o telefonici o a reti telegrafiche o telefoniche: **2,8 %**
(103) Amplificatori di microonde: **2,8 %**
(104) Dispositivi senza filo a raggi infrarossi per il comando a distanza per console per videogiochi: **2,8 %**
(105) Registratori digitali di dati di volo: **2,8 %**
(106) Lettore elettronico portatile a batteria per la registrazione e la riproduzione di testi, immagini fisse o elementi audio: **2,8 %**
(107) Apparecchio per l'elaborazione di segnali digitali in grado di connettersi a una rete con o senza filo per missaggio suono: **2,8 %**
(108) Dispositivi educativi elettronici, interattivi e portatili, concepiti principalmente per i bambini: **esenzione**»

(76) le righe relative ai codici NC 8548 90, 8548 90 20 e 8548 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

«8548 90	– altri:		
8548 90 20	– – Memorie in forma multicombinate, come per esempio D-RAM stack e moduli	esenzione	—
8548 90 90	– – altri	2,7 (110)	—

(110) Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD): **esenzione**»

(77) le righe relative ai codici NC 8802 60, 8802 60 10 e 8802 60 90 sono sostituite dalle seguenti:

«8802 60	– **Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita:**		
8802 60 10	– – Veicoli spaziali (compresi i satelliti)	4,2 ([113])	p/st
8802 60 90	– – Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	4,2	p/st

([113]) Satelliti per telecomunicazioni: **3,2 %**»

(78) le righe relative ai codici NC da 8803 90 a 8803 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

«8803 90	– **altre:**		
8803 90 10	– – di cervi volanti	1,7	—
8803 90 20	– – di veicoli spaziali (compresi i satelliti)	1,7 ([115])	—
8803 90 30	– – di veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	1,7	—
8803 90 90	– – altre	2,7 ([B0166])	—

([115]) Di satelliti per telecomunicazioni: **esenzione**
([B0166]) Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nell'Unione europea. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)].»

(79) le righe relative ai codici NC 8805 21 00 e 8805 29 00 sono sostituite dalle seguenti:

«8805 21 00	– – **Simulatori di combattimento aereo e loro parti**	**esenzione**	—
8805 29 00	– – **altri**	**esenzione**	—»

(80) la riga relativa al codice NC 9001 20 00 è sostituita dalla seguente:

«9001 20 00	– **Materie polarizzanti in fogli o in lastre**	2,2	—»

(81) la riga relativa al codice NC 9001 90 00 è sostituita dalla seguente:

«9001 90 00	– altri	2,4	—»

(82) le righe relative ai codici NC 9002 19 00, 9002 20 00 e 9002 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«9002 19 00	– – altri	5	p/st
9002 20 00	– Filtri	5	p/st
9002 90 00	– altri	5,9	—»

(83) le righe relative ai codici NC da 9010 50 00 a 9010 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«9010 50 00	– altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi	esenzione	—
9010 60 00	– Schermi per proiezioni	2	—
9010 90 00	– Parti ed accessori	2,7 ([118])	—

([118]) Di apparecchi e materiale di cui alle sottovoci 9010 50 00 o 9010 60 00: esenzione»

(84) la riga relativa al codice NC 9011 10 90 è sostituita dalla seguente:

«9011 10 90	– – altri	5	p/st»

(85) la riga relativa al codice NC 9011 80 00 è sostituita dalla seguente:

«9011 80 00	– altri microscopi	5	p/st»

(86) la riga relativa al codice NC 9011 90 90 è sostituita dalla seguente:

«9011 90 90	– – altri	5	—»

(87) la riga relativa al codice NC 9012 10 90 è sostituita dalla seguente:

«9012 10 90	– – altri	2,8	—»

(88) la riga relativa al codice NC 9012 90 90 è sostituita dalla seguente:

«9012 90 90	– – altri	esenzione	—»

(89) le righe relative ai codici NC 9013 10 00 e 9013 20 00 sono sostituite dalle seguenti:

«9013 10 00	– Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI	4,7 (120)	—
9013 20 00	– Laser, diversi dai diodi laser	esenzione	—
(120) Cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI: 3,5 %»			

(90) le righe relative ai codici NC da 9013 90 a 9013 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

«9013 90	– Parti ed accessori:		
9013 90 10	– – per dispositivi a cristalli liquidi (LCD)	esenzione	—
9013 90 90	– – altri	esenzione (122)	—
(122) Per cannocchiali con mirino di puntamento per armi o per periscopi: 4,7 %»			

(91) la riga relativa al codice NC 9014 10 00 è sostituita dalla seguente:

«9014 10 00	– Bussole, comprese quelle di navigazione	2	—»

(92) le righe relative ai codici NC da 9014 20 a 9014 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«9014 20	– Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole):		
9014 20 20	– – Centrali inerziali	esenzione	p/st

9014 20 80	– – altri	esenzione	—
9014 80 00	– altri strumenti ed apparecchi	esenzione	—
9014 90 00	– Parti ed accessori	esenzione	—»

(93) le righe relative ai codici NC da 9015 10 a 9015 20 90 sono sostituite dalle seguenti:

«9015 10	– Telemetri:		
9015 10 10	– – elettronici	2,8	—
9015 10 90	– – altri	esenzione	—
9015 20	– Teodoliti e tacheometri:		
9015 20 10	– – elettronici	2,8	—
9015 20 90	– – altri	esenzione	—»

(94) le righe relative ai codici NC da 9015 40 a 9015 80 11 sono sostituite dalle seguenti:

«9015 40	– Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria:		
9015 40 10	– – elettronici	esenzione	—
9015 40 90	– – altri	esenzione	—
9015 80	– altri strumenti ed apparecchi:		
	– – elettronici:		
9015 80 11	– – – di meteorologia, idrologia e geofisica	esenzione	—»

(95) le righe relative ai codici NC da 9015 80 19 a 9015 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«9015 80 19	– – – altri	esenzione	—
	– – altri:		
9015 80 91	– – – di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione e idrografia	esenzione	—

9015 80 93	– – – di meteorologia, idrologia e geofisica	esenzione	—
9015 80 99	– – – altri	esenzione	—
9015 90 00	– Parti ed accessori	esenzione	—»

(96) le righe relative ai codici NC 9022 29 00 e 9022 30 00 sono sostituite dalle seguenti:

«9022 29 00	– – per altri usi	esenzione	p/st
9022 30 00	– Tubi a raggi X	esenzione	p/st»

(97) le righe relative ai codici NC da 9022 90 00 a 9023 00 80 sono sostituite dalle seguenti:

«9022 90 00	– altri, comprese le parti ed accessori	2,1 ([125])	—
9023 00	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi:		
9023 00 10	– per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica	esenzione	—
9023 00 80	– altri	esenzione	—

([125]) parti ed accessori di apparecchi a raggi X: **esenzione**»

(98) le righe relative ai codici NC da 9024 10 a 9024 90 00 sono sostituite dalle seguenti:

«9024 10	– Macchine ed apparecchi per prove su metalli:		
	– – elettronici:		
9024 10 11	– – – universali e per prove di trazione	esenzione	—
9024 10 13	– – – per prove di durezza	esenzione	—
9024 10 19	– – – altri	esenzione	—
9024 10 90	– – altri	esenzione	—

9024 80	– altre macchine ed apparecchi:		
	– – elettronici:		
9024 80 11	– – – per prove su tessili, carta e cartoni	esenzione	—
9024 80 19	– – – altri	2,4	—
9024 80 90	– – altri	1,6	—
9024 90 00	– Parti ed accessori	esenzione	—»

(99) le righe relative ai codici NC 9025 19 20 e 9025 19 80 sono sostituite dalle seguenti:

«9025 19 20	– – – elettronici	esenzione	p/st
9025 19 80	– – – altri	1,6	p/st»

(100) la riga relativa al codice NC 9025 90 00 è sostituita dalla seguente:

«9025 90 00	– Parti ed accessori	2,4	—»

(101) le righe relative ai codici NC 9027 10 10 e 9027 10 90 sono sostituite dalle seguenti:

«9027 10 10	– – elettronici	1,9	p/st
9027 10 90	– – altri	1,9	p/st»

(102) la riga relativa al codice NC 9027 80 05 è sostituita dalla seguente:

«9027 80 05	– – Indicatori dei tempi di posa	1,9	—»

(103) le righe relative ai codici NC da 9027 90 10 a 9027 90 80 sono sostituite dalle seguenti:

«9027 90 10	– – Microtomi	1,9	p/st
	– – Parti ed accessori:		

9027 90 50	– – – di apparecchi delle sottovoci da 9027 20 a 9027 80	esenzione	—
9027 90 80	– – – di microtomi o di apparecchi per l'analisi dei gas o dei fumi	1,9	—

(104) le righe relative ai codici NC da 9028 30 a 9028 90 90 sono sostituite dalle seguenti:

«9028 30	– **Contatori di elettricità:**		
	– – per corrente alternata:		
9028 30 11	– – – monofase	1,8	p/st
9028 30 19	– – – polifase	1,8	p/st
9028 30 90	– – altri	1,8	p/st
9028 90	– **Parti ed accessori:**		
9028 90 10	– – di contatori elettrici	1,6	—
9028 90 90	– – altri	1,6	—

(105) le righe relative ai codici NC da 9030 10 00 a 9030 33 99 sono sostituite dalle seguenti:

«9030 10 00	– **Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti**	esenzione	—
9030 20	– **Oscilloscopi ed oscillografi:**		
9030 20 10	– – catodici	esenzione	—
9030 20 30	– – altri, con dispositivo registratore	esenzione	—
	– – altri:		
9030 20 91	– – – elettronici	esenzione	—

9030 20 99	– – – altri	esenzione	—
	– altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza:		
9030 31 00	– – Multimetri, senza dispositivo registratore	3,2	—
9030 32 00	– – Multimetri, con dispositivo registratore	esenzione	—
9030 33	– – altri, senza dispositivo registratore:		
9030 33 10	– – – elettronici	3,2	—
	– – – altri:		
9030 33 91	– – – – Voltametri	1,6	—
9030 33 99	– – – – altri	1,6 ([127])	—

([127]) Strumenti per la misura della resistenza: 2,1 %»

(106) la riga relativa al codice NC 9030 89 90 è sostituita dalla seguente:

«9030 89 90	– – – altri	1,6	—»

(107) la riga relativa al codice NC 9030 90 85 è sostituita dalla seguente:

«9030 90 85	– – altri	esenzione	—»

(108) la riga relativa al codice NC 9031 10 00 è sostituita dalla seguente:

«9031 10 00	– Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche	2,1	—»

(109) le righe relative ai codici NC da 9031 49 a 9031 49 90 sono sostituite dalle seguenti:

«9031 49	– – altri:		
9031 49 10	– – – Proiettori di profili	esenzione	p/st
9031 49 90	– – – altri	esenzione	—»

(110) le righe relative ai codici NC da 9031 80 a 9031 90 85 sono sostituite dalle seguenti:

«9031 80	– altri strumenti, apparecchi e macchine:		
	– – elettronici:		
	– – – per la misura o il controllo di grandezze geometriche:		
9031 80 32	– – – – per il controllo dei dischi (wafers) o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	esenzione	—
9031 80 34	– – – – altri	esenzione	—
9031 80 38	– – – altri	esenzione	—
	– – altri:		
9031 80 91	– – – per la misura o il controllo di grandezze geometriche	esenzione	—
9031 80 98	– – – altri	esenzione	—
9031 90	– Parti ed accessori:		
9031 90 20	– – per apparecchi della sottovoce 9031 41 00 o per strumenti ed apparecchi ottici per la misurazione della contaminazione superficiale da particelle su dischi (wafers) a semiconduttore della sottovoce 9031 49 90	esenzione	—
9031 90 30	– – per apparecchi della sottovoce 9031 80 32	esenzione	—
9031 90 85	– – altri	esenzione	—»

(111) la riga relativa al codice NC 9032 20 00 è sostituita dalla seguente:

«9032 20 00	– Manostati (pressostati)	2,1	p/st»

(112) la riga relativa al codice NC 9032 81 00 è sostituita dalla seguente:

«9032 81 00	– – idraulici o pneumatici	esenzione	—»

(113) la riga relativa al codice NC 9033 00 00 è sostituita dalla seguente:

«9033 00 00	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	3,7 (130)	—
(130) Moduli di retroilluminazione a diodi emettitori di luce (LED), che sono fonti di illuminazione consistenti in uno o più LED e uno o più connettori, montati su un circuito stampato o altri sostrati simili, e altri componenti passivi, anche combinati con componenti ottici o diodi di protezione, usati come retroilluminazione negli schermi a cristalli liquidi (LCD): **esenzione**»			

(114) la riga relativa al codice NC 9503 00 95 è sostituita dalla seguente:

«9503 00 95	– – – di materia plastica	4,7 (133)	—
(133) Dispositivi educativi elettronici, interattivi e portatili, concepiti principalmente per i bambini: **esenzione**»			

Definizione di esportatore - Allegato A alle Linee guida export Nota dell'Agenzia delle Dogane del 7 luglio 2016

NOTA dell'Agenzia delle Dogane del 7 luglio 2016. **Definizione di esportatore di cui all'art.1, punto 19, del regolamento delegato Ue 2015/2446 - Allegato A alle Linee guida export.**

Con la circolare n. 8/D del 19.4.2016, sono state illustrate, tra l'altro, le principali novità riguardanti il regime di esportazione con particolare riferimento alla nuova definizione di esportatore prevista dall'art. 1, punto 19, del regolamento delegato Ue 2015/2446 (Rd).

In tale occasione è stato sottolineato che l'esportatore sulla base di quanto previsto dal citato articolo deve essere stabilito nell'Unione europea e che ove tale soggetto non sia ivi stabilito debba nominare un rappresentate doganale che agisca per suo conto.

In merito alla nuova definizione di esportatore, la Commissione ha fornito alcuni chiarimenti con l'allegato A alle Linee guida export, reperibili nella sezione Nuovo codice doganale dell'Unione - Cdu di questa Agenzia.

Ad integrazione di quanto rappresentato con la circolare 8/D si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni in merito.

Come noto, fino alla data di implementazione o di aggiornamento dei sistemi informatici, richiesti per l'applicazione delle disposizioni previste dal codice doganale dell'Unione, in virtù di quanto previsto dall'art. 2 del Rd, come modificato dall'art. 55 del reg. Ue 2016/341 (Rdt), contenente le norme di natura transitoria, l'allegato B del Rd che disciplina i requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni doganali non si applica, trovando invece applicazione l'allegato 9 del Rdt, il quale prevede che le informazioni concernenti l'esportatore/speditore siano indicate nella casella 2 della dichiarazione doganale.

Sulla base di quanto previsto dal predetto allegato, appendice C1, titolo II, lettera A del Rdt, per speditore si intende l'operatore che ha la funzione di esportatore nei casi previsti dall'art. 134 del Rd e cioè spedizioni di merci unionali verso i territori fiscali speciali, nei quali non si applica la direttiva Iva o accise.

A questo riguardo, tuttavia, con il chiaro intento di agevolare gli operatori economici nella fase transitoria, gli orientamenti redatti dai servizi della Commissione, suscettibili di ulteriori, preannunciate modifiche, prevedono che durante il periodo transitorio il nome, l'indirizzo e il numero Eori del soggetto stabilito in un paese terzo che esporta merci dall'Unione possa essere indicato nella casella 2 del Dau come soggetto speditore, a condizione che la dichiarazione doganale di esportazione sia presentata da un rappresentante doganale stabilito nell'Unione che operi in rappresentanza indiretta e che, in qualità di dichiarante nonché esportatore, sia indicato nella casella 14 del Dau.

In tale caso, il rappresentate indiretto nella qualità di dichiarante stabilito nell'Unione si fa carico di tutti gli obblighi ed adempimenti richiesti per il regime dichiarato e risponde della mancata osservanza delle disposizioni doganali e di natura extra-tributaria applicabili alle merci dichiarate per l'esportazione.

Pertanto, durante tale periodo, sebbene il soggetto terzo in quanto non stabilito non possa essere qualificato come esportatore ai sensi di quanto previsto dall'art.1, punto 19, del Rd può, tuttavia, essere considerato come speditore e, in quanto tale, indicato nella casella 2 del Dau.

Ipotizzando che un operatore economico stabilito in Svizzera esporti merci dall'Unione europea con destinazione Usa, nel campo 2 della dichiarazione doganale di esportazione presentata in Italia da un rappresentate doganale stabilito nel territorio unionale e indicato nel campo 14 del Dau, che - nel caso di specie - può agire solo in rappresentanza indiretta, sarà inserito il codice Eori attribuito al soggetto svizzero che si sia identificato fiscalmente in Italia ai sensi dell'art. 35 ter del Dpr 633/72 o al suo rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del medesimo provvedimento normativo.

Esportazioni con condizioni di consegna "ex-works"

Come noto, nelle operazioni commerciali in caso di consegna delle merci con clausola "ex-works", il venditore adempie ai propri obblighi contrattuali mettendo a disposizione dell'acquirente le merci presso la propria sede o presso altro luogo designato (fabbrica, magazzino, ecc.), mentre l'acquirente è tenuto a ritirarle presso il luogo convenuto organizzando il relativo trasporto e curando, ove richiesto, le formalità doganali sia nel paese di esportazione che in quello di importazione.

Nell'ipotesi di esportazione di merce acquistata nell'Unione europea con resa EXW e trasporto a cura o nome dell'acquirente di un paese terzo, quest'ultimo in quanto soggetto non stabilito nell'Unione, non può assumere la veste di esportatore, così come definito dall'art. 1 punto 19 del Rd e deve nominare un rappresentante doganale indiretto stabilito nella Ue per la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione.

Nella casella 2 del Dau come esportatore sarà quindi indicato il codice Eori del venditore stabilito nella Ue, in quanto titolare del contratto di vendita con il soggetto acquirente stabilito in un paese terzo ed in possesso della facoltà di decidere, sulla base delle condizioni pattuite con detto contratto al momento della vendita, che le merci devono essere trasportate a cura dell'acquirente verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione, condizione richiesta dell'art. 8 primo comma lett. b) del Dpr n 633/72 per l'applicazione della non imponibilità Iva sulla cessione all'esportazione.

La condizione richiesta dalla norma per la qualifica di esportatore al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale circa "la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione" può ritenersi soddisfatta nel caso di specie in quanto la vendita è stata effettuata alla condizione che le merci siano trasportate dall'acquirente estero o per suo conto al di fuori del territorio doganale dell'Unione e quindi implica di per sé in capo al venditore la facoltà di decidere sulla destinazione finale della merce.

Le direzioni in indirizzo vigileranno sulla conforme ed uniforme applicazione della presente da parte degli uffici dipendenti, segnalando alla scrivente eventuali criticità.

Promo.Ter Unione
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI

UNI EN ISO 9001:2008 CERTIFICATO n°628

CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

Hai necessità di ...?

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:

- documento valutazione rischi aziendali
- rspp esterno
- medico competente e sorveglianza sanitaria
- corsi di formazione
- piano di emergenza
- piano di evacuazione
- certificazione prevenzione incendi
- verifica periodica
- messa a terra impianto elettrico
- d.u.v.r.i./p.o.s.
- servizio defibrillatore

HACCP e IGIENE DEGLI ALIMENTI:

- piano di autocontrollo
- formazione addetti in aula e online
- tamponi autotest per corretta sanificazione
- verifica taratura termometri

CLUB DELLA SICUREZZA

PRIVACY:

- assistenza per informative e consensi
- formazione addetti
- iter videosorveglianza

CONTATTACI PER IL TUO PREVENTIVO

e se pensi di non avere necessità ... per SICUREZZA ... contattaci comunque!

Club della Sicurezza/Club Servizi Innovativi:

Via Marina 10 - 20121 Milano

Tel 02 7750.590/591 - Fax 02 7750.895 - club.sicurezza@unione.milano.it

club.haccp@unione.milano.it - club.privacy@unione.milano.it

Indice

STUDI
- Le piccole e medie imprese oltre la crisi . . . . . Pag. 147

INDICATORI STATISTICI
- Il costo della vita in Italia . . . . . Pag. 153
- Indice delle vendite al dettaglio . . . . . Pag. 154

Studi

Le piccole e medie imprese oltre la crisi

Le piccole medie imprese sono una componente strategica dello sviluppo economico per il peso che rivestono nel sistema di produzione di beni e servizi (particolarmente in Italia) e per l'opportunità che hanno di accumulare competenze e capitale umano, rinnovandosi e migliorando la propria attitudine competitiva nei confronti delle aziende di grande scala.

Certo nella proiezione verso i mercati stranieri e nella globalizzazione produttiva la scala di grandezza conta al pari della notorietà del marchio in tema di ritorni degli investimenti di marketing digitale, ma l'altro grande vettore di trasformazione, l'innovazione Ict, non è assolutamente precluso alle aziende di piccola dimensione, che, grazie ad esso, possono ampliare i loro mercati di sbocco e far valere la qualità della loro proposta di prodotto e servizio personalizzato.

Un eclatante esempio del ruolo neutrale dell'innovazione digitale sul grado di concentrazione dell'offerta riguarda il successo del sito Booking, che ha permesso di mettere in contatto le micro imprese dell'ospitalità ricettiva con la clientela internazionale, mandando letteralmente in frantumi l'intermediazione dei grandi tour operator.

"In conclusione, le relazioni fra imprese grandi e piccole sono ambivalenti. Rifugiarsi dietro paradigmi quali "piccolo è bello" oppure "la grande impresa è il futuro" può impedire di cogliere la complessità delle relazioni che governano la trasformazione dell'economia, mettendo in ombra le grandi opportunità che si stanno aprendo per i prossimi anni. Ciò che invece traspare con nitidezza dai cambiamenti degli anni passati è la velocità della trasformazione, e l'importanza della capacità di adattamento rispetto ai mutamenti del contesto economico" (Ref Ricerche, Globali e Digitali, Pmi oltre la crisi, rapporto redatto nel mese di maggio 2016 per Rete Imprese Italia).

La caduta della domanda interna di questi anni ha senz'altro ostacolato e rallentato il percorso della Pmi verso l'innovazione, la sua mortalità imprenditoriale è aumentata, l'accesso al credito è risultato sempre più difficile e penalizzante rispetto alle grandi imprese, ma tutte queste difficoltà non hanno impedito alle micro imprese, fino a 10 addetti, di accrescere la loro dotazione di forza lavoro con 375mila nuovi occupati tra il 2011 e il 2015.

Molte piccolissime aziende hanno assorbito l'occupazione espulsa altrove, ma nello stesso tempo le Pmi sono riuscite a compiere significativi passi avanti in direzione del cambiamento.

Hanno riequilibrato la loro composizione di genere, hanno accolto un maggior numero di lavoratori stranieri, hanno migliorato il grado di istruzione delle loro risorse umane e, infine, sono anche riuscite ad investire di più in ricerca e sviluppo.

Una visione realistica del ruolo delle Pmi

In tema di scala dimensionale di impresa non è raro imbattersi in posizione estreme; da una lato l'esaltazione della preminenza assoluta delle Pmi, dall'altro lato il pregiudizio secondo cui una piccola impresa è strutturalmente poco propensa all' innovazione.

I dati permettono di svelare l'inganno insito in queste due visioni deformate della realtà.

In tema di rilevanza delle Pmi nell'economia del Paese quasi sempre si cita il fatto oggettivo che le unità locali delle aziende con meno di 10 addetti rappresentano il 95% del totale, trascurando di considerare che a questo primato in termini di soggetti che fanno impresa corrisponde un peso occupazionale molto più contenuto.

Totale Economia	Unità locali delle imprese attive				Addetti delle unità locali delle imprese attive			
Classe di addetti	0-9	10-49	50-249	250+	0-9	10-49	50-249	250+
Milano Lodi Monza Brianza	94,03	4,96	0,89	0,12	39,80	22,74	21,18	16,28
Lombardia	93,92	5,19	0,81	0,09	43,93	24,48	19,74	11,86
Italia	94,99	4,38	0,56	0,06	51,07	23,23	15,73	9,98

Una visione realistica del contributo che le Pmi danno all'economia di questo Paese può emergere dalla rappresentazione di entrambi gli elementi, quota di ciascun classe dimensionale in rapporto sia al numero di unità locali, che al numero di addetti.

- A livello nazionale le micro unità locali delle imprese con meno di 10 addetti rappresentano il 95% del totale, ma il loro peso in termini di addetti non supera il 52% del totale. La domanda di lavoro è, quindi, sostenuta in misura rilevante da tutte le altre classi di grandezza, ciascuna delle quali presidia una quota importante del complesso: il 23,2% la classe da 10 a 49 addetti, il 15,7% quella da 50 a 249 addetti, il 10% la classe maggiore, 250 addetti e oltre.
- A livello regionale la quota delle micro imprese sul totale dei soggetti imprenditoriali non si discosta troppo dalla corrispondente quota nazionale (93,9%), mentre è decisamente più contenuto il suo peso occupazionale, 43,9%, 7 punti percentuali

in meno rispetto al valore che la classe fino a 9 addetti deteneva su tutto il territorio nazionale. In definitiva il 56% della domanda di lavoro della Lombardia è sostenuto da imprese con unità locali al di sopra della soglia dei 9 addetti: 25% da 10 a 49 unità, 20% circa da 50 a 249 addetti, 12% oltre questo limite. La maggiore importanza quantitativa di queste imprese deve essere posta in relazione con il ruolo dell'area metropolitana milanese quale ambiente ideale per la concentrazione delle grandi aziende e lo sviluppo diffuso dell'indotto di medie imprese dei servizi e dell'industria.

- Nel territorio di competenza di Confcommercio MI LO MB la struttura occupazionale per scala dimensionale privilegia ancora di più le imprese con unità locali superiori al limite dei 9 addetti, che esprimono il 60% della domanda di lavoro. In particolare si collocano al di sopra della media nazionale i valori imputabili alle classi da 50 a 249 addetti (21,2%) e 250 addetti e più (16,3%). L'ambito territoriale circoscritto alla più importante regione metropolitana del Paese esalta ovviamente il ruolo delle imprese di maggiore scala, ampliando la distanza dalla media nazionale e regionale.

Economia dei Servizi	Unità locali delle imprese attive				Addetti delle unità locali delle imprese attive			
Classe di addetti	0-9	10-49	50-249	250+	0-9	10-49	50-249	250+
Milano Lodi Monza Brianza	95,10	4,04	0,75	0,11	42,44	20,31	20,06	17,19
Lombardia	95,60	3,75	0,58	0,07	50,34	20,67	17,00	11,99
Italia	96,23	3,32	0,41	0,05	57,78	20,15	13,22	8,85

Anche nell'economia dei servizi la struttura dell'offerta ripropone le stesse caratteristiche osservate per l'economia nel suo complesso, preminenza delle micro imprese nel numero delle unità locali, ma non nell'apporto occupazionale, che richiede il sostegno di tutte le altre 3 classi di grandezza delle unità locali.

L'attenzione in questo caso è rivolta all'insieme di attività economiche che compongono il terziario di mercato (G-commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli, H-trasporto e magazzinaggio, I-attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, J-servizi di informazione e comunicazione, K-attività finanziarie e assicurative, L-attività immobiliari, M-attività professionali, scientifiche e tecniche, N-noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, P-istruzione del settore privato, Q-sanità e assistenza sociale del settore privato, R-attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, S-altre attività di servizi).

In Italia le unità fino a 9 addetti assorbono il 57,8% dell'occupazione totale, quota che scende al 50,3% nella nostra regione ed, infine, al 42,4% nel territorio delle province di Milano, Lodi e Monza Brianza.

Nel terziario di mercato della Grande Milano il contributo della classe dimensionale maggiore, 250 addetti e più, svetta al 17,2%, valore ancora più elevato di quello che caratterizzava tale segmento (16,3%) nel complesso delle attività economiche, industria, energia e costruzioni comprese.

In tema di ambiente favorevole all' innovazione si riconoscono diversi segnali del cambiamento avvenuto negli ultimi anni ed in particolare nel periodo compreso tra il 2007 e il 2015.

Nell'universo delle micro, piccole e medie imprese le differenze di genere si sono attenuate, l'accesso al lavoro degli stranieri è stata ampliato in misura significativa, mentre è migliorato il livello di istruzione degli addetti e si è speso di più in ricerca e sviluppo, R&S.

I progressi nel percorso verso l'innovazione

Nelle tabelle che seguono, la prima focalizzata su genere, cittadinanza e territorio, la seconda dedicata a livello di istruzione e settore, la sezione colorata in blu identifica l'insieme delle 3 classi di grandezza, fino a 10 addetti le micro imprese, da 11 a 49 addetti le piccole imprese, da 50 a 249 addetti, le media imprese.

La struttura delle informazioni è sempre la stessa in tutti e quattro i quadri considerati, le colonne 2007 e 2015 mettono presentano la quota percentuale imputabile a ciascun carattere, mentre la colonna 2015/2007 rappresenta la variazione percentuale del numero di addetti nell'arco di tempo considerato.

LA STRUTTURA DELL'OCCUPAZIONE NELLE PMI ITALIANE (Genere, Cittadinanza, Territorio)

	Piccole-Medie Imprese			Micro Imprese Fino a 10 persone			Piccole Imprese Da 11 a 49 persone			Medie Imprese Da 50 a 249 persone		
Caratteristiche	2007	2015	2015/07	2007	2015	2015/07	2007	2015	2015/07	2007	2015	2015/07
	Comp.%		Var.%	Comp.%		Var.%	Comp.%		Var.%	Comp.%		Var.%
Maschi	57.3	55.0	-10.1	55.2	52.6	-2.6	58.4	57.0	-10.8	59.2	57.1	-21.1
Femmine	42.7	45.0	-1.6	44.8	47.4	8.2	41.6	43.0	-5.7	40.8	42.9	-14.1
Italiani	92.0	86.9	-11.7	89.0	81.1	-6.8	92.6	90.1	-11.1	96.2	94.0	-20.1
Stranieri	8.0	13.1	53.1	11.0	18.9	75.0	7.4	9.9	21.7	3.8	6.0	27.7
Nord	52.2	52.7	-5.7	48.7	48.8	2.6	53.9	54.6	-7.5	55.8	57.7	-15.6
Centro	20.2	21.4	-1.0	21.2	22.6	9.3	19.3	20.5	-3.0	19.8	20.2	-16.8
Sud	27.6	25.9	-12.0	30.1	28.5	-3.2	26.8	24.8	-15.3	24.4	22.2	-25.6
Totale	**100.0**	**100.0**	**-6.5**	**100.0**	**100.0**	**2.3**	**100.0**	**100.0**	**-8.7**	**100.0**	**100.0**	**-18.2**

Valori al III trimestre; Elaborazioni REF Ricerche su microdati Istat.

- In uno scenario di sensibile contrazione del numero di addetti, - 6,5% per l'insieme delle Pmi nel più severo periodo di recessione della nostra economia, aumenta la componente femminile, che passa dal 42,7% del 2007 al 45% del 2015. Questo fenomeno è molto più marcato nel segmento delle micro imprese dove l'occupazione aumenta (+ 2,3%) e la componente femminile passa dal 44,8% del 2007 al 47,4% del 2015.
- Un altro aspettante interessante riguarda la crescita dell'occupazione di origine straniera, che si è sostanziata in un incremento del 53,1% a fronte di una sensibile flessione del numero di lavoratori italiani, - 11,7%. L'effetto di queste due contrapposte tendenze è stato un aumento della quota di lavoratori stranieri sul totale, dall'8% del 2007 al 13,1% del 2015 nell'insieme delle Pmi, mentre nel segmento delle micro imprese la crescita è stata molto più intensa, + 75,8% l'incremento del periodo per una quota di stranieri sul totale, che dall'11% del 2007 è lievitata al 18,9% del 2015.
- I divari territoriali si sono, purtroppo, ampliati: alla sostanziale stabilità della quota imputabile al Nord si è associata la crescita della quota del Centro, dal 20,2% del 2007 al 21,4% del 2015, mentre è diminuito il contributo del Mezzogiorno, il cui peso sul totale è sceso dal 27,6% del 2007 al 25,9% del 2015. In quest'area gli occupati delle Pmi hanno subito il più importante ridimensionamento con una perdita di mezzo milione di addetti in otto anni e sempre nel Sud del Paese si è dovuto registrare una riduzione del 3,2% degli addetti delle micro imprese a fronte di una variazione percentuale positiva (+ 2,3%) nella media nazionale.

LA STRUTTURA DELL'OCCUPAZIONE NELLE PMI ITALIANE (Genere, Cittadinanza, Territorio)

	Piccole-Medie Imprese			Micro Imprese Fino a 10 persone			Piccole Imprese Da 11 a 49 persone			Medie Imprese Da 50 a 249 persone		
Caratteristiche	2007	2015	2015/07	2007	2015	2015/07	2007	2015	2015/07	2007	2015	2015/07
	Comp.%		Var.%	Comp.%		Var.%	Comp.%		Var.%	Comp.%		Var.%
Maschi	57.3	55.0	-10.1	55.2	52.6	-2.6	58.4	57.0	-10.8	59.2	57.1	-21.1
Femmine	42.7	45.0	-1.6	44.8	47.4	8.2	41.6	43.0	-5.7	40.8	42.9	-14.1
Italiani	92.0	86.9	-11.7	89.0	81.1	-6.8	92.6	90.1	-11.1	96.2	94.0	-20.1
Stranieri	8.0	13.1	53.1	11.0	18.9	75.0	7.4	9.9	21.7	3.8	6.0	27.7
Nord	52.2	52.7	-5.7	48.7	48.8	2.6	53.9	54.6	-7.5	55.8	57.7	-15.6
Centro	20.2	21.4	-1.0	21.2	22.6	9.3	19.3	20.5	-3.0	19.8	20.2	-16.8
Sud	27.6	25.9	-12.0	30.1	28.5	-3.2	26.8	24.8	-15.3	24.4	22.2	-25.6
Totale	**100.0**	**100.0**	**-6.5**	**100.0**	**100.0**	**2.3**	**100.0**	**100.0**	**-8.7**	**100.0**	**100.0**	**-18.2**

Valori al III trimestre; Elaborazioni REF Ricerche su microdati Istat.

L'articolazione dei dati per classe dimensionale di addetti mostra in termini chiari che parte dei lavoratori espulsi dalle grandi aziende ha trovato occasione di impiego nel segmento delle micro imprese.

Questo fenomeno ha coinciso con un aumento dei livelli medi di istruzione, tendenza indubbiamente favorita dall'andamento differenziato della domanda di lavoro tra i settori durante la recessione.

La sensibile riduzione degli occupati nelle costruzioni, nell'industria e nel commercio ha probabilmente interessato maggiormente la forza lavoro con livelli bassi di istruzione, mentre la performance positiva degli altri servizi ha favorito l'accesso al lavoro degli addetti con istruzione superiore.

- I lavoratori classificati al primo livello, fino alla licenza media, si sono ridotti di quasi 1,5 milioni di unità, - 22,2%, mentre quelli in possesso di diploma sono diminuiti solo del'1,4%.
- Eclatante la performance degli addetti con diploma di laurea, cresciuti del 25,1% nel complesso delle Pmi, del 38,8% nel segmento delle micro imprese, del 33,9% in quello delle piccole imprese e del 7,6% in quelle delle medi imprese.
- La struttura dell'occupazione per grado di istruzione è profondamente cambiata nell'insieme dell'universo Pmi: durante l'arco di tempo considerato, 2007-2015, la quota dei lavoratori con il titolo di licenza media è passata dal 41% al 34,1%, quella dei diplomati è aumentata dal 46% al 48,5%, quella dei laureati è salita dal 13% al 17,4%.
- Il trend generalizzato di miglioramento del livello di istruzione della forza lavoro delle Pmi non può nascondere le marcate differenze che caratterizzano l'apporto della forza lavoro più istruita nelle 3 classi dimensionali di addetti: nel 2015 i laureati rappresentano, infatti, solo l'11,8% degli addetti nelle micro imprese, il 18,7% nelle piccole imprese, il 27,1% nelle medie aziende.

I progressi compiuti dalle Pmi nella qualificazione della loro forza lavoro sono rafforzati dall'impegno profuso nell'attività di ricerca e sviluppo.

"(…) Secondo i dati Eurostat, gli occupati impiegati in attività di R&S sono aumentati nelle Pmi italiane del 49.4 per cento tra il 2007 e il 2013. Si tratta di una variazione maggiore sia se confrontata con l'incremento totale degli addetti alla R&S in Italia, sia se paragonata alla crescita di questa categoria nelle Pmi dei principali partner europei. In particolare, il numero degli addetti in attività di ricerca nelle Pmi italiane, circa 50mila persone, non è molto distante da quanto si osserva nelle Pmi delle altre maggiori economie europee. Queste informazioni dimostrano che anche attività innovative ad elevato contenuto di capitale umano vengono realizzate in Italia da parte di aziende di dimensione piccola e media, a fronte del ritardo cronico che invece continua a caratterizzare l'economia nel complesso" (Ref Ricerche, Globali e Digitali, Pmi oltre la crisi, rapporto redatto nel mese di maggio 2016 per Rete Imprese Italia, pag. 24).

Conclusioni

Le imprese, quale sia il loro settore di attività o la loro classe dimensionale, devono realizzare un profitto e tale profitto deve essere di entità sufficiente a sviluppare la propria capacità competitiva per potersi garantire un lungo orizzonte temporale di vita.

In un mercato sempre più affollato di operatori che producono gli stessi beni e servizi si avverte pressante l'esigenza di individuare nuovi prodotti, di introdurre nuovi processi, di raggiungere nuove fasce di clientela con l'obiettivo di aumentare le vendite e di ridurre i costi di gestione.

I dati dimostrano che le Pmi, pur pagando un prezzo salato alla crisi in termini di perdite occupazionali, hanno saputo affrontare il cambiamento mediante il ricorso ad una forza lavoro più istruita e qualificata, maggiori investimenti in R&S, minori disparità di genere e cittadinanza.

Nella loro articolata condizione dimensionale, dalla micro unità all'azienda di media scala, le Pmi possono trovarsi ad agire secondo due distinte impostazioni strategiche.

Nei mercati dove le barriere all'entrata sono elevate e le economie scala rilevanti possono partecipare alla catene di valore globali dirette dalla grandi organizzazioni, presidiando singole fase della filiera o specifiche aree territoriali.

Nei mercati dove le barriere all'entrata sono limitate, le economie di scala meno importanti, la diversificazione del prodotto/servizio essenziale per il successo del business possono valorizzare il loro ruolo di leader della qualità e della originalità del prodotto e del format, adottando le innovazioni tecniche ed organizzative, che consentano loro di competere in maniera efficace con gli altri operatori, grandi o piccoli che siano.

In entrambi i percorsi è strategico il ruolo delle associazioni imprenditoriali per la loro attitudine a favorire l'incontro tra imprese di settori diversi, per l'esperienza sviluppata nella formazione imprenditoriale, per l'attenzione dedicata da sempre alle forme di collaborazione imprenditoriale, per la promozione dell'innovazione digitale.

Oggi le informazioni, le conoscenze, le idee che alimentano il processo di creazione del valore nelle Pmi non possono essere reperite e filtrate dalle singole imprese al di fuori di un sistema associativo come quello di Confcommercio.

È questo, infatti, l'ambiente organizzativo adatto a fare circolare con chiarezza e velocità le idee, le competenze, gli strumenti che offrono alla piccole e medie aziende del terziario l'opportunità di agganciare lo sviluppo.

Il costo della vita in Italia

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI (senza tabacchi)

Base 2010=100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Agosto **2013**	107,4	111,4	104,8	114,1	104,6	101,1	117,5	91,7	101,1	106,8	106,1	106,9	107,6	1,128	0,846
Settembre	107,2	111,4	105,2	114,1	104,7	101,1	115,1	90,3	100,9	107,9	106,9	106,9	107,2	0,752	0,564
Ottobre	107,0	111,6	105,6	114,0	105,0	101,4	114,6	86,3	101,1	108,2	106,6	106,9	107,1	0,658	0,493
Novembre	107,3	111,7	105,6	113,9	105,1	101,2	113,7	86,4	100,9	108,2	105,6	106,8	106,8	0,565	0,424
Dicembre	108,0	111,7	105,7	114,3	105,1	101,1	114,8	86,2	101,1	108,2	105,4	106,7	107,1	0,563	0,423
Media annua	**107,5**	**111,3**	**105,1**	**114,0**	**104,6**	**101,1**	**114,4**	**91,0**	**100,6**	**107,2**	**105,6**	**107,1**	**107,0**	**1,174**	**0,880**
Gennaio **2014**	108,4	111,7	105,6	114,7	105,1	101,2	114,9	86,0	101,1	108,2	105,4	106,9	107,3	0,562	0,422
Febbraio	108,2	111,8	105,6	114,9	105,2	101,2	114,5	85,2	101,2	108,2	105,4	107,0	107,2	0,469	0,351
Marzo	107,9	111,4	105,7	115,1	105,3	101,3	114,7	84,4	101,3	108,2	105,7	107,0	107,2	0,281	0,210
Aprile	107,8	111,3	105,6	114,3	105,3	101,3	115,7	84,6	100,9	108,2	106,7	107,0	107,4	0,468	0,351
Maggio	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,4	114,9	84,2	100,5	108,2	107,1	107,0	107,3	0,374	0,281
Giugno	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,3	115,5	83,8	100,6	108,2	107,1	106,9	107,4	0,280	0,210
Luglio	107,1	111,3	105,6	112,8	105,4	101,2	116,6	83,7	100,9	108,2	107,1	106,8	107,3	0,093	0,070
Agosto	107,0	111,5	105,5	112,8	105,4	101,2	118,5	82,7	101,6	108,2	106,8	106,8	107,5	- 0,093	- 0,070
Settembre	107,2	111,5	105,7	112,8	105,5	101,3	115,6	82,4	101,0	108,9	107,2	106,8	107,1	- 0,093	- 0,070
Ottobre	107,2	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	114,9	82,7	101,1	110,1	107,3	106,9	107,2	0,093	0,070
Novembre	107,8	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	113,5	83,4	100,7	110,1	106,6	106,9	107,0	0,187	0,140
Dicembre	107,9	111,6	105,9	113,9	105,5	101,3	113,6	83,7	101,1	110,1	106,3	106,8	107,0	-0,093	-0,070
Media annua	**107,7**	**111,5**	**105,7**	**114,0**	**105,4**	**101,3**	**115,2**	**83,9**	**101,0**	**108,7**	**106,6**	**106,9**	**107,2**	**1,002**	**0,752**
Gennaio **2015**	108,5	111,6	105,8	113,4	105,5	101,5	110,2	83,8	100,5	110,1	106,3	106,9	106,5	-0,746	-0,559
Febbraio	109,2	114,9	105,8	113,6	105,5	101,6	110,9	83,8	100,9	110,1	106,4	107,0	106,8	-0,373	-0,280
Marzo	109,0	115,0	105,9	113,7	105,6	101,7	112,3	83,2	100,4	110,1	106,7	107,0	107,0	-0,187	-0,140
Aprile	108,9	115,0	105,9	112,8	105,6	101,7	112,8	82,3	101,0	110,1	107,6	107,0	107,1	-0,279	-0,209
Maggio	109,0	115,1	106,0	112,8	105,6	101,7	113,4	81,7	100,6	110,1	108,2	107,0	107,2	-0,093	-0,070
Giugno	109,0	114,8	106,0	112,8	105,6	101,8	113,6	81,4	101,0	110,2	108,4	107,0	107,3	-0,093	-0,070
Luglio	107,9	114,8	106,0	112,6	105,6	101,8	114,3	80,4	102,1	110,2	108,2	107,0	107,2	-0,093	-0,070
Agosto	108,0	114,9	106,0	112,6	105,6	101,8	114,9	82,0	102,4	110,2	108,0	106,9	107,4	-0,093	-0,070
Settembre	108,7	114,9	106,2	112,6	105,7	101,8	111,7	82,6	101,0	110,9	108,6	107,1	107,0	-0,093	0,093
Ottobre	109,1	114,9	106,4	113,5	105,7	101,8	111,1	82,6	101,3	111,5	109,0	107,1	107,2	0,000	0,000
Novembre	109,4	115,0	106,4	113,7	105,8	101,7	110,3	83,0	100,9	111,5	107,7	107,0	107,0	0,000	0,000
Dicembre	109,1	114,8	106,4	113,7	105,8	101,7	110,1	84,0	101,8	111,5	107,6	106,9	107,0	0,000	0,000
Media annua	**108,8**	**114,6**	**106,1**	**113,2**	**105,6**	**101,7**	**112,1**	**82,6**	**101,2**	**110,5**	**107,7**	**107,0**	**107,1**	**-0,171**	**-0,128**
Base 2015=100															
Gennaio **2016**	100,1	100,2	100,2	99,8	100,3	100,2	97,2	102,0	100,8	100,9	99,8	100,0	99,7	0,262	0,196
Febbraio	100,0	100,2	100,2	99,8	100,3	100,3	96,4	101,0	100,8	100,9	99,9	100,0	99,5	-0,221	-0,165
Marzo	99,9	100,2	100,4	99,9	100,3	100,3	97,1	100,9	100,5	100,9	100,2	100,1	99,6	-0,307	-0,230
Aprile	100,0	100,2	100,4	97,6	100,3	100,3	97,7	100,3	100,3	100,9	100,9	100,2	99,6	-0,400	-0,300
Maggio	100,4	102,0	100,4	97,6	100,3	100,4	98,2	101,3	100,0	100,9	101,2	100,2	99,7	-0,393	-0,295
Giugno	100,5	102,4	100,4	97,6	100,3	100,4	99,0	100,3	100,0	100,9	101,3	100,2	99,9	-0,286	-0,215

In conformità con le regole di armonizzazione delle statistiche dell'Unione Europea ogni 5 anni cambia l'anno base dei numeri indice FOI, che da gennaio 2016 non è più espresso nella base 2010=100, ma nella base 2015=100. Il calcolo della variazione percentuale tra indici mensili di anni con base diversa comporta l'utilizzo di un coefficiente di raccordo, che nella fattispecie dell'indice generale senza tabacchi è 1,071. Il metodo di calcolo è quello descritto nell'esempio che segue: variazione percentuale di gennaio 2016 su gennaio 2015

[(99,7:106,5) x 1,071 x 100)]-100

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI

(base 2010=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici
2013						
Maggio	101,8	91,7	94,0	94,7	98,4	94,1
Giugno	100,8	88,8	90,6	89,8	96,4	89,6
Luglio	103,4	100,0	95,8	101,7	100,1	101,4
Agosto	103,9	103,1	93,9	78,2	99,5	82,8
Settembre	100,1	89,4	94,4	88,1	97,6	88,3
Ottobre	103,8	94,2	99,2	98,5	101,8	97,7
Novembre	101,6	86,1	98,3	91,4	100,2	90,4
Dicembre	120,6	117,2	134,0	125,9	126,5	124,3
2014						
Gennaio	93,9	83,0	92,0	87,4	93,0	86,6
Febbraio	89,2	79,3	75,4	73,2	83,2	74,3
Marzo	101,5	88,6	85,9	85,8	94,7	86,3
Aprile	104,8	91,5	89,1	89,5	98,0	89,8
Maggio	102,0	90,5	94,1	93,8	98,5	93,2
Giugno	99,1	84,4	89,7	86,6	95,0	86,2
Luglio	101,6	95,8	95,3	100,1	98,9	99,3
Agosto	100,5	97,8	92,2	76,0	96,9	80,0
Settembre	100,3	89,1	93,7	87,1	97,4	87,5
Ottobre	103,6	92,8	99,0	96,8	101,6	96,1
Novembre	100,5	81,9	98,4	88,7	99,6	87,5
Dicembre	122,0	117,0	134,1	125,4	127,3	123,8
2015						
Gennaio	96,8	82,9	95,0	87,0	96,0	86,2
Febbraio	90,2	78,4	75,7	72,8	83,9	73,8
Marzo	103,4	86,6	85,9	84,7	95,7	85,1
Aprile	104,1	90,3	90,0	89,8	104,1	90,3
Maggio	103,3	88,6	95,8	93,0	100,0	92,2
Giugno	101,4	86,4	90,0	88,0	96,4	87,7
Luglio	105,9	96,1	97,8	100,1	102,4	99,3
Agosto	103,1	97,4	93,4	76,6	98,9	80,5
Settembre	103,5	88,9	96,2	87,3	100,3	87,6
Ottobre	105,8	92,8	101,3	98,5	103,8	97,4
Novembre	100,1	81,6	97,5	89,0	99,0	87,7
Dicembre	123,9	117,5	134,1	126,3	128,4	124,7
2016						
Gennaio	96,8	80,6	96,5	85,2	96,7	84,3
Febbraio	93,6	80,1	78,0	74,2	86,8	75,3
Marzo	107,3	89,1	86,7	85,9	98,3	86,5
Aprile (*)	**102,8**	**87,8**	**90,5**	**89,7**	**97,4**	**89,4**

Nota indice vendite

A partire dai dati riferiti a gennaio 2013 gli indici delle vendite al dettaglio sono diffusi nella nuova base 2010=100, di conseguenza i dati riferiti agli anni 2011 e 2012 sono stati rivisti nella nuova base

L'aggiornamento periodico della base di riferimento degli indici delle vendite è necessario per tenere conto dei cambiamenti che riguardano la struttura del settore del commercio al dettaglio con l'obiettivo di mantenere elevata la capacità degli indicatori di rappresentare l'andamento delle vendite.